

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
AGOSTA: Collegio per studenti di ingegneria e architettura in Palermo. (20992)	9504	
ALBERTINI: Potenziamento telefonico in Val d'Ossola (Novara). (20659)	9504	
ALMIRANTE: Risarcimento danni da alluvione nelle zone del Po di Goro (Ferrara). (20628)	9504	
ALMIRANTE: Sull'importazione di vino dalla Tunisia. (21703)	9505	
ALPINO: Rete fognante in Trana e San Bernardino (Torino). (21614)	9506	
ANGELINO PAOLO: Allacciamento stradale Attigliano - Monferrato - Spinosa Alta (Alessandria). (21583)	9506	
ANGELINO PAOLO: Sistemazione idraulica del bacino del Po in Piemonte e in Lombardia. (21736)	9506	
ARENELLA: Sul pagamento delle competenze mensili agli insegnanti di Barra e Ponticelli (Napoli). (21428)	9507	
ARMOSINO: Sistemazione idraulica del bacino del Po in Piemonte e in Lombardia. (21764)	9507	
BADINI CONFALONIERI: Ventilata soppressione di alcune linee ferroviarie in Piemonte. (21955)	9507	
BARDANZELLU: Provvidenze per alluvioni alle zone del Campidano. (21032)	9508	
BASILE: Esonero rimborso danni bellici all'I. A. C. P. e all'« Incis » da parte degli assegnatari. (17507)	9509	
BASILE: Movimenti franosi sulla Savoca-Castelvechio (Messina). (21724)	9509	
BASILE: Collegamento con l'autostrada Messina-Catania di alcuni abitati del messinese. (21835)	9509	
BERLINGUER: Ufficio postale in San Pietro di Nuoro. (21178)	9510	
BIMA: Riliquidazione pensione agli insegnanti collocati in riposo dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1957. (21569)	9510	
BIMA: Per l'aumento dei posti nel concorso a preside di scuola media inferiore. (21570)	9510	
BISANTIS: Concessione di terreno demaniale in Cotronei (Catanzaro) per costruzione villaggio turistico. (19896)	9511	
BISANTIS: Provvedimenti per crisi agricola in Calabria. (20069)	9511	
BOGONI: Ufficio postale in Squinzano (Lecce). (20798)	9512	
BUFFONE: Indennità di alloggio alla categoria « portuale » del C. E. M. M. (21220)	9513	
BUSETTO: Diffusione moduli per domande di contributi previsti dal « piano verde ». (21464)	9513	
BUSETTO: Spettanze arretrate ai professori incaricati dell'università di Padova. (21834)	9513	
BUZZI: Comandi nelle scuole secondarie a maestri laureati o abilitati. (21524)	9514	
CAMANGI: Sulla costruzione di asili infantili nel frusinate. (21538)	9514	
CAPRARÀ: Rifornimento idrico di Casanuovo (Napoli). (20679)	9515	
CARRASSI: Sulla costituzione di una riserva di caccia in Magliano Sabino (Rieti). (21610)	9515	
CAVAZZINI: Trasferimento abitato di Pappazzo (Rovigo). (19787)	9516	
COLITTO: Istituzione farmacia in Lianna (Como). (17759)	9516	
COLITTO: Provvidenze ad agricoltori di Campobasso danneggiati da maltempo. (20911)	9517	
COLITTO: Edilizia scolastica in comune di Sepino (Campobasso). (21708)	9517	
COLITTO: Collegamento automobilistico di Foresta di Cerro al Volturmo (Campobasso). (21828)	9518	
COVELLI: Sulle riduzioni di prezzo delle specialità farmaceutiche. (18787)	9518	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

PAG.	PAG.
CRUCIANI: Ricostruzione argini del torrente Nestore presso Piegaro-Tavernelle (Perugia). (21815)	MAGLIETTA: Sulla concessione temporanea di locali demaniali monumentali ed artistici. (18578)
9518	9530
CUTTITTA: Pensioni liquidate ai familiari degli aviatori morti a Kindu. (21426)	MAGLIETTA: Termini di presentazione di documenti sui servizi resi dal personale ex « Sepral ». (21044)
9519	9530
CUTTITTA: Liquidazione pensione all'insegnante Leggio Messina Giuseppa. (21696)	MAGLIETTA: Trattamento dei coadiutori assuntori delle ferrovie a Napoli. (21196)
9519	9530
CUTTITTA: Immissione in ruolo di insegnanti « seidecimisti » abilitati. (21909)	MAGLIETTA: Sulla chiusura di tre scuole elementari in Napoli. (21572).
9520	9531
D'AMBROSIO: Ricorso del professor Giuseppe Boldino. (19864)	MAGLIETTA: Tutela zone archeologiche in Napoli. (21763)
9520	9531
D'AMBROSIO: Sui prodotti Zuegg di Lama d'Adige (Bolzano). (20493)	MAGNO: Approvvigionamento idrico di Zapponeta di Manfredonia (Foggia). (19686)
9521	9532
DANIELE: Treno R.55 Roma-Lecce. (21951)	MAGNO: Spettanze arretrate agli operai in servizio presso la foresta demaniale « Umbra ». (21827).
9521	9532
DANTE: Norme di attuazione del « piano verde ». (19949)	MALAGODI: Sull'acquisto di azioni della Lanerossi da parte dell'A. N. I. C. (21810)
9521	9533
DANTE: Collegamento laghi Ganzirri e Faro (Messina) con il mare. (21726)	MANCINI: Ventilati licenziamenti nella sezione acquedotti in Calabria della Cassa per il Mezzogiorno. (21341)
9522	9534
DELFINO: Casi di infezione tifoidea in Pescara. (20821)	MANCINI: Situazione delle insegnanti di economia domestica laureate escluse da concorsi-esame banditi ante 28 ottobre 1957. (21455)
9522	9534
DEL GIUDICE: Impiego di derivati di acido benzoico nelle bevande analcoliche. (19037)	MANCINI: Indennità di direzione ai direttori didattici incaricati. (21814).
9523	9535
DE MICHELI VITTURI: Indennità d'esame arretrata agli insegnanti. (19981)	MARIANI: Trasporto delle bietole per conto dello zuccherificio del Fucino. (21511)
9524	9535
DE PASQUALE: Pensione all'ex militare Ancoraci Giuseppe. (21932).	MAROTTA VINCENZO: Intensificazione servizi ferroviari Lecce-Brindisi. (21769).
9524	9536
DI NARDO: Ufficio postale in Licola di Giuliano (Napoli). (18454)	MARZOTTO: Sul trasferimento dell'abitato di Papozze (Rovigo). (20114)
9524	9536
FERIOLI: Canone di locazione di alloggi I. N. C. A. M. a Piacenza. (20672)	MAZZONI: Riconoscimento di località economicamente depressa a Vaiano (Firenze). (22006)
9525	9536
FIUMANÒ: Perquisizione della polizia nell'Istituto tecnico commerciale di Siderno Marina (Reggio Calabria). (21775)	MESSINETTI: Sulle costruzioni di alloggi popolari a Catanzaro. (19516)
9525	9536
FODERARO: Provvidenze per crisi agricola in Calabria. (20598)	MICELI: Fissazione della data del pagamento mensile agli insegnanti non di ruolo. (21735)
9525	9537
FODERARO: Sistemazione della cattedrale di Gerace (Reggio Calabria). (21151)	MINASI: Irrigazione della zona agrumetata di Rosali (Reggio Calabria). (21753)
9526	9538
FOSCHINI: Sulla costruzione di una seconda pista nell'aeroporto di Fiumicino. (21022)	MINASI: Sulla costruzione di alloggi popolari in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria). (21765)
9526	9538
GERBINO: Rimborso ai comuni di indennità di residenza corrisposte a farmacisti rurali. (21000)	MONTANARI SILVANO: Sull'abbinamento di classi elementari in Gazzo di Bigarello (Mantova). (21371)
9526	9538
GERBINO: Ponte sullo stretto di Messina. (21922)	NICOLETTO: Ostensibilità agli insegnanti elementari dei rapporti informativi riservati. (21429)
9527	9539
GOMEZ D'AYALA: Sulle promozioni dei funzionari della direzione generale dell'alimentazione. (20761)	NICOLETTO: Risarcimento danni subiti in Somalia da Mazzoldi Giuseppe. (21919).
9528	9540
GRAZIOSI: Sostegno produzione formaggio Gorgonzola. (20817)	ORLANDI: Convenzione tra la Federazione casse mutue esercenti commerciali e Federazione ordini dei medici. (21411).
9529	9540
GRILLI ANTONIO: Trattamento economico-previdenziale dei « prestatori d'opera » presso la M. C. T. C. (21641)	
9529	
LUCIFERO: Punto di vista italiano su una risoluzione del Consiglio d'Europa in materia di agricoltura. (21248)	
9529	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

	PAG.		PAG.
PAOLICCHI: Produzione di borace da parte della società Larderello. (21259)	9541	SANTARELLI ENZO: Situazione edilizia scolistica nell'anconitano. (21294)	9551
PAOLUCCI: Compartimento ferroviario in Abruzzo. (21679)	9541	SANTARELLI ENZO: Sul consorzio di bonifica dell'Esino. (21912).	9552
PEDINI: Posto telefonico in Ponte San Marco di Calcinato (Brescia). (21528)	9541	SCALIA: Posti a concorso per l'ammissione alla facoltà di lingue nell'istituto orientale di Napoli. (21012)	9552
PELLEGRINO: Lotta contro la tubercolosi. (20427)	9542	SCALIA: Elettrificazione nel comune di Naso (Messina). (21903)	9553
PELLEGRINO: Indagini sull'uccisione del commissario Tandoy. (21301)	9542	SCHIANO: Conferimento di incarichi ad insegnanti di educazione tecnica nelle classi sperimentali. (21621)	9553
PELLEGRINO: Rivalutazione pensione dei marittimi imbarcati sui pescherecci. (21644)	9543	SCHIANO: Sulle assegnazioni di incarichi di preside nelle scuole medie e di avviamento. (21873)	9553
PELLEGRINO: Sistemazione insegnanti idonei del concorso 1955 in Sicilia. (21674)	9543	SCHIRATTI: Istituzione di una soprintendenza per la regione friulana. (21582)	9554
PELLEGRINO: Sulla scomparsa del militare Benedetto Luppino. (21688)	9543	SCHIRATTI: Importazione di coltelleria dal Giappone. (21718)	9554
PEZZINO: Demolizione di un capannone in una via panoramica in Ognina (Catania). (19996)	9544	SERVELLO: Sulla pubblicità di prodotti farmaceutici. (21066)	9554
PEZZINO: Sulla costruzione di un edificio in una zona panoramica di Acicastello (Catania). (19997)	9544	SILVESTRI: Consolidamento abitato di Trevignano Romano (Roma). (21783)	9556
PEZZINO: Raccolta di somme presso il corpo insegnante di Catania. (21204)	9544	SILVESTRI: Costruzione di una scuola media statale in Fiuggi (Frosinone). (21784)	9556
PEZZINO: Manovra di atterraggio di un <i>Viscount</i> a Fiumicino. (21759)	9545	SINESIO: Edificio postale in Cammarata (Agrigento). (19068)	9556
PINNA: Sulla concessione di benemerienze militari. (21558)	9545	SINESIO: Approvvigionamento idrico in Menfi (Agrigento). (20435)	9557
PINNA: Ammodernamento ferrovie sarde. (21998)	9545	SINESIO: Soppressione circolo didattico di Cammarata (Agrigento). (20692)	9557
POLANO: Provvidenze per danni del maltempo nelle province di Cagliari e Nuoro. (21102)	9546	SINESIO: Ripristino della direzione didattica a San Giuseppe Jato (Palermo). (20694)	9558
PRINCIPE: Concessione di derivazione d'acqua dal torrente Amendolea (Reggio Calabria). (21540)	9547	SINESIO: Riorganizzazione delle biblioteche comunale e Lucchesiana in Agrigento. (20696)	9558
RAFFAELLI: Servizio telefonico e postale in I Passi (Pisa). (20523)	9547	SINESIO: Scarsa ricettività radiofonica in Porto Empedocle (Agrigento). (20724)	9558
RAFFAELLI: Sul riconoscimento di zona depressa a Castelfranco di Sotto (Pisa). (21936)	9548	SPADAZZI: Pensioni ai familiari dei morti a Kindu. (20927)	9559
RICCIO: Allagamenti nelle zone di San Felice e Arienzo (Napoli). (20986)	9548	SPADAZZI: Provvidenze per studenti universitari bisognosi o meritevoli. (21241)	9560
RIVERA: Decentramento amministrativo e protezione della fauna. (21175)	9549	SPADAZZI: Sepoltura in patria dei caduti in Tunisia e Marocco. (21722)	9561
ROMANO BRUNO: Ricorso di un insegnante dell'istituto Volta di Napoli. (20358)	9549	SPADAZZI: Sulla dotazione della sciabola agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate. (21807)	9562
ROMANO BRUNO: Sulla revisione della graduatoria dei concorsi a cattedre di educazione fisica. (21441)	9550	SPADAZZI: Prezzo di trasporto ferroviario di derrate ortofrutticole meridionali destinate al M. E. C. (21837)	9562
ROMUALDI: Inquinamento acque del fiume Ronco. (20596)	9550	SPADAZZI: Importo dell'indennità di missione per i carabinieri. (21851)	9562
ROMUALDI: Diversità di indennità di volo. (21522)	9550	SPADAZZI: Criteri nella nomina a provveditore agli studi. (21874).	9563
SAMMARTINO: Istituzione di una seconda coppia di treni sulla Napoli-Pescara. (17238)	9551	SPONZIELLO: Ufficio postale a Squinzano (Lecce). (21598)	9563

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

	PAG.
SPONZIELLO: Sull'importazione di vini. (21678)	9563
SPONZIELLO: Treno R. 55 Roma-Lecce. (21879)	9564
TOGNONI: Ufficio postale in Baccinello (Grosseto). (20160)	9564
TROMBETTA: Rivalutazione contributi I. N. P. S. ai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. (21560)	9564
VIDALI: Succursale postale di via Broletto a Trieste. (19939)	9565
VIDALI: Sulla costruzione di un centro profughi dell'Europa orientale a Trieste. (21866)	9565
ZAPPA: Assegnazione di un alloggio popolare in Campo Mezzola di Novate Mezzola (Sondrio). (21875)	9566

AGOSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della proposta del magnifico rettore dell'università di Catania con la quale si richiede che entro lo stesso parco d'Orleans, in cui sorge il nuovo politecnico di Palermo, sia al più presto costruito ed arredato un collegio per allievi ingegneri, nel quale sarà riservato un congruo numero di posti gratuiti per gli studenti licenziati ogni anno dai bienni propedeutici di ingegneria di Catania e Messina.

Poiché la proposta, di pratica attuazione, mentre non comporta notevoli aggravii finanziari necessari per l'auspicato completamento del corso di laurea in ingegneria nell'università di Catania, viene incontro alle esigenze di una massa considerevole di giovani studenti, l'interrogante chiede al ministro che voglia porre subito a soluzione l'importante problema di vasta portata culturale per tutta la Sicilia orientale. (20992).

RISPOSTA. — Il collegio per studenti di ingegneria e di architettura è in via di costruzione, con i fondi stanziati dal Ministero, in base alla legge 5 marzo 1961, n. 158 ed il contributo della Regione siciliana.

Il Ministro: GUI.

ALBERTINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato precario delle comunicazioni telefoniche esistenti nelle valli che irradiano dalla Val d'Ossola (Novara)

dove non esistono reti automatiche e dove non esiste la possibilità di allacciamento di nuovi abbonati. Per sapere infine quali misure intenda prendere per rimediare agli inconvenienti lamentati. (20659).

RISPOSTA. — Attualmente i settori di Domodossola, con 1650 abbonati, di Varzo, con 77 abbonati e di Piedimulera, con 119 abbonati, risultano interamente automatizzati.

I settori di Macugnano, che ha 62 abbonati, e di Santa Maria Maggiore, che ha 194 abbonati, saranno automatizzati entro il secondo semestre dell'anno in corso.

Il settore di Crodo-Val Formazza, che conta 55 abbonati, sarà automatizzato entro il 1963. Inoltre, in cinque frazioni di Val Formazza è prevista la istituzione di altrettanti posti telefonici pubblici. Si aggiunge che nel capoluogo di detto comune la società concessionaria sta procedendo all'istituzione del servizio notturno.

Da notizie fornite dalla predetta società non risulterebbero, nei settori sopra indicati, domande giacenti di nuovi collegamenti d'abbonato.

Il Ministro: SPALLINO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia al corrente del fatto che non sono ancora stati pagati i danni, causati dall'alluvione verificatasi in provincia di Ferrara (zona del Po di Goro) il 13 novembre 1958, con particolare riguardo all'abitato ed alla campagna del comune di Goro, e se intenda provvedere per ovviare tale stato di cose, che pone tuttora in grave disagio finanziario gli abitanti di dette località, già duramente colpite. (20628).

RISPOSTA. — In dipendenza dei danni causati dall'alluvione verificatasi nella provincia di Ferrara (zona del Po di Goro) il 13 novembre 1958, questo Ministero autorizzò ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, l'esecuzione dei lavori di pronto soccorso per l'ammontare di lire 185 milioni.

Ciò premesso, si informa che finora non è stato possibile disporre il risarcimento dei danni subiti dai privati a causa della suindicata alluvione, in quanto i fondi assegnati al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia, ai sensi della legge 28 gennaio 1960, n. 31, sono stati impiegati per far fronte alla spesa occorrente per la riparazione delle opere di interesse pubblico più urgenti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

Pertanto, le richieste degli abitanti della frazione Goro di Ferrara intese ad ottenere il contributo dello Stato per il suindicato titolo, potranno essere prese in esame, per un favorevole provvedimento, nella eventualità di ulteriori adeguati stanziamenti per interventi del genere.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti ritenga di dovere adottare per evitare che le massicce importazioni di vini in atto aggravino la situazione del nostro mercato vinicolo, da vari anni sempre più pesante.

È risaputo che una notevole quantità di vino proveniente da paesi delle coste africane viene sbarcato ad Anzio (Roma) e fatto affluire nelle zone di Frascati, Grottaferrata, Marino, ecc., dove viene rielaborato e mescolato per essere venduto quale vino dei Castelli Romani.

Tale inconveniente è del resto comune ad altre località vinicole, mentre il mercato è inoltre sotto la pressione costante dei vini adulteri e sofisticati o, peggio, di bevande spacciate come vino. (21703).

RISPOSTA. — Come è noto, in Tunisia la viticoltura è esercitata in massima parte da coloni francesi ed italiani. I nostri coloni contribuiscono alla produzione di vino in detto paese con circa 500 mila ettolitri all'anno, contro una produzione che si aggira intorno ad un milione e 500 mila ettolitri: un terzo, quindi, della produzione di vino tunisino è frutto del lavoro italiano.

Nel quadro della politica di aiuti ai suoi coloni residenti in Tunisia, la Francia concede annualmente, dal 1959, un contingente di importazione di vino tunisino che, per il 1961, è stato di un milione e 200 mila ettolitri.

Le autorità tunisine hanno fino ad oggi consentito anche ai nostri viticoltori l'esportazione in Francia della loro produzione, accordando, così, lo stesso trattamento fatto agli agricoltori francesi. Le predette autorità hanno, tuttavia, fatto più volte presente che tale esportazione implica, nel quadro degli speciali accordi vigenti con la Francia, contropartite onerose per la Tunisia e, pertanto, da lungo tempo, hanno rivolto vive ed insistenti premure affinché anche il Governo italiano provvedesse a stabilire un adeguato contingente di importazione di vino tunisino per facilitare ai viticoltori italiani residenti

in Tunisia il collocamento della loro produzione.

È da notare, a questo punto, che la collettività italiana in Tunisia conta oltre 40 mila unità e costituisce la più importante comunità italiana in Africa. È da notare, ancora, che il processo di decolonizzazione in Tunisia mira alla confisca di tutti i terreni, appartenenti ad europei, che vengono lasciati incolti.

Le competenti autorità italiane, in considerazione della particolare situazione del settore vinicolo del nostro paese, si sono sempre, in precedenza, rifiutate di accogliere le richieste tunisine. Soltanto nel 1960, dopo reiterate sollecitazioni, venne concesso un contingente di 50 mila ettolitri di vino tunisino, da introdurre nei punti franchi di Venezia e Trieste per la lavorazione e la successiva riesportazione.

Tale contingente, però, non è stato utilizzato, a causa dell'elevato prezzo del vino tunisino.

Nel corso della riunione della commissione mista, prevista dall'accordo commerciale italo-tunisino, avvenuta a Tunisi, nel febbraio del 1961, la delegazione tunisina chiese, come *conditio sine qua non* per la firma del verbale, la esplicita assicurazione che, da parte italiana, sarebbe stato concesso, per il 1961, un sostanziale contingente di importazione di vino in fusti.

Pertanto, al fine di non pregiudicare lo sviluppo in corso dei nostri scambi commerciali con la Tunisia, d'intesa fra le amministrazioni interessate, è stato concordato di venire incontro alle richieste del governo tunisino, aprendo un contingente di importazione dalla Tunisia di 50 mila ettolitri di vino in fusti e di 5 mila ettolitri di vino in bottiglia.

L'apertura di tale contingente deve, per altro, considerarsi puramente simbolica, ove si consideri che, risultando la produzione italiana di vino, nel 1960, pari a 55.318.000 ettolitri, i 55 mila ettolitri concessi in importazione dalla Tunisia rappresentano appena lo 0,1 per cento della produzione stessa e soltanto il 3,5 per cento delle esportazioni italiane di vino, che nel 1960 sono aumentate fino a raggiungere 1.589.704 ettolitri.

Si fa presente, inoltre, che la concessione del modesto contingente si era resa indispensabile al governo tunisino per giustificare la estensione ai coloni italiani dell'utilizzo del contingente di vino concesso dalla Francia per aiutare i propri coloni.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

È da sottolineare, poi, che la concessione di cui trattasi si è resa necessaria anche allo scopo di indurre le competenti autorità tunisine, nel corso delle recenti negoziazioni per il rinnovo dell'accordo commerciale, a fare il proprio assenso all'apertura di nuovi negoziati con l'Italia per regolare taluni importanti problemi esistenti fra i due paesi ed a concludere, a tal fine, i seguenti accordi: un accordo di stabilimento; un accordo per il trasferimento dei capitali dei connazionali rimpatriati e, infine, un accordo per regolare la nota questione della pesca nel canale di Sicilia.

Quanto si è detto vale a ridimensionare le notizie sui presunti sbarchi di vini esteri nel porto di Anzio. Segnalazioni in proposito sono pervenute a questo Ministero anche negli anni passati, ma è stato sempre accertato che tali segnalazioni, molto spesso anonime, erano prive di fondamento.

In vero, questo Ministero medesimo ha fatto esperire apposite indagini nella zona portuale e presso la dogana di detta località da funzionari del dipendente servizio per la repressione delle frodi, i quali hanno accertato che, nel 1961, il movimento dei vini nel porto di Anzio si è aggirato sui 251.190 quintali e, nel gennaio del 1962, sui 30.040 quintali. Eventuali sbarchi clandestini di vino sono da escludere, perché l'effettuazione di siffatte operazioni richiederebbe, fra l'altro, l'impiego di complesse attrezzature e di mezzi, che non potrebbero assolutamente sfuggire ai controlli.

I dati sopra riportati si riferiscono ai normali movimenti di vini, che affluiscono, via mare, dalla Sicilia e dalla Sardegna e sono soggetti ai controlli doganali sia nei porti di partenza, sia nei porti di arrivo.

Ulteriori attenti controlli vengono effettuati, da parte dello stesso servizio per la repressione delle frodi, presso le ditte che acquistano detti vini per impiegarli, soprattutto, nelle operazioni di taglio permesse dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro: RUMOR.

ALPINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando ritenga di poter accettare la richiesta avanzata dal comune di Trana (Torino) per ottenere il contributo, ai sensi della legge n. 589, nella spesa di lire 24 milioni per l'urgente ed indispensabile costruzione della fognatura del capoluogo e della frazione San Bernardino.

Si fa presente che il comune predetto, in relazione alle proprie condizioni di bilancio, già aveva dovuto chiedere il finanziamento dell'opera a totale carico dello Stato, ai sensi delle leggi n. 635 e n. 622 ma che tale soluzione era stata negata per il consueto motivo dell'esaurimento dei fondi assegnati. (21614).

RISPOSTA. — Il comune di Trana ha presentato in data 28 dicembre 1961, due domande intese ad ottenere il contributo dello Stato di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla rispettiva spesa di lire 24 milioni e di lire 18 milioni per la costruzione della fognatura nel capoluogo e nella frazione San Bernardino.

Tali richieste verranno incluse nella graduatoria prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e saranno tenute presenti in sede di compilazione dei programmi di opere del genere da ammettere ai benefici della citata legge per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro: SULLO.

ANGELINO PAOLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia stata compresa nei programmi di lavori pubblici di interesse degli enti locali la domanda del comune di Ottiglio Monferrato, intesa ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione di una strada comunale di allacciamento del capoluogo con la frazione Spinosa Alta, domanda trasmessa a Roma dall'ufficio del genio civile di Alessandria fin dal lontano dicembre 1953. (21583).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Ottiglio Monferrato intesa ad ottenere il contributo statale di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, nella spesa di lire 7.425.000, è stata inclusa nella graduatoria prevista dall'articolo 1 della citata legge.

La suindicata domanda sarà tenuta presente in sede di compilazione dei programmi di opere del genere da ammettere ai benefici della suindicata legge.

Il Ministro: SULLO.

ANGELINO PAOLO, CASTAGNO E ALBERTINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, in attuazione della legge per la sistemazione dei fiumi, verranno finanziati i progetti da tempo predisposti dagli uffici del genio civile per la sistemazione definitiva dei tratti dei pericolosi fiumi Po, Sesia, Dora Baltea, Tanaro, Belbo, nelle zone

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

di Crescentino (Vercelli), Bassignana, Oviglio, Bergamasco, Felizzano (Alessandria), Terrasa, Rosasco (Pavia), Canelli, Nizza Monferrato (Asti) ed in altre zone del Piemonte e della Lombardia, tenendo presente che per una efficace e razionale soluzione del problema idraulico del bacino del Po è indispensabile sistemare il detto fiume ed i suoi affluenti a monte e nel corso medio. (21736).

RISPOSTA. — La necessità di provvedere alla sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po nella parte ricadente nel Piemonte e nella Lombardia, sarà tenuta in particolare considerazione in sede di programmazione delle opere da finanziare con i fondi stanziati dalla recente legge 25 gennaio 1962, n. 11 per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua.

Il Ministro: SULLO.

ARENELLA E GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga intervenire, considerate le legittime proteste della quasi totalità degli insegnanti della zona di Barra e Ponticelli (Napoli), perché la direzione generale di Roma revocò la disposizione per cui detti impiegati, invece di ritirare le loro competenze mensili presso gli uffici postali di Barra e Ponticelli, debbano recarsi alla Banca d'Italia sede centrale in piazza Municipio di Napoli, molto distante dalle scuole sia di Barra sia di Ponticelli.

Gli interroganti sottolineano che tale provvedimento reca notevole danno economico e perdita di prezioso tempo per gli interessati, moltissimi dei quali sono della provincia. (21428).

RISPOSTA. — Il Ministro del tesoro, interessato in ordine a quanto lamentato, ha fatto conoscere, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 556 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, in base alla quale il pagamento degli stipendi e degli altri assegni spettanti ai dipendenti dello Stato nel capoluogo di provincia è assegnato alla sezione di tesoreria provinciale, che l'espressione « capoluogo di provincia » deve intendersi riferita soltanto all'agglomerato urbano vero e proprio della città capoluogo e non anche alle frazioni facenti parte del territorio dello stesso comune.

In conseguenza il Dicastero delle poste e delle telecomunicazioni impartirà istruzioni alle dipendenti direzioni provinciali, chia-

rendo che gli stipendi e gli altri assegni emessi a favore di dipendenti statali, la cui sede di servizio è posta nelle frazioni dei capoluoghi di provincia, possono essere assegnati per il pagamento agli uffici postali ivi operanti.

Il Ministro: GUI.

ARMOSINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponda al vero che la somma di circa 80 miliardi messa a disposizione del magistrato per il Po — ai sensi del piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali — sia destinata al basso corso del Po e precisamente al tratto compreso tra la foce del Mincio ed il delta del Po, con esclusione di qualsiasi opera di difesa idraulica in Piemonte ed in Lombardia.

Premesso che tecnicamente per una efficace definitiva soluzione del problema idraulico del Po alla foce, è indispensabile antecedentemente sistemare il corso del Po e dei suoi affluenti a monte e nel corso medio, si fa presente che in Piemonte ed in Lombardia esistono situazioni idrauliche gravi ed insostenibili, mai risolte prima d'ora per mancanza di fondi (ad esempio a Canelli, Nizza Monferrato, (Asti), Bergamasco ed Oviglio (Alessandria) per il Belbo, e Massignana (Alessandria) per il Po ed il Tanaro; ad Isola d'Asti (Asti) e Felizzano (Alessandria) per il Tanaro; a Terrasa e Rosasco (Pavia) per la Sesia; a Crescentino (Vercelli), frazione Galli, per il Po ed inoltre in parecchie altre località).

Si chiede pertanto che una congrua parte della predetta somma sia destinata alla sistemazione idraulica del Po nel Piemonte e nella Lombardia. (21764).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21736, del deputato Angelino Paolo, pubblicata a pag. 9506).

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponda al vero che è allo studio la soppressione delle linee ferroviarie Asti-Chivasso (Torino), Castagnole delle Lanze-Asti e Asti-Casale-Monferrato (Alessandria).

Al riguardo fa presente che le soppressioni che si temono determinerebbero il parziale isolamento di centri notoriamente industriali, quali, in particolare, Asti e Casale Monferrato, nonché l'isolamento totale dei comuni gravitanti sulle suddette linee, dan-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

neggiando in modo considerevole il commercio e l'agricoltura della zona, pregiudicandone ogni ulteriore sviluppo (21955).

RISPOSTA. — Le linee ferroviarie Asti-Chivasso, Castagnole delle Lanze-Asti e Asti-Casale Monferrato-Mortara sono comprese in apposito elenco allegato allo stato di previsione della spesa e della entrata del Ministero dei trasporti ai soli fini della concessione, da parte del Tesoro, delle sovvenzioni previste dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155.

È per altro doveroso segnalare che l'esigenza di un ridimensionamento della rete ferroviaria fortemente deficitaria, sia pure limitato e graduale, è stata riconosciuta anche dalla commissione di esperti a suo tempo incaricata dal Governo, com'è noto, di proporre provvedimenti per il risanamento della azienda ferroviaria.

In relazione a quanto precede sono in corso studi di carattere generale per tutte le linee fortemente deficitarie, per accertare, in relazione alle esigenze delle popolazioni e della economia sociale delle zone servite, la possibilità e la convenienza della sostituzione con autoservizi dei servizi ferroviari o della attuazione di altri provvedimenti che consentano comunque di rendere maggiormente economica la gestione delle linee interessate.

Tali studi, che si estendono anche all'accertamento delle condizioni di agibilità delle strade ordinarie, sono iniziati soltanto di recente e non si è quindi in grado, al presente, di formulare previsioni attendibili circa le decisioni che potranno essere adottate per le linee indicate.

Si assicura comunque che le linee stesse saranno oggetto di attento esame prima di prendere decisioni che, allo stato delle cose, non sono, del resto, attuali.

Il Ministro: MATTARELLA.

BARDANZELLU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per portare, con la massima urgenza, aiuti adeguati ai centri del Campidano di Cagliari, danneggiati dal nubifragio.

Dopo la tremenda siccità della scorsa estate, che le aveva gravemente danneggiate,

quelle povere popolazioni agricole si vedono ora colpite a morte dalla alluvione, che ha loro distrutto le campagne e le case. (21032).

RISPOSTA. — Il violento nubifragio abbattutosi sulla Sardegna nei giorni 21, 22 e 23 novembre 1961, ha maggiormente colpito alcuni comuni della provincia di Cagliari, provocando principalmente danni alle abitazioni private ed alle colture.

Questo Ministero è tempestivamente intervenuto a tutela della pubblica incolumità.

In particolare, sono stati disposti i lavori di chiusura della rotta verificatasi nell'argine sinistro del Rio Mannu, comportanti una spesa di circa 27 milioni.

Nel contempo il Ministero dell'interno ha prontamente adottato le misure di emergenza per assicurare un ricovero alle famiglie rimaste senza alloggio ed una adeguata assistenza alle stesse mediante distribuzione di viveri e di vestiario.

Il predetto Dicastero ha, inoltre, reso noto che in sede di assegnazione dei fondi per la campagna del soccorso invernale 1961-62, ha tenuto presenti, anche in relazione a tale nubifragio, le particolari esigenze assistenziali della provincia di Cagliari.

La Cassa per il Mezzogiorno, da parte sua, ha preso opportuni contatti con gli uffici del genio civile, per esaminare, d'accordo con gli enti concessionari, i deterioramenti che hanno subito le opere realizzate dalla Cassa medesima e dare celere corso alle riparazioni ed agli interventi resisi necessari.

Per quanto specificatamente riguarda la zona di Uta fra Cixerri e Rio Mannu — la più danneggiata del Campidano di Cagliari — presso la Cassa medesima è stata tenuta una riunione con la partecipazione del provveditore alle opere pubbliche e dei rappresentanti dei consorzi di bonifica della Sardegna meridionale, per esaminare i problemi idraulici collegati dai dissesti che si sono verificati nella suddetta zona. Da altre riunioni è emerso che una radicale soluzione, adeguata ai nuovi dati di pioggia forniti dall'ultimo evento, comporta la realizzazione, in aggiunta alle arginature del Mannu e del Cixerri già effettuate, di una foce separata per lo scolo delle anzidette zone di pianura. I consorzi interessati sono stati incaricati di provvedere agli studi preliminari da portarsi a termine nel minor tempo possibile.

La Cassa per il Mezzogiorno, infine, non mancherà di interessarsi nei massimi limiti della sua competenza e possibilità per tutti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

gli altri problemi sorti in occasione delle ultime alluvioni in Sardegna.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte sua ha assegnato alla provincia di Cagliari ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, la somma di 4 milioni per la concessione del concorso statale, nelle misure previste dalla legge stessa, negli interessi su nuovi prestiti quinquennali di esercizio che gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario accorderanno, con proprie disponibilità, agli agricoltori gravemente danneggiati da calamità naturali o da avversità atmosferiche.

Detto Ministero in precedenza aveva già disposto che gli agricoltori che durante l'annata agraria avessero subito danni alla produzione in conseguenza delle avversità meteoriche, fosse accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, nell'esercizio finanziario in corso la provincia di Cagliari ha fruito della assegnazione di lire 30.010.000.

Lo stesso Ministero ha reso anche noto che in sede di applicazione della legge 25 gennaio 1962, n. 11, saranno esaminate, di intesa con i competenti organi della regione autonoma della Sardegna, le necessità della provincia di Cagliari al fine di determinare gli interventi che potranno essere attuati ai sensi della citata legge.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

BASILE. — *Al Governo.* — Per sapere se ritenga equo esonerare gli assegnatari degli alloggi dell'I.A.C.P. e dell'« Incis » di Messina dal rimborso dei danni di guerra.

Il decreto 17 gennaio 1959, n. 2 non accenna all'obbligo, per gli acquirenti degli alloggi, del pagamento di danni di guerra. (17507).

RISPOSTA. — È, anzitutto, da far presente che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato non richiede agli assegnatari dei propri alloggi in Messina alcun rimborso per la riparazione dei danni bellici subiti dagli alloggi stessi.

Infatti, il prezzo di cessione degli alloggi in parola è stato, a suo tempo, determinato dalla commissione provinciale, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Per quanto si riferisce, invece, all'I.A.C.P. di Messina, si informa che l'articolo 15 del disegno di legge recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, già approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, prevede che gli acquirenti di alloggi popolari di cui all'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica non saranno tenuti al pagamento di nessuna somma a titolo di rimborso degli oneri gravanti sul predetto istituto per le riparazioni eseguite a causa di danni di guerra.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

BASILE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come intenda provvedere alla sicurezza del transito sulla strada provinciale siciliana Santa Teresa-Savoca-Casalvecchio-Antillo (Messina), nel tratto Savoca-Cestalvecchio, dove una frana ha interrotto il transito. (21724).

RISPOSTA. — Della strada Santa Teresa-Savoca-Casalvecchio-Antillo il tratto Santa Teresa-Savoca è già provincializzato, mentre il tratto Casalvecchio-Antillo è stato incluso nel piano delle strade classificate provinciali, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e fruirà, pertanto, per il suo ammodernamento, dei benefici previsti da detta legge.

Per quanto riguarda l'interruzione causata dalla frana verificatasi nel tratto Savoca-Casalvecchio, l'amministrazione provinciale di Messina ha provveduto a ripristinare il transito riservandosi di eseguire in un successivo momento le opere definitive.

Il Ministro: SULLO.

BASILE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere la soluzione adottata per il collegamento con l'autostrada Messina-Catania degli abitati di Scaletta, Ali, Roccalumera, Furci, Santa Teresa, Letojanni, Giardini (Messina). (21835).

RISPOSTA. — Nel progetto dell'autostrada Messina-Catania, sono previste due stazioni: una a Roccalumera e l'altra a Taormina.

Nella prima si inserirà il traffico proveniente o diretto agli abitanti di Scaletta, Ali, Roccalumera, Furci e Santa Teresa, con un percorso lungo le attuali strade ordinarie rispettivamente di chilometri 11,500, 5,500,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

0,500 e 1, mentre sulla seconda verrà a convergere il traffico diretto o proveniente dagli abitanti di Letojanni e Giardini con una percorrenza, lungo le attuali strade ordinarie, di chilometri 2,500 e 3,500.

Il Ministro: SULLO.

BERLINGUER, PINNA E CONCAS. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

— Per conoscere se si proponga di istituire, con la necessaria urgenza, una succursale postelegrafonica a Nuoro, nel popoloso e decentrato rione San Pietro, per la quale furono già dati ripetuti affidamenti. (21178).

RISPOSTA. — Fin dal mese di ottobre dello scorso anno 1961 sono state impartite disposizioni per l'apertura al pubblico di un ufficio locale postale nel rione San Pietro di Nuoro.

Il mancato reperimento di una sede idonea ha però impedito finora l'attivazione dell'ufficio stesso e solo recentemente la competente direzione provinciale postelegrafonica di Nuoro ha fatto conoscere di aver trovato i necessari locali.

La direzione stessa è già stata autorizzata a stipulare il relativo contratto di locazione, per cui quanto prima si procederà alla apertura dell'ufficio in questione.

Il Ministro: SPALLINO.

BIMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo per cui non viene applicato l'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, agli insegnanti collocati a riposo dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1957 e quindi viene negata la riliquidazione della indennità di buona uscita ed il beneficio statuito nell'articolo 14 della precitata legge n. 165.

Si fa presente che il diniego rappresenta una inspiegata omissione della norma, che è chiara ed esplicita. (21569).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha provveduto alla riliquidazione delle pensioni del personale insegnante cessato dal servizio dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1957, in relazione all'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e sulla base dei decreti d'inquadramento.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 14 della anzidetta legge n. 165 si osserva che la concessione del beneficio dell'anticipazione per merito dell'aumento periodico di stipendio nella classe IV, è con-

dizionata dal giudizio di apposita commissione, che, nel compilare la graduatoria degli aventi diritto, comprensiva anche degli insegnanti che dal 30 settembre di ogni anno sono collocati a riposo, consente di stabilire quali docenti rientrino nella percentuale (50 per cento) prevista dalla più volte ripetuta legge n. 165.

Da quanto premesso emerge che nei confronti degli insegnanti già collocati a riposo nel periodo dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1957, manca giuridicamente la possibilità di procedere a tale discriminazione essendo, tra l'altro, l'articolo 14 applicabile dal 1° ottobre 1958 in poi.

Infine, circa la riliquidazione della indennità di buonuscita a carico dell'« Enpas », è noto che, secondo le norme che regolano la materia, la relativa integrazione viene operata in favore degli insegnanti pensionati per i quali è stato applicato l'articolo 14, perché, per quanto concerne l'articolo 28, la ricostruzione della carriera, consente esclusivamente benefici riflessi nel trattamento di quiescenza, essendo puramente teorica, nel senso che non vi è stata da parte degli interessati effettiva percezione di stipendio maggiore.

Il Ministro: GUI.

BIMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia secondo la quale il Ministero della pubblica istruzione non si avvarrebbe della facoltà, finora costantemente seguita, di aumentare del 10 per cento i posti del concorso a presidi della scuola media inferiore espletato nel 1961.

Se tale notizia corrispondesse al vero, contrasterebbe con le attuali necessità della scuola d'obbligo in un momento di particolare espansione.

L'interrogante fa inoltre presente che la stragrande maggioranza di tali presidenze è attualmente affidata non solo a professori di ruolo o in possesso della idoneità alla presidenza ma anche a personale non di ruolo. (21570).

RISPOSTA. — Questo Ministero, espletato il concorso per posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1959, aveva esaminato la possibilità di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e conferire, secondo l'ordine di graduatoria, n. 25 posti di preside, oltre quelli messi a concorso.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

Senonché, in sede di registrazione del provvedimento relativo, sono state sollevate dagli organi di controllo fondate obiezioni, circa l'applicabilità per i concorsi a preside del menzionato articolo 8 il quale ha come oggetto gli ordinari concorsi, vale a dire i concorsi a posti di impiego considerati solo numericamente.

I concorsi a posti di preside nelle scuole medie sono invece disciplinati, come è noto, da disposizioni di carattere particolare, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

In base a tali disposizioni, i posti da mettere a concorso sono riferiti a determinate sedi, indicate nel bando relativo, con possibilità di scelta, da parte dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Tale particolare procedimento non rende operabile l'aumento del decimo poiché non sarebbe comunque possibile assegnare sedi non indicate nel bando e disconoscere con ciò il diritto di scelta alla sede, assicurato ai vincitori secondo l'ordine della graduatoria.

Quanto sopra trova anche conferma nelle disposizioni contenute nell'articolo 384 del medesimo testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, in base al quale le norme dettate per gli impiegati civili non trovano applicazione nei riguardi di alcune categorie di dipendenti statali, tra i quali il personale direttivo ed insegnante delle scuole medie, laddove siano in vigore, come nel caso in esame, disposizioni di carattere particolare.

Per i suesposti motivi, i posti di preside vacanti dovranno necessariamente essere messi a concorso, con le formalità stabilite dal citato decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1947, n. 629.

Tenuto conto che numerosissimi sono i posti di preside attualmente privi di titolare, come rileva anche l'interrogante, sarà predisposto, con particolare urgenza, il nuovo bando di concorso.

Il Ministro: GUI.

BISANTIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le concessioni che il suo Ministero ha operato in favore del comune di Cotronei (Catanzaro) ai fini della costruzione del villaggio turistico di Trepidò, sito in zona demaniale della Sila; ed in particolare per conoscere quale provvedimento sia stato adottato per la sdemanializzazione del terreno richiesto per tale co-

struzione, e la superficie di bosco demaniale sdemanializzata, con le eventuali condizioni imposte. (19896).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 17 febbraio 1959 il comune di Cotronei è stato autorizzato ad alienare ettari 8,18,35 di terreno di uso civico, sito in contrada Trepidò-Sottano della piccola Sila.

Con tale provvedimento è fatto obbligo al comune, in conformità del disposto dell'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, d'investire in titoli del debito pubblico la somma proveniente dalla vendita, per destinarla, occorrendo, ad opere permanenti d'interesse generale della popolazione.

Il Ministro: RUMOR.

BISANTIS. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano posto allo studio, ed intendano adottare con una certa urgenza, in favore degli agricoltori calabresi, i quali, premuti da notevoli necessità, domandano:

- 1°) l'abolizione dei contributi unificati;
- 2°) l'esenzione, per un decennio, di tutte le imposte comunali, provinciali e statali;
- 3°) il rinvio, per un periodo di almeno cinque anni, del pagamento dei debiti di credito agrario e fondiario, e rateizzazione in altri 20 anni di tutte le passività;
- 4°) riduzione dei prezzi di acquisto dei mezzi di produzione (macchine, concimi, carburanti) anche mediante agevolazioni fiscali;
- 5°) una politica di difesa dei prezzi dei prodotti, con una certa stabilità dei medesimi;
- 6°) il finanziamento con ridottissimi interessi in tema di investimenti agricoli, e con la concessione di cinque anni di franchigia per il rimborso dei capitali mutuati. (20069).

RISPOSTA. — Il Governo, e in particolare questo Ministero, è ben a conoscenza della particolare situazione di disagio dell'agricoltura calabrese dovuta a note ragioni di carattere ambientale e accentuata dalle avversità atmosferiche ripetutesi in questi ultimi anni, nonché dall'attuale periodo di trapasso e di assestamento che ha posto in difficoltà non soltanto la nostra agricoltura, ma anche quella di molti paesi tra i più progrediti.

Ora è noto che i governi democratici si sono ripetutamente impegnati a voler risolvere i problemi che investono la nostra agricoltura e segnatamente quella delle zone eco-

nomicamente più depresse del territorio nazionale.

Tali impegni si sono già concretati in numerosi provvedimenti, tutti intesi, in definitiva, ad assicurare alle popolazioni dei campi livelli di vita più elevati.

In proposito, e per limitarsi soltanto ai problemi prospettati dall'interrogante, in materia di riduzione dei prezzi dei beni strumentali, si ricorda che, per i concimi — i cui prezzi, si fa notare, sono tra i più bassi d'Europa — è stato possibile, attraverso il sistema di vendita franco destino, assicurare alle regioni dell'Italia meridionale, e quindi anche alla Calabria, un notevole beneficio.

Con tale sistema, oltre ad eliminare la discriminazione esistente tra i vari centri di consumo in relazione alle differenti distanze dalle zone di produzione, si è consentito agli agricoltori delle zone più lontane, specie del Mezzogiorno e delle isole, di ottenere i prodotti in parola a prezzi dal 18 al 21 per cento, oltre ai ribassi di carattere generale, inferiori a quelli precedentemente in vigore.

Per i carburanti agricoli sono state apportate, anche di recente, riduzioni di una certa entità ai prezzi di vendita; tali prodotti (petrolio, gasolio, olio combustibile fluido e fluidissimo), se impiegati in agricoltura, beneficiano anche della totale esenzione dall'imposta di fabbricazione. Da tempo, poi, è all'esame del Parlamento un disegno di legge per l'estensione di tale cospicua agevolazione anche alla benzina destinata ad usi agricoli.

Circa le macchine agricole, premesso che i relativi prezzi non sono soggetti ad alcuna disciplina o vincolo, si ricorda che, al fine di favorirne l'acquisto, la legge 25 luglio 1952, n. 949 (fondo di rotazione) e la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, prevedono particolari agevolazioni.

Si aggiunge che il mercato dei prodotti agricoli è costantemente seguito con vigile attenzione e cura e che il Governo non ha mancato di intervenire, per vasti settori della produzione, con provvedimenti di varia natura (ammassi, prezzi minimi, chiusura delle importazioni, ecc.) nell'intento di assicurare agli agricoltori prezzi equamente remunerativi.

Per quel che concerne il settore del credito agrario, si comunica che la richiesta di rinvio del pagamento dei debiti per un periodo di almeno cinque anni e di rateizzazione in altri 25 anni di tutte le passività, senza oneri di interessi, è stata segnalata an-

che dalla conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura ed è ora allo studio di questo Ministero.

Parimenti oggetto di studio di questo Ministero è il problema del riordinamento del credito agrario, che, per altro, può considerarsi per molti aspetti già in fase di avanzata risoluzione con le notevoli innovazioni e semplificazioni apportate dalla citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Anche la richiesta di finanziamento per investimenti agricoli sembra che possa, almeno per la maggior parte, considerarsi superata dalle varie e larghe provvidenze recate dalla ripetuta legge 2 giugno 1961, n. 454.

Dette provvidenze, infatti, rappresentano quanto di più efficiente e di più vantaggioso era possibile realizzare, specie in rapporto all'attuale situazione di bilancio, nel settore del credito agrario, per andare incontro alle necessità delle aziende agricole e particolarmente di quelle ricadenti nei territori del Mezzogiorno.

Con ciò il Governo non ritiene, certamente, che siano stati assolti tutti gli obblighi che, in base a un superiore principio di solidarietà e ai fini di un più ordinato ed armonico sviluppo di tutti i settori dell'economia nazionale, sono dovuti verso l'agricoltura, con particolare riguardo a quella delle regioni e delle zone ad economia depressa; ma è dell'avviso che i più importanti problemi della nostra agricoltura, tra i quali, in primo piano, il problema fiscale e contributivo, debbano essere esaminati nel loro complesso e risolti organicamente, alla luce delle conclusioni dei lavori della conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RUMOR.

BOGONI E GUADALUPI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere come e quando sarà provveduto perché il comune di Squinzano (Lecce) (comune di gruppo C, con popolazione di oltre 15 mila abitanti), abbia un suo moderno, efficiente ed attrezzato ufficio postale. Tale istanza è fortemente sentita dalla intera popolazione, che più volte ha impegnato il proprio consiglio comunale a svolgere il più attivo interessamento presso i competenti organi ministeriali, per affrontare e risolvere tale grave deficienza di un servizio pubblico così importante come quello postelegrafico. (20798).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

RISPOSTA. — Allo scopo di dare una sede moderna ed efficiente ai servizi postelegrafonici di Squinzano, sono state da tempo iniziate attive ricerche per reperire idonei locali ovvero un'area su cui costruire un apposito edificio. A seguito di tali ricerche, alcuni cittadini dell'anzidetta località hanno fatto pervenire offerte di vendita di immobili da adattare a sede d'ufficio o da demolire per ricavarne l'area occorrente per la costruzione.

Quest'amministrazione però si è trovata nell'impossibilità di accogliere le proposte avanzate o per l'inidoneità dei locali offerti o per l'onere troppo elevato che avrebbe comportato il loro adattamento ad ufficio.

Attualmente è all'esame dei competenti organi ministeriali una pratica per l'acquisto di un suolo edificatorio, offerto ad un prezzo che è già stato ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale.

Nel caso che tale esame abbia esito favorevole si provvederà a disporre la progettazione del nuovo edificio.

Il Ministro: SPALLINO.

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga debbasi riconoscere il diritto all'indennità di alloggio, già concessa alle forze armate di polizia (carabinieri, guardia di finanza, guardia di pubblica sicurezza, guardia forestale, agenti di custodia) con legge 28 luglio 1961, n. 839, al personale della categoria portuali del C.E.M.M., che, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724, fa parte integrante della forza pubblica ed è preposta, in concorso con gli agenti di pubblica sicurezza, alla tutela della sicurezza delle persone nei porti e nelle rade, dove esercita funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa. (21220).

RISPOSTA. — L'indennità di alloggio viene corrisposta ai militari (ufficiali subalterni, sottufficiali e truppa) dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato in quanto secondo le norme che reggono gli ordinamenti dell'arma e dei corpi predetti l'amministrazione è tenuta a fornire l'alloggio ai rispettivi personali. Di qui il pagamento di un'indennità quando non viene fornito l'alloggio.

Tale situazione non si verifica nei riguardi del personale del C.E.M.M. appartenente alla categoria portuali.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BUSETTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali siano i motivi per cui, nonostante il fatto che ai primissimi giorni di dicembre sono state pubblicate le norme del regolamento relative all'applicazione della legge sul « piano verde », approvato dal Parlamento ben sei mesi or sono, i contadini non sono ancora posti nelle condizioni di presentare tutte le domande concernenti i benefici previsti dal predetto provvedimento per lo sviluppo delle aziende agricole.

L'interrogante fa presente al ministro che i contadini non solo non hanno ancora potuto prendere conoscenza della pubblicazione edita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, circa le norme regolamentari di applicazione del « piano verde », ma non hanno ancora ricevuto i moduli necessari per presentare le relative domande di contributi e di interventi previsti dallo stesso « piano verde ». (21464).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha tempestivamente provveduto a fornire i dipendenti ispettorati agrari e forestali dei moduli necessari per agevolare agli agricoltori interessati la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'accoglimento delle domande stesse da parte dei competenti uffici di questo Ministero è già in corso.

Il Ministro: RUMOR.

BUSETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — facendo seguito alle precedenti sollecitazioni circa l'insostenibile situazione che costringe professori incaricati dell'università di Padova a persistere nell'azione di sciopero per la giusta difesa del loro più elementare diritto (lo stipendio) e della loro dignità — se intenda porre riparo a questa ingiustizia con la massima urgenza e soddisfare le più che legittime rivendicazioni dei docenti di Padova. (21834).

RISPOSTA. — I due terzi dei provvedimenti ministeriali di nomina a professori incaricati dell'università di Padova per l'anno accademico 1961-62, furono, a suo tempo, registrati dalla Corte dei conti prima dell'inizio dell'anno accademico e, pertanto, agli interessati furono regolarmente corrisposti gli assegni col 27 novembre.

I rimanenti provvedimenti di nomina, inviati subito dopo agli organi di controllo, sono stati di recente tutti registrati e gli interessati

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

— ai quali, per altro, venivano corrisposti degli anticipi in attesa della registrazione — hanno ora riscosso le retribuzioni loro spettanti.

Il Ministro: GUI.

BUZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui non ha ritenuto di potersi avvalere dell'istituto del comando per utilizzare gli insegnanti elementari di ruolo, laureati e abilitati, per l'insegnamento nelle classi della scuola media e della scuola di avviamento professionale tanto più che, nella generalità delle province, i provveditori agli studi, essendo esaurite le graduatorie degli abilitati e laureati aspiranti all'incarico, hanno dovuto ricorrere, per coprire i numerosi posti vacanti o di nuova istituzione, a studenti universitari o a diplomati che non hanno alcuna specifica preparazione per l'insegnamento.

Ciò appare ancor più strano perché, contemporaneamente, risulta che il Ministero ha autorizzato il comando di insegnanti elementari di ruolo laureati per l'assistenza nei cosiddetti posti di teleascolto.

L'interrogante, in particolare, chiede se vi sia intenzione di provvedere per il prossimo anno scolastico e in che modo. (21524).

RISPOSTA. — Il Ministero non ha ritenuto, durante l'anno scolastico 1962, di avvalersi dell'istituto del comando per utilizzare gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati e laureati, nelle scuole secondarie di primo grado, per non privare le scuole elementari dei suoi elementi migliori.

Per esigenze del tutto particolari si è consentita l'utilizzazione, in casi del tutto eccezionali, degli insegnanti elementari nei posti d'ascolto televisivi che, come è noto, sono stati istituiti in centri e località sprovvisti di scuola per il completamento dell'obbligo e dai quali non è agevole l'accesso ai centri più vicini dove funzionano dette scuole.

Circa la possibilità di conferire incarichi e supplenze ad insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado si fa presente che essa è prevista dall'articolo 18-ter del disegno di legge sulla scuola media, nonché da una proposta di legge di iniziativa dei senatori Moneti ed altri, attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro: GUI.

CAMANGI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* —

Per sapere quali siano le ragioni per le quali la prefettura di Frosinone ritiene non applicabile la procedura espropriativa ai terreni occorrenti per la costruzione di asili infantili con l'intervento della Cassa ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 105, e ciò malgrado l'esplicito contenuto dell'articolo 13 della legge 18 luglio 1959, n. 555, e l'altrettanto esplicita istruzione contenuta alla pagina 8 dell'opuscolo edito in materia dalla Cassa per il Mezzogiorno nel 1960. (21538).

RISPOSTA. — Secondo assicurazioni fornite dalla stessa prefettura di Frosinone, non risulta che detta prefettura si sia mai pronunciata nel senso di ritenere inapplicabile la procedura espropriativa per la acquisizione di terreni atti alla costruzione di asili infantili, col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri di scuola, di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105 e dell'articolo 13 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Ciò premesso, occorre tuttavia riconoscere che in questo specifico settore di intervento, si sono incontrate notevoli difficoltà, di carattere soprattutto procedurale, giacché, contrariamente a quanto si era in un primo tempo ritenuto, la prevalente giurisprudenza ha affermato che il disposto di cui al secondo comma del citato articolo 13 della legge n. 555 — per il quale « la inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili nei programmi approvati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni » — non esime dall'obbligo di prefissare i termini di inizio e di compimento della espropriazione e dei lavori relativi all'opera, posto dall'articolo 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Orbene, poiché si è affermato che la indicazione di detti termini debba essere contenuta nelle determinazioni di questo Comitato con le quali si approvano i programmi per le opere in questione, e poiché le determinazioni sin qui al riguardo adottate sono prive della indicazione dei termini di cui trattasi, questo Comitato medesimo si è posto ora il problema di sanare la rilevata carenza, a causa della quale si sono determinati indugi e ritardi in quelle poche località in cui la indisponibilità di suolo adatto da parte dell'ente gestore ha reso necessario il ricorso alla procedura espropriativa.

Va, infine, rilevato che un più decisivo impulso nel settore di attività al quale si è

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

riferito l'interrogante, potrà essere impresso allorché sarà perfezionato il disegno di legge, già presentato alla Camera (atto n. 3069), concernente norme di modifica e di integrazione alle leggi recanti provvedimenti per il Mezzogiorno, il cui articolo 9 autorizza questo Comitato, in presenza di situazioni di particolare depressione, a disporre interventi anche nel settore della scuola materna.

Il Ministro: PASTORE.

CAPRARA. — *Al Ministro della sanità.* — Sul rifornimento idrico nel comune di Casalnuovo (Napoli), che sarebbe assicurato con l'acqua proveniente da pozzo semiartesiano, la quale ad un recente esame chimico si è rivelata come acqua dura di gradi francesi superiori, sia per la durezza totale che per quella permanente, ai limiti ammessi; sui provvedimenti urgenti da adottare per normalizzare la situazione e salvaguardare la pubblica salute. (20679).

RISPOSTA. — Il comune di Casalnuovo è approvvigionato dall'acquedotto del Serino, ma il quantitativo di acqua assegnato è insufficiente al fabbisogno della popolazione.

Al fine di aumentare la dotazione idrica, l'amministrazione comunale, nel gennaio 1961, ha preso in uso, per temporanea cessione da parte dell'acquedotto di Napoli, il pozzo denominato 9-C situato in località Carmignano della contrada Licignano.

Il pozzo, profondo metri 61, è provvisto di un'elettropompa della portata di 300 litri al minuto primo, ed in considerazione della sua ubicazione è stato destinato alla alimentazione del settore della rete idrica compreso nella contrada Licignano, la cui popolazione è di circa 4.500 abitanti.

Ripetuti esami batteriologici dell'acqua hanno dato esito favorevole; gli esami chimici hanno messo in evidenza una durezza totale sui 44 gradi francesi, per cui il comune ha provveduto alla fornitura di un impianto di addolcimento a zeolite a scambio ionico della ditta S.A.T.A. di Roma. Tale apparecchio, unitamente ad un regolatore di pressione, è entrato in funzione nella scorsa estate.

A seguito di controlli praticati dal laboratorio provinciale fu richiesta una revisione dell'impianto da parte di tecnici della ditta. Da tale revisione, eseguita recentemente, è emerso che i difetti di funzionamento dovevano imputarsi ad una sproporzione fra la

quantità di resina contenuta nel filtro ed il volume orario dell'acqua filtrata, maggiore di quello preventivamente calcolato.

Per tale motivo sarebbe stata necessaria la rigenerazione del filtro mediante soluzione di cloruro di sodio ad intervalli molto ravvicinati; si è convenuto pertanto fra il rappresentante della ditta ed il comune, di aumentare la quantità di resina nel filtro in modo da ottenere un soddisfacente rendimento anche con rigenerazioni meno frequenti e in modo da rendere quindi più agevole il governo dell'impianto.

Si assicura che l'ufficio del medico provinciale di Napoli ed il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi non mancheranno di esercitare una costante vigilanza sul funzionamento dell'impianto.

Il Ministro: JERVOLINO.

CARRASSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia stato emesso il decreto di costituzione di riserva di caccia in una vasta zona del comune di Magliano Sabino (Rieti) su domanda di tale Moretti Giovanni presentata il 16 maggio 1961.

L'interrogante desidera sapere se, a prescindere dagli adempimenti formali, il Ministero si sia effettivamente accertato che la riserva stessa non arrechi danni all'agricoltura della zona composta per 700 ettari almeno, su 807 di terreni seminativi.

L'interrogante desidera rilevare che il consenso dei proprietari della zona non costituisce elemento sufficiente di giudizio, sia perchè trattasi in parte di proprietari notoriamente assenteisti dal processo produttivo, sia perchè in nessun caso è stato sentito il parere dei rispettivi coloni o affittuari del tutto ostili alla riserva stessa. Inoltre, lo stesso parere del comitato provinciale della caccia di cui fa parte il rappresentante dell'ispettorato agrario, potrebbe essere stato dato con una frettezza eccessiva (dieci giorni dopo la presentazione della domanda) e con conseguente sottovalutazione dei danni alla produzione agricola, le cui già gravi difficoltà ben altrimenti debbono essere fronteggiate.

L'interrogante desidera perciò sapere se il ministro intenda — qualora fosse già stato emesso — revocare il relativo decreto. (21610).

RISPOSTA. — La concessione della riserva di caccia nel territorio del comune di Magliano Sabino, della superficie di 807 ettari, è stata disposta, con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1961, ai sensi dell'articolo 60 del testo

unico delle disposizioni sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Il provvedimento di concessione è stato emanato su parere favorevole del comitato provinciale della caccia, del quale fanno anche parte il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, un rappresentante dei coltivatori diretti ed un rappresentante dell'associazione agricoltori nonché del presidente della giunta provinciale e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. È perciò da presumere che gli interessi dell'agricoltura siano stati ben considerati.

Il fatto, poi, che il comprensorio della riserva sia costituito anche da terreni seminativi non può che confermare l'idoneità dell'ambiente prescelto, essendo risaputo che, per essere favorevole alla sosta ed alla riproduzione della selvaggina, l'*habitat* deve essere rappresentato, per gran parte, proprio da terreni seminativi.

Non si comprende, ad ogni modo, l'ostilità dei coloni e degli affittuari, ove si consideri che ben più gravi danni subiscono le colture agrarie da parte dei cacciatori che si riversano nei terreni liberi alla caccia rispetto a quelli che in una riserva possono essere prodotti dalla selvaggina e che, per altro, vengono risarciti dal concessionario della riserva stessa.

Il Ministro: RUMOR.

CAVAZZINI E MERLIN ANGELINA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto codesto Ministero a sospendere il finanziamento delle opere pubbliche del centro urbano del comune di Papozze (Rovigo) nella gola del Po, ma trasferite nella nuova area, predisposta dall'ufficio del genio civile di Rovigo.

Il centro abitato del comune di Papozze, dove si trovano municipio, scuole, locali pubblici negozi e botteghe artigiane, sorge in gola del Po e si trova pertanto senza difesa ed esposto a tutte le minacce di piena del fiume.

Con decreto interministeriale del 14 gennaio 1956 è stato deciso il trasferimento del centro urbano di questo comune, in zona protetta a riparo dall'argine maestro.

In base al piano di trasferimento nella nuova area dove dovrà sorgere il centro urbano di Papozze, sin dal 1958 l'ufficio del genio civile di Rovigo, ha eseguito un piano di lavori e cioè sistemazione e livellamento

del terreno, costruzione di strade asfaltate e fognatura.

Da allora e precisamente dal 1959 i lavori non sono stati più ripresi per mancanza di finanziamenti e di conseguenza, per l'abbandono in cui sono state lasciate, le strade incominciano ad andare in rovina.

Nell'area dove dovrà sorgere il nuovo centro urbano mancano tutt'ora i principali e indispensabili servizi, quali acqua, luce, collegamenti stradali e completamento della rete della fognatura.

Trascinandosi da molto tempo tale stato di cose, molti proprietari di case da abbattere ed abbattute sono già emigrati, o si apprestano ad emigrare, in cerca di una sistemazione, con grave danno, nella già molto depressa economia del comune.

Gli interroganti, nel protestare per tale trattamento, non conforme agli urgenti bisogni della popolazione messa più volte a dura prova dalle numerose alluvioni, chiedono altresì una integrazione di fondi nel corrente esercizio finanziario sufficienti all'esecuzione delle opere pubbliche indispensabili per completare il trasferimento del centro urbano del comune di Papozze. (19787).

RISPOSTA. — Per il trasferimento dell'abitato di Papozze, disposto con decreto ministeriale 14 gennaio 1956, sono stati già eseguiti lavori per 130 milioni di lire, inerenti alla rete delle fognature e delle strade del nuovo centro.

Poiché i fondi messi a disposizione del provveditorato alle opere pubbliche di Venezia a carico dello stanziamento autorizzato dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, non consentono di completare i lavori occorrenti, per i quali occorrerebbe ancora la spesa di lire 500 milioni, è stata prospettata al Ministero del tesoro la necessità di autorizzare una apposita integrazione di fondi.

Il Ministro: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere le ragioni per le quali il comune di Lienna (Como) non riesce ad ottenere l'istituzione in esso di una farmacia od almeno di un armadio farmaceutico. (17759).

RISPOSTA. — La richiesta per la istituzione di una farmacia nel comune di Lienna è stata esaminata e discussa ampiamente in occasione della compilazione dell'attuale pianta

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

organica delle farmacie nella provincia di Como.

In particolare i compilatori di essa sono stati indotti a respingere la richiesta non soltanto per la mancanza dei presupposti tecnici ed economici, ma anche per le seguenti considerazioni:

1) La sede farmaceutica di Lienna figurava nella pianta organica del 1940, ma non venne mai coperta, la qual cosa sta a dimostrare che non si era mai rivelata, in pratica, l'effettiva necessità dell'apertura di una farmacia.

2) La popolazione complessiva del comune, distribuita in varie piccole frazioni, è costituita da 1159 abitanti, di cui oltre un terzo svolge la propria attività lavorativa presso stabilimenti industriali siti in comuni vicini e in particolare a Mandello del Lario, forniti di farmacia.

Si è fatto presente al comune di Lienna che la richiesta di istituzione della sede farmaceutica potrà essere ripresa in esame non appena sarà possibile provvedere alla revisione delle piante organiche delle farmacie, a meno che l'amministrazione comunale non voglia avvalersi del disposto dell'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 563 per istituire una farmacia a gestione municipalizzata.

Tale soluzione, tuttavia, è stata respinta in quanto ritenuta troppo onerosa e laboriosa, come è stata altresì respinta l'istituzione di un armadio farmaceutico, la cui spesa non può essere sopportata dal bilancio del comune.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se creda di dover concedere congrui aiuti ai laboriosi agricoltori di Isernia, Acquaviva di Isernia e Macchia d'Isernia (Campobasso), gravemente danneggiati dalle alluvioni dei giorni scorsi. (20911).

RISPOSTA. — L'ispettorato agrario di Campobasso ha riferito che le piogge cadute nel territorio del comune di Isernia alla fine di ottobre e nei primi giorni di novembre del 1961 hanno causato straripamenti dei corsi d'acqua Cavaliere, Longano, Carpino e Sordo e la conseguente inondazione delle zone da essi attraversate. Ciononostante, i danni sono stati di lieve entità, dato il rapido prosciugamento dei terreni.

Nel territorio di Acquaviva di Isernia e Macchia d'Isernia, data la giacitura del terreno in pendio, si sono avuti erosioni e dila-

gamenti, nonché trasporto di materiale terroso e sassoso con riempimento dei fossi di sgrondo. I danni al terreno e alle colture in atto sono stati di poco rilievo, in quanto la normale attività dei coltivatori interessati ha consentito un facile ripristino delle colture, favorito anche dal buon andamento atmosferico, verificatosi durante l'ultimo scorcio del mese di novembre.

Data la lieve entità dei danni, non si ravvisa la necessità di particolari interventi a favore degli agricoltori colpiti, i quali possono far fronte alla situazione ricorrendo alle normali provvidenze creditizie previste dalla legislazione vigente e consistenti in prestiti agrari di esercizio, a tasso non elevato, per le necessità di conduzione e dotazione aziendale, e in mutui o in finanziamenti di favore, per la sistemazione dei terreni e per il ripristino delle opere e degli impianti arborei e arbustivi eventualmente distrutti o danneggiati.

I predetti agricoltori possono anche fruire, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato, nelle misure ivi previste, negli interessi su nuovi prestiti di esercizio che saranno loro concessi, con proprie disponibilità, dagli istituti ed enti che esercitano il credito agrario. Si ricorda, in proposito, che per la concessione di tale concorso dello Stato, alla provincia di Campobasso è stata riservata la somma di 17.446.000 lire, che consente di sussidiare operazioni di nuovi prestiti agrari di esercizio per l'importo di oltre 470 milioni di lire.

Ai coltivatori danneggiati sarà poi accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, nella corrente annata agraria, la provincia di Campobasso ha beneficiato della somma di 172.100.000 lire.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in Sepino (Campobasso) degli edifici scolastici previsti nelle contrade Guadocavalli, Cantoni, Redealto e Colle Marraco. Almeno quello di contrada Guadocavalli dovrebbe essere costruito subito; la popolazione ansiosamente lo attende. (21708).

RISPOSTA. — Le istanze prodotte dal comune di Sepino intese ad ottenere il contri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

buto dello Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione degli edifici scolastici nelle contrade Guadocavalli, Cantoni, Redealto e Colle Marraco sono state incluse nella graduatoria predisposta dal provveditorato agli studi di Campobasso per le opere da finanziarsi nell'esercizio 1961-62.

Esse, pertanto, saranno prese in esame in sede di formulazione dei relativi programmi per opere di edilizia scolastica da predisporre d'intesa tra questo Ministero e quello della pubblica istruzione.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali da oltre un anno la frazione Foresta del comune di Cerro al Volturno (Campobasso) non è più servita dal servizio pubblico di autocorriera istituito sulla linea Montenero-Valcocchiara-Cerro al Volturno. (21828).

RISPOSTA. — Il disciplinare di concessione dell'autolinea Montenero-Valcocchiara-Cerro al Volturno-Acquaviva d'Isernia-Castel di Sangro, gestita dalla ditta Spada Aldo, non prevede il passaggio per la frazione Foresta del comune di Cerro al Volturno.

Assicuro, comunque, che il competente ispettorato compartimentale M.C.T.C. per l'Abruzzo e Molise, provvederà senz'altro ad autorizzare il collegamento della frazione Foresta, appena la strada di accesso al centro abitato sarà resa transitabile.

Il Ministro: MATTARELLA.

COVELLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se, nella determinazione dei ribassi apportati di recente a notevoli gruppi di specialità farmaceutiche, sia stata tenuta presente l'esigenza di equiparare i prezzi delle specialità aventi la stessa composizione e confezione o se, come pare, il ribasso sia stato applicato solo con una incidenza percentuale di sconto sui prezzi di etichetta originari, senza tenere conto delle notevoli differenze tra questi esistenti per i vari momenti, nei quali avvenne la registrazione di ciascuna di esse.

L'interrogante si permette far presente che il mancato adeguamento dei prezzi di tutte le specialità a pari composizione e confezione, oltre a determinare una grave discriminazione nella economia delle varie ditte, apporterebbe danno all'economia dell'assistenza farmaceutica, sia privata sia mutualistica, in quanto

favorirebbe la diffusione dei prodotti a prezzo più alto per la maggiore disponibilità di utili a questi consentita. (18787).

RISPOSTA. — I provvedimenti di riduzione dei prezzi di numerose specialità medicinali sono stati proposti da questo Ministero sulla base di valutazioni medie dei complessi fattori che concorrono alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico di una specialità medicinale, non esclusa la data di autorizzazione al commercio della specialità stessa (in rapporto a tale data è stata infatti operata una differenziazione nelle percentuali di riduzione).

Nella specie, inoltre, si è trattato di specialità medicinali prevalentemente costituite da più farmaci associati fra loro e quindi, dato il sistema seguito e l'ampia gamma di composizioni e di confezioni, sarebbe stato problematico per non dire pressoché impossibile effettuare un confronto diretto dei prezzi.

Tuttavia si può assicurare che questa amministrazione non è insensibile all'invocata necessità di adeguare i prezzi di tutte le specialità medicinali di identica composizione e confezione, tenendone conto, per quanto possibile, in relazione alle particolari esigenze messe in evidenza dall'interrogazione.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga, con l'urgenza che il caso richiede, provvedere al finanziamento dei lavori per la ricostruzione degli argini del fiume Nestore, crollati sotto l'impeto delle piene del settembre 1960, in vari punti, con particolare riferimento al tratto Piegaro-Tavernelle (Perugia).

Detto fiume in questi ultimi tempi minaccia gli abitanti di Macerata e Tavernelle. La gravità della minaccia è stata riconosciuta dalle autorità del luogo e dallo stesso genio civile di Perugia, nella persona del titolare dell'ufficio, recatosi sul luogo su richiesta urgente della prefettura di Perugia il giorno 30 dicembre 1961.

Le piene del fiume di questi ultimi giorni inoltre hanno asportato anche l'acquedotto del comune di Panicale, lasciando senza acqua potabile l'intero comune. (21815).

RISPOSTA. — Per l'esecuzione dei lavori urgenti, resi necessari dai danni causati dalle piene del torrente Nestore ed in particolare nel tratto Piegaro-Tavernelle, questo Ministero

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

ha già disposto accreditamenti a favore del provveditorato alle opere pubbliche di Perugia per una somma complessiva di lire 12.750.000 allo scopo di provvedere ad interventi di pronto soccorso in base al decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Con la predetta somma sono in corso di esecuzione lavori interessanti il ripristino sia dell'acquedotto di Panicale, ammontante a lire 750 mila, sia degli argini del torrente predetto presso Tavernelle, per lire 1.500.000, sia della passerella occorrente per consentire il transito provvisorio presso la frazione Ierna in comune di Panicale con una spesa di lire 10.500.000.

Il Ministro: SULLO.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se alle famiglie dei 13 aviatori

dell'aeronautica militare italiana, trucidati nel Congo, sia stata liquidata la pensione privilegiata di guerra ovvero quella privilegiata ordinaria.

In quest'ultimo caso, l'interrogante chiede di conoscere l'importo mensile delle pensioni liquidate agli aventi diritto con l'indicazione, per ciascuno di essi, del nominativo e del grado di parentela con il dante causa. (21426).

RISPOSTA. — Alle famiglie degli aviatori italiani caduti a Kindu è stata liquidata pensione provvisoria privilegiata ordinaria nella considerazione che, nel caso, detto trattamento risultava di massima e nel complesso più favorevole della pensione privilegiata di guerra.

Gli importi liquidati, corrispondenti a quelli della pensione definitiva, risultano dal prospetto che segue.

Dante causa	Beneficiari	Importo netto mensile
maggiore pilota <i>Parmeggiani Amedeo</i>	vedova con 2 figli	lire 82.502
capitano pilota <i>Gonelli Giorgio</i>	» » 3 »	» 57.300
tenente del corpo sanitario ausiliario <i>Remotti Francesco</i>	» » 3 »	» 51.287
maresciallo motorista <i>Di Giovanni Filippo</i>	» » 2 »	» 38.654
maresciallo motorista <i>Quadrumanì Nazzareno</i>	» » 1 »	» 33.123
sergente maggiore <i>Fabi Armando</i>	» » 1 »	» 29.355
sergente maggiore <i>Possenti Silvestro</i>	» » 1 »	» 25.436
sergente <i>Marcacci Martano</i>	» » 1 »	» 24.330
sergente <i>Mamone Antonio</i>	» » 1 »	» 19.322

Per quanto concerne i sottotenenti De Luca Onorio e Garbati Giulio, il sergente maggiore Stigliani Nicola e il sergente Paga Francesco, i quali hanno lasciato solo i genitori, il riconoscimento in favore di questi ultimi del diritto a pensione è subordinato al risultato degli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni stabilite dalle leggi in materia.

A tutte le famiglie degli aviatori caduti, a parte adeguate provvidenze di immediato soccorso morale e materiale, è stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico, nell'importo di lire 5.200.000 per ciascuna.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali

non è stato ancora provveduto a liquidare la pensione ordinaria alla insegnante di matematica signora Messina Giuseppa in Leggio, dispensata dal servizio, con dispaccio del 15 aprile 1961, n. 6897, dell'ispettorato per la istruzione inferiore di secondo grado, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629. (21696).

RISPOSTA. — Il provvedimento di cessazione dal servizio della professoressa Leggio Messina Giuseppa ha potuto essere perfezionato solo di recente.

Infatti, la predetta insegnante non è stata collocata a riposo per limiti di età o per dimissioni volontarie, o per motivi di salute, ma per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

inidoneità didattica, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

La particolare procedura richiesta dalla citata disposizione di legge, non ha consentito di emettere il provvedimento con anticipo rispetto alla decorrenza della cessazione, come avviene nei normali decreti di collocamento a riposo.

Il provvedimento di dispensa è stato così registrato alla Corte dei conti solo in data 31 ottobre 1961 ma è ancora in corso di registrazione il decreto ministeriale 11 gennaio 1962, con il quale, in relazione anche ad un ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato proposto dall'interessata è stata rettificata la decorrenza della dispensa dal servizio, che resta stabilita dal 6 maggio 1961.

Questo Ministero si è trovato perciò nell'impossibilità di dar corso agli atti occorrenti, per la liquidazione della pensione e potrà provvedere in merito solo dopo che sarà stato registrato alla Corte dei conti il suddetto decreto ministeriale dell'11 gennaio 1962.

Non è stato neanche possibile concedere alla professoressa Leggio una pensione provvisoria, poiché la predetta insegnante è stata immessa nei ruoli speciali transitori con decorrenza 1° ottobre 1951 e quindi ha prestato meno di dieci anni di servizio di ruolo.

Tenuto conto, tuttavia, che non può ancora provvedersi alla liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo e considerato che la professoressa Leggio ha prestato un lungo periodo di servizio non di ruolo del quale ha chiesto il riscatto e che le permetterà di raggiungere il diritto alla pensione, questo Ministero è venuto nella determinazione di concedere un trattamento provvisorio che avrà decorrenza dal 1° settembre 1961, avendo l'interessata percepito gli interi assegni di attività fino al 31 agosto dello stesso anno.

Il Ministro: GUI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, per ragioni di equità, ritenga opportuno prendere l'iniziativa di un provvedimento che possa consentire la immissione nei ruoli ordinari degli insegnanti di scuole medie stabilizzati « seidecimisti », con l'abilitazione conseguita in seguito ad esame di Stato, analogamente a quanto è stato concesso agli insegnanti stabilizzati « seidecimisti » ex combattenti. (21909).

RISPOSTA. — La legge 28 luglio 1961, n. 831, ha voluto sistemare in ruolo numerose cate-

gorie di insegnanti, che si erano sottoposti ad una prova di concorso-esame di Stato, ma ha voluto anche garantire gli interessi della scuola, richiedendo che tali insegnanti avessero conseguito nella prova d'esame una valutazione apprezzabile (idoneità o sette decimi), cioè appena superiore al punteggio minimo sei decimi necessario per ottenere un esito positivo.

È vero che la stessa legge, disponendo la sistemazione in ruolo degli ex combattenti e assimilati, si è limitata a richiedere il possesso di una abilitazione comunque conseguita, quindi anche con la votazione minima, ma è anche vero che ciò è stato suggerito, secondo una inveterata consuetudine legislativa, da un motivo particolarissimo quale il riconoscimento dei meriti acquisiti da tali categorie di persone verso lo Stato e degli impedimenti che esse hanno trovato durante il corso dei loro studi proprio a causa della particolare situazione determinatasi a seguito degli eventi politici e bellici.

Il Ministro: GUI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie sull'esposto e la documentazione del professor Giuseppe Boldino del liceo di Ischia (Napoli), spediti per raccomandata il 27 luglio 1955 al Ministero della pubblica istruzione.

Nei detti documenti, il Boldino denunciava le manipolazioni da parte del proprio preside (come risulta da documenti inoppugnabili) delle qualifiche annuali, fino al punto da fare retrocedere il professor Boldino dal liceo alla scuola media, offendendo così la dignità di un docente, il prestigio d'un sacerdote, il decoro d'una famiglia.

L'esposto del Boldino, per le interferenze di persone interessate, malgrado i solleciti dell'interessato, è sempre rimasto senza risposta. (19864).

RISPOSTA. — L'esposto prodotto dal professor Giuseppe Boldino nel marzo del 1955, fu preso in attento esame dal Ministero, senza alcuna interferenza di persone interessate.

L'esposto era sostanzialmente inteso ad ottenere la revisione delle note di qualifica attribuite al docente in parola negli anni precedenti, quando questi prestava servizio di supplenza presso il liceo di Ischia.

Com'è noto all'interrogante, avverso la qualifica dei professori non di ruolo è ammesso — ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e della circolare ministeriale del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

26 novembre 1948 n. 4755 — ricorso gerarchico al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva.

Poiché tale ricorso non fu prodotto dal professor Boldino, il Ministero non ritenne di poter adottare alcun provvedimento in merito all'esposto di cui trattasi.

Il Ministro: GUI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se, nel quadro delle leggi in vigore intese a reprimere le frodi in campo alimentare e tutelare la buona fede pubblica, è consentito alla ditta Zuegg di Lana d'Adige (Bolzano) propagandare e vendere come « alimento » una marmellata, non rispondente, per altro, neanche alle norme minime stabilite dalla legge, in quanto contiene, in media, appena il 21-22 per cento di frutta anziché il 45 per cento come prescritto, ed il resto è costituito da sciroppo acquoso gelatinizzato con pectina.

In caso affermativo, se ritenga disporre per la denuncia all'autorità giudiziaria di tale ditta per frode in commercio e per la inosservanza delle disposizioni in materia di produzione e vendita dei prodotti conservati. (20493).

RISPOSTA. — Il « fruttaviva » prodotto dalla ditta Zuegg di Lana d'Adige è una conserva di frutta, e come tale un alimento; essa viene fabbricata con frutta fresca senza alcun processo intermedio di conservazione delle polpe, e cioè senza cottura e relativa ebollizione ed evaporazione, ma con la semplice pastorizzazione delle miscele di frutta fresca e zucchero, quest'ultimo nella percentuale del 60 per cento, come prescritto dalla legge e con aggiunta di pectina, anche questa permessa dalla legge, per ottenere la gelificazione.

Da parte del medico provinciale di Bolzano sono stati eseguiti ripetuti sopralluoghi non preannunziati nello stabilimento di fabbricazione del prodotto in questione senza poter riscontrare inconvenienti di carattere igienico nel corso della lavorazione.

Il laboratorio chimico provinciale, inoltre, ha prelevato e continua a prelevare periodicamente e saltuariamente campioni dei prodotti fabbricati dalla ditta Zuegg, compreso il « fruttaviva », senza aver potuto riscontrare all'analisi elementi di difformità delle leggi vigenti atti a giustificare la denuncia della ditta alla autorità giudiziaria.

Anche l'Istituto nazionale delle conserve alimentari, che fra i compiti di istituto ha quello del controllo sulle imprese produttrici

di tali alimenti, non ha mancato di intensificare in questi ultimi tempi la vigilanza sullo stabilimento Zuegg senza aver potuto rilevare nei campioni prelevati le carenze lamentate.

Il Ministro: JERVOLINO.

DANIELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ritenga necessario eliminare gli inconvenienti cui dà luogo il treno R-52, che, partendo da Roma alle 13,30, impiega ben nove ore per raggiungere Lecce.

Pur essendo considerato un rapido, infatti, tale treno svolge in realtà le funzioni di un normale treno diretto o direttissimo per la effettuazione di numerose fermate intermedie fra le stazioni principali, per cui: o queste fermate vengono eliminate, come sarebbe auspicabile per il più celere collegamento di Roma con le Puglie, o, ove ciò non si volesse o non si potesse fare, si dovrebbe almeno, lasciando la durata del percorso, togliere al treno R-52 la qualifica di rapido, che importa un notevole e del tutto ingiustificato aumento nel costo del biglietto di viaggio (lire 2.170 per la prima classe e lire 1.210 per la seconda classe. (21951).

RISPOSTA. — Premesso che la velocità commerciale del treno R-55 (e non R-52 come erroneamente indicato) tra Roma e Lecce è di circa 72 chilometri orari e non può considerarsi scarsa anche per un treno classificato rapido, tenuto conto della lunghezza del percorso (645 chilometri di cui oltre 300, con alcuni tratti acclivi, su linea a semplice binario e quindi con vincoli di circolazione imposti dai treni incrocianti), si deve far presente che è stata già disposta, in relazione al miglioramento degli impianti sulla Caserta-Foggia, la soppressione, col nuovo orario 27 maggio 1962, di alcune fermate di servizio del treno stesso, il che consentirà una riduzione sia pure limitata dell'attuale percorrenza.

Inoltre, è in corso d'esame anche la eventuale possibilità di una riduzione del numero delle fermate intermedie per servizio pubblico, ma una decisione in tale senso potrà aversi solamente dopo che le camere di commercio competenti, opportunamente interessate, si saranno espresse sull'opportunità o meno di attuare il provvedimento.

Il Ministro: MATTARELLA.

DANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione per il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

« piano verde » intenda dare disposizioni perché gli uffici periferici, nei limiti delle loro competenze, siano autorizzati a ricevere le domande per i provvedimenti migliorativi.

Tale disposizione sembra più necessaria, ove si consideri che, con l'inizio della stagione delle colture, gli agricoltori avevano predisposto i loro piani migliorativi aziendali che, invece, per il ritardo nell'attuazione della legge, vedono ulteriormente differiti. (19949).

RISPOSTA. — Questo Ministero, subito dopo l'emanazione del decreto ministeriale 28 novembre 1961, con il quale sono state impartite le direttive annuali per l'attuazione degli interventi previsti nell'articolo 2 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ha autorizzato i dipendenti ispettorati agrari e forestali ad accettare le domande presentate dagli agricoltori per ottenere la concessione delle provvidenze previste dalla legge stessa.

Nel contempo, si è provveduto al riparto degli stanziamenti disposti dalla legge.

Il Ministro: RUMOR.

DANTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere — da ciascuno per la parte di sua competenza — se e come intendano intervenire per assicurare il collegamento, con il mare, dei due laghi di Ganzirri (Messina).

I relativi canali sono ostruiti, privi di una manutenzione che ne assicuri il normale funzionamento. Il canale cosiddetto Degli Inglesi, che unisce il lago piccolo al Tirreno, recentemente costruito, a pochi mesi dalla fine dei lavori si è insabbiato perché mancante di una qualsiasi protezione al largo.

La deficiente circolazione e la mancanza di apporto di acqua nuova dal mare sono causa di allarmanti fenomeni di asfissia di ogni forma di vita, che rovina il patrimonio ittico dei laghi e distrugge la coltivazione dei molluschi con severo pregiudizio dei mulluschicoltori della zona (21726).

RISPOSTA. — Per la bonifica dei laghi di Ganzirri e Faro — classificati comprensori di bonifica di seconda categoria — l'assessorato dell'agricoltura e delle foreste della regione siciliana, nella cui competenza ricadono i lavori necessari, ha determinato in lire 226 milioni le opere da eseguirsi, fra le quali quelle relative alla riapertura del canale Degli Inglesi e alla sistemazione del canalone sboccante nel mar Jonio.

Di tali lavori sono stati eseguiti a cura del predetto assessorato, quelli per la sistemazione del canalone e quelli per la riapertura del canale Degli Inglesi che mette in comunicazione il lago di Faro con il mar Tirreno.

A seguito della mareggiata del febbraio del 1961, che ha provocato un esteso interramento del canale Degli Inglesi, è stato redatto un progetto dell'importo di lire 25 milioni per il completamento delle opere di difesa dal mare.

Tale progetto, sul quale gli uffici tecnici di questa amministrazione hanno già espresso parere favorevole, è stato rimesso all'assessorato dell'agricoltura e delle foreste per i provvedimenti di propria competenza.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

DELFINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia di due casi di tifo petecchiale che sarebbero stati riscontrati nella città di Pescara ed i relativi provvedimenti igienici e sanitari che sono stati adottati e si intendono adottare per impedire il possibile insorgere di una epidemia. (20821).

RISPOSTA. — Il giorno 7 novembre 1961 vennero ricoverati presso l'ospedale civile di Pescara una donna di 48 anni e il figlio della stessa, di anni 8, ambedue in preda a febbre elevata ed a malessere generale.

I primi accertamenti clinici, effettuati dai sanitari dell'ospedale, fecero orientare la diagnosi, da parte degli stessi, verso una forma sospetta di dermatite, soprattutto per la presenza di manifestazioni esantematiche, per il notevole tumore di milza e per il reperimento di qualche pidocchio sul corpo del bambino.

I due pazienti abitavano in un vecchio fabbricato facente parte del complesso di una ex caserma abbandonata dai militari ed occupata abusivamente da un numero notevole di famiglie sprovviste di alloggio.

Gli ammalati furono immediatamente sottoposti a bonifica ed a rigoroso isolamento, mentre il medico provinciale, subito informato, provvide ad adottare, con l'urgenza che il caso richiedeva, tutti quei provvedimenti profilattici necessari per la salvaguardia della popolazione e che le norme vigenti, sia nazionali che internazionali, esigono anche in caso di semplice sospetto di dermatite.

Tutti gli abitanti del fabbricato, sottoposti immediatamente ad una visita sanitaria e riscontrati in buona salute, furono trattati con D.D.T. in polvere e tenuti sotto continua sor-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

veglianza sanitaria. Venne effettuata la disinfezione e la disinfestazione di tutti gli ambienti, degli effetti lettereci e della biancheria con D.D.T. liquido e in polvere e fu provveduto a bruciare gli scarsi effetti lettereci appartenenti ai due ammalati.

Gli esami di laboratorio, praticati presso l'ospedale civile, dettero il seguente risultato: prova dell'agglutinazione (*Weil-Felix*) negativa per ambedue i pazienti e reazione di *Widal* chiaramente positiva soltanto per la madre.

Da parte dell'ufficio del medico provinciale venne intanto accertato che i due ammalati non si erano mai allontanati dall'abitua residenza né avevano avuto contatti con persone provenienti dall'estero. D'altra parte il riscontro di un caso di febbre tifoide verificatosi soltanto alcuni giorni prima a carico di un familiare degli infermi faceva piuttosto orientare la diagnosi verso quest'ultima forma morbosa.

Il medico provinciale provvide quindi ad inviare i campioni di siero di sangue dei due pazienti all'Istituto superiore di sanità per un controllo e per un definitivo giudizio diagnostico.

I primi risultati, successivamente confermati, dimostrano trattarsi di una forma ipertossica di infezione tifoidea (reazione *Widal* positiva) anziché di una forma dermatifica (reazione *Weil-Felix* negativa).

Vennero perciò adottati tutti quei provvedimenti profilattici atti a circoscrivere la eventuale diffusione dell'infezione tifoidea e nessun altro caso di malattia è stato in seguito segnalato.

Il Ministro: JERVOLINO.

DEL GIUDICE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere se — in considerazione del fatto ormai accertato ed inconfutabile che l'industria delle bevande gassate, medie e piccole aziende, non è ancora riuscita ad attrezzarsi per la conservazione con idonei mezzi fisici, né potrebbe farlo rapidamente poiché la stessa potenzialità dell'industria produttrice degli impianti *ad hoc* non sarebbe tale da soddisfare la domanda delle aziende che nel giro di alcuni anni — ravvisino l'opportunità di provvedere al più presto alla proroga del consentimento all'impiego del benzoato di soda e suoi sali nella conservazione delle bevande analcoliche a base di succo naturale di frutta.

Si chiede inoltre di conoscere se i ministri si rendano conto che durante il periodo di

tolleranza all'impiego dell'antifermentativo di cui sopra e dei suoi sali, nella conservazione di bevande gassate a base di succo naturale di frutta, la grande massa delle piccole e medie aziende, non ha provveduto ad attrezzarsi anzitutto perché l'industria non aveva ancora risolto sufficientemente il problema della costruzione di piccoli impianti per la stabilizzazione con procedimenti fisici che non presentassero inconvenienti di carattere tecnico e fossero economicamente accessibili, ma anche perché la possibilità di produrre bevande di imitazione della aranciata e della limonata, con la colorazione tradizionale di questo prodotto, consentiva alle medie e piccole aziende di pensare che, qualora la tolleranza non fosse stata mantenuta, esse avrebbero potuto trasferirsi facilmente alla fabbricazione di questi prodotti di imitazione.

L'approvazione della recente legge di cui è primo firmatario l'interrogante, che vieta la colorazione di questi prodotti di imitazione, toglie questa possibilità — diciamo così — di ripiego alle piccole e medie aziende che non potendosi da un lato attrezzare prontamente per la pastorizzazione del prodotto a base di succo naturale, sarebbero costrette a spostare la propria produzione verso il prodotto che allontanerebbero completamente il gusto del consumatore dalla classica aranciata, dalla limonata e dalle altre bevande a base di succo con evidenti, incalcolabili danni della frutticoltura nazionale e frustrando, quindi, lo scopo che il recente provvedimento di legge intendeva perseguire.

Non si dimentichi al riguardo che il gusto del consumatore può essere fortemente influenzato dalla presenza sul mercato di nuovi prodotti così come è avvenuto per la *Coca Cola*, all'inizio assolutamente non accetto dal mercato italiano e poi largamente introdotto e diffuso.

L'interrogante, nel rinnovare la richiesta di una proroga di due o tre anni tale da consentire l'impiego del benzoato di soda e dei suoi sali nella stabilizzazione delle bevande analcoliche a base di succo naturale di frutta, chiede ai ministri interrogativi se ravvisino l'opportunità di provvedervi con urgenza prima che l'attuale periodo di tolleranza abbia a scadere. (19037).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha predisposto uno schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la proroga sino al 15 agosto 1963 della norma dell'articolo 39 del regolamento 19 maggio 1958, n. 719, che consente l'impiego dei derivati dall'acido ben-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

zoico nella preparazione di acque gassate a base di succo naturale di frutta.

Poiché il suddetto provvedimento deve essere emanato con le medesime forme adottate per il regolamento, sono stati richiesti in proposito i pareri delle amministrazioni interessate. Non appena saranno pervenute le relative adesioni, lo schema sarà trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Si assicura tuttavia che è stata diramata frattanto ai medici provinciali una circolare perché sia sospesa l'applicazione dell'articolo 9 del suindicato regolamento.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

DE MICHELI VITTURI E GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano al sollecito pagamento delle indennità di esame per le sessioni estiva ed autunnale, agli insegnanti di numerose scuole e come ritenga di poter giustificare l'ormai puntuale ripetersi di tali gravi inconvenienti. (19981).

RISPOSTA. — Il Ministero ha già da tempo accreditato i fondi ai provveditori agli studi per il pagamento delle predette indennità, sia per gli esami di Stato, sia per gli esami interni.

Per quanto concerne, tuttavia, gli esami di Stato, restano ancora da effettuare accreditamenti ad alcuni provveditori agli studi, per somme relativamente modeste, essendosi verificata un'insufficienza dei fondi già accreditati a seguito degli aumenti delle indennità di missione stabiliti con recente legge (15 aprile 1961, n. 291).

Per poter provvedere all'esaurimento totale delle richieste degli uffici interessati, si attende tuttora la concessione di una maggiore assegnazione di fondi da parte del Ministero del tesoro, già da tempo richiesta e sollecitata.

Il Ministro: GUI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione riguardante l'ex militare Arcoraci Giuseppe, nato il 24 novembre 1930 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

L'interessato è stato sottoposto a visita sanitaria presso il distretto militare di Messina sin dal 28 luglio 1958. (21932).

RISPOSTA. — Già in data anteriore alla interrogazione è stato notificato al suddetto militare in congedo, tramite il sindaco del

comune di Barcellona Pozzo di Gotto, il decreto ministeriale con il quale viene negato il diritto a trattamento pensionistico privilegiato ordinario, non essendo emersi postumi invalidanti della infermità di cui lo stesso militare è affetto.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DI NARDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno e necessario intervenire, con urgenza, perché si possa provvedere ad istituire un ufficio postale nella zona di Licola, frazione del comune di Giugliano (Napoli), che dista oltre 9 chilometri dal più vicino ufficio postale che è quello di Qualiano (Napoli).

L'interrogante fa presente che Licola è divenuta una delle stazioni balneari più importanti della zona di Napoli; è in continuo sviluppo demografico ed urbanistico: sono infatti, sorte, negli ultimi anni, oltre 600 ville, 8 stabilimenti balneari, 4 alberghi e l'autostello A.C.I.; nella stagione estiva affluiscono a Licola decine di migliaia di bagnanti dai centri vicini ed anche dall'estero; infine abitano in quella zona in permanenza oltre mille unità, comprese quelle delle immediate vicinanze del lago di Patria e Varcaturo. (18454).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti statistici effettuati, è risultato che la frazione di Licola, unitamente alle vicine frazioni di Varcaturo, San Nullo, Patria, San Francesco Patria, San Severino, Santo Spirito e Ischitella, conta una popolazione stabile di complessivi 980 abitanti e che l'entità delle operazioni postali e a denaro, accertata attraverso rilevazioni statistiche, è particolarmente esigua e tale da non giustificare la spesa occorrente per la istituzione nella località anzidetta di un ufficio postale permanente.

Tenuto conto però che la zona di Licola ha carattere prettamente balneare e che durante la stagione estiva la popolazione colà residente si accresce notevolmente per l'afflusso dei villeggianti, si provvederà ad aprire, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, uno sportello avanzato abilitato a tutti i servizi postali e a denaro, con esclusione, come di norma, di quelli relativi ai risparmi, al pagamento delle pensioni e all'accettazione dei pacchi.

In tal senso questo Ministero impartirà disposizioni alla direzione provinciale postale di Napoli.

Il Ministro: SPALLINO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

FERIOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga di intervenire presso l'Istituto nazionale case ai maestri affinché, nello stabilire i piani di finanziamento, gli anticipi e i ratei mensili per le case popolari ed economiche da esso costruite, meglio consideri le normali possibilità economiche dei soci, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 dello statuto di detto ente.

L'istituto medesimo, infatti, pretende dagli assegnatari provvisori l'impegno a corrispondere mensilmente, per ogni vano legale prenotato, una cifra che eccede spesso tali possibilità, come è il caso del fabbricato sociale di Piacenza — secondo stralcio, via Gianelli — per il quale è stato richiesto agli assegnatari di sottoscrivere l'impegno a corrispondere un canone di lire 3 mila mensili a vano quando l'I.N.A.-Casa ed altri istituti, per la costruzione di abitazioni economiche e popolari, richiedono canoni mensili non eccedenti le lire 2 mila. (20672).

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale case ai maestri (I.N.C.A.M.), come tutti gli enti senza scopo di lucro previsti dall'articolo 2 (n. 13) della legge 2 luglio 1949, n. 408, non può determinare a proprio arbitrio l'ammontare dei canoni di locazione degli alloggi costruiti col contributo dello Stato.

L'I.N.C.A.M. è tenuto, infatti, a sottoporre a questo Ministero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 1029, i piani finanziari di riparto della spesa degli alloggi realizzati, in base ai quali vengono determinati, in conformità delle vigenti norme sull'edilizia popolare ed economica, i canoni di affitto dovuti dagli assegnatari.

Ciò premesso, si informa che l'I.N.C.A.M. ha richiesto in via generale, ed in particolare agli assegnatari degli alloggi costruiti in Piacenza, il pagamento di un canone provvisorio di lire 3 mila mensili per vano, che rappresenta, con la migliore approssimazione possibile, la copertura delle spese di gestione e dei ratei semestrali di ammortamento da versare all'ente mutuante.

Questo Ministero, al fine di definire la suindicata questione, ha invitato l'istituto in parola a trasmettere al più presto, per la debita approvazione ministeriale, il piano di riparto della spesa dei singoli alloggi.

Sulla base delle quote accertate ed approvate in via definitiva da questo Ministero, l'istituto medesimo provvederà ad operare gli opportuni conguagli con i vari assegnatari.

Il Ministro: SULLO.

FIUMANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali interventi si proponga di adottare per evitare che in futuro avvenga quanto si è verificato, alcune settimane addietro, presso l'istituto commerciale per geometri di Siderno Marina (Reggio Calabria), dove, su richiesta di quel preside, è stata introdotta la pubblica sicurezza allo scopo di procedere alla perquisizione degli alunni della quinta classe.

L'interrogante è di avviso che sia da respingere l'atteggiamento seguito come contrario ad un giusto metodo pedagogico. (21775).

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite in proposito dal competente provveditore agli studi sono emersi gravi fatti, quali la presenza di allievi armati di pistola e coltello e minacce anonime nei confronti di un professore dell'istituto, oltre a precedenti delittuosi di eccezionale gravità (uccisione di un alunno dell'istituto, avvenuta nell'ottobre del 1958, nei pressi dell'istituto stesso).

La preside dell'istituto in parola, nel rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza, in occasione di agitazioni studentesche, non ha quindi agito sotto l'impulso di infondati timori, ma con la chiara consapevolezza delle proprie responsabilità di capo d'istituto, e sulla base di precisi elementi e di fatti che a ragione hanno destato serie preoccupazioni presso le famiglie degli alunni e le autorità scolastiche. Inoltre, la difficile situazione dell'istituto e la circostanza che la perquisizione è stata ordinata dalle autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del pretore, comprovano che nessuna censura può muoversi, neppure sotto il profilo della stretta legittimità formale, ai provvedimenti adottati dalle autorità preposte all'istituto in parola.

In ogni caso, il Ministero si fa riserva di eseguire accertamenti al fine di conoscere con esattezza di particolari la difficile situazione dell'istituto in parola.

Il Ministro: GUI.

FODERARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare — in via d'urgenza — per fronteggiare la crisi dilagante nel settore dell'agricoltura calabrese, e di quella della zona del crotonese in particolare.

L'interrogante si permette richiamare l'attenzione sulle condizioni del tutto particolari in cui si dibatte l'agricoltura calabrese in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

questi ultimi dieci anni, essendosi trovata ad affrontare ripetute calamità atmosferiche da un lato, ed un sistema di imposizione tributaria particolarmente gravosa dall'altro. Tanto è vero che la quasi totalità degli agricoltori del circondario di Crotona non ha potuto far fronte alla scadenza del rateo d'imposte, fissata per il 18 ottobre 1961.

L'interrogante, infine, intende far presenti alcuni provvedimenti che potrebbero consentire una ripresa dell'agricoltura calabrese, stimolando altresì soprattutto i piccoli e medi proprietari a tornare con fiducia alla coltura delle terre, oggi desolatamente spopolate per il fenomeno dilagante dell'abbandono della terra per migrazioni interne e dirette verso l'estero.

I provvedimenti invocati con maggiore urgenza dalle categorie interessate sono:

- a) l'abolizione dei contributi unificati;
- b) esenzione decennale dalle imposte comunali, provinciali ed erariali;
- c) rinvio, per almeno cinque anni, del pagamento dei debiti di credito agrario e fondiario;
- d) riorganizzazione del credito agrario, adeguandolo alle nuove esigenze delle attività agricole;
- e) stabilità dei prezzi dei prodotti e politica di difesa;
- f) riduzione di prezzi ed adeguati contributi per l'acquisto dei mezzi di produzione (macchine, concimi, carburanti, ecc.);
- g) finanziamento per investimenti agricoli, con modici tassi d'interesse bancario e con la concessione di cinque anni di franchigia per il rimborso dei capitali mutuati. (20598).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20069, del deputato Bisantis, pubblicata a pag. 9511).

FODERARO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno nella propria sfera di competenza, per la completa sistemazione della cattedrale di Gerace (Reggio Calabria) i cui lavori di restauro sono stati sospesi con grave pregiudizio della stabilità dell'insigne monumento, che ha già perduto gran parte del tetto, mentre il resto potrebbe crollare a causa delle intemperie della stagione invernale. (21151).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha ben presenti le esigenze di restauro della cattedrale di Gerace per le quali già è intervenuto nei scorsi anni, nell'ambito delle proprie ristrette disponibilità, con congrui finanziamenti.

Ai lavori di sistemazione del sacro edificio ha contribuito anche il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno che autorizzò a suo tempo una spesa di lire 20 milioni, somma che è stata iscritta nei programmi formulati dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'esercizio 1960-1961, mentre il Dicastero dei lavori pubblici, per parte sua ha provveduto alla riparazione dei danni bellici subiti dalla cattedrale, eseguendo lavori per l'importo di lire 23 milioni.

Recentemente, questo Ministero ha dato incarico alla soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza di far luogo con sollecitudine ai necessari rilievi e alla conseguente preparazione del progetto per il completamento dei restauri nella cattedrale in parola.

Si confida quindi che la questione possa trovare al più presto possibile l'auspicata definizione.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

FOSCHINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità che il Ministero procederebbe all'impegno di una spesa di circa mezzo miliardo per la costruzione di una seconda pista nell'aeroporto dell'Urbe, protraendo così l'attività di questo campo di volo, il quale per le costruzioni e gli impianti che lo circondano rappresenta già oggi un attentato alla incolumità degli abitanti della zona e degli stessi piloti. (21022).

RISPOSTA. — La costruzione di una seconda pista nell'aeroporto dell'Urbe non è nei programmi di questa amministrazione.

Si precisa, comunque, che il predetto aeroporto risponde a tutti i requisiti per la categoria cui appartiene e l'attività che in esso si svolge non costituisce motivo di preoccupazione per l'incolumità degli abitanti della zona e degli stessi piloti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GERBINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere in merito ai ritardati rimborsi ai comuni delle quote dell'indennità di resi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

denza da essi corrisposta ai farmacisti rurali.

In risposta all'interrogazione n. 16039 (*allegato al resoconto della seduta dell'11 aprile 1961*) si motivava detto ritardo come conseguenza dell'applicazione della legge 22 novembre 1954, n. 1107, che veniva ad elevare il limite minimo di ricchezza mobile per potersi far luogo alla concessione della indennità di residenza, determinando per conseguenza una insufficienza del capitolo stanziato all'uopo nel bilancio di codesto Ministero; ma si assicurava nello stesso tempo che era « in corso una proposta di variazione al bilancio per uno stanziamento straordinario, per provvedere ai rimborsi degli anni arretrati non ancora effettuati ».

Per quanto risulta all'interrogante, detta variazione non ha avuto luogo nel corso dell'esercizio finanziario 1960-61, né è stata prevista alcuna variazione di spesa relativamente all'articolo 75 del bilancio di previsione 1961-62, avente appunto per oggetto « Rimborso ai comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti rurali »; e che conferma la medesima previsione di 65 milioni del precedente bilancio.

Ciò fa supporre che, permanendo la insufficienza dello stanziamento, si continuerà a non effettuare i pagamenti ai comuni interessati, i quali, per la maggior parte, sono comuni montani, con bilanci deficitari, e quindi meritevoli di tutta la particolare attenzione che oggi viene ad essi riservata dalla legislazione vigente e dagli interventi della pubblica amministrazione.

L'interrogante chiede ancora una volta di sapere se e come il ministro ritenga di dovere intervenire, essendo, fra l'altro, la spesa relativa ai rimborsi considerata come obbligatoria e pertanto inserita come tale nell'elenco n. 1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, ai termini dell'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (21000).

RISPOSTA. — Effettivamente venne comunicato all'interrogante che era in corso una proposta di variazione al bilancio per uno stanziamento straordinario per provvedere al rimborso di annualità arretrate di indennità di residenza a favore delle farmacie rurali.

Detta variazione di bilancio non ha potuto avere corso. Infatti lo stanziamento straordinario doveva trovare la contropartita nei contributi versati o da versare dai farmacisti non rurali a norma dell'articolo 115 del testo unico

delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dalla legge 22 novembre 1954, n. 1107 (articolo 3). Il gettito di tali contributi non era però sufficiente a coprire lo stanziamento straordinario di spesa.

A tale inconveniente potrà ovviare, per altro, il progetto di legge n. 1521 che prevede il raddoppio della misura del contributo annuo a carico delle farmacie non rurali — previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 1107 — già approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato.

Va da sé che, una volta approvato il suddetto provvedimento, il maggiore gettito del contributo a carico delle farmacie non rurali servirebbe sia a coprire i maggiori oneri previsti dal progetto di legge stesso, sia a far fronte ai rimborsi scaglionati nel tempo di partite arretrate di indennità di residenza.

Comunque, fermo restando che l'onere è a carico del comune ai sensi del terzultimo comma del citato articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, n. 1265 e del secondo comma dell'articolo 2 della surriferita legge n. 1107, salvo il rimborso di una quota sino al massimo dei due terzi, questo Ministero attualmente provvede a detto rimborso nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto in lire 65 milioni seguendo i criteri già chiariti nella precedente risposta all'interrogazione n. 16039.

Il Ministro: JERVOLINO.

GERBINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali siano i risultati a cui è pervenuta la commissione di studio incaricata di esprimere pareri in merito alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina; in particolare, si desidera conoscere se sia stato dato un giudizio in merito alle possibilità di realizzazione dell'opera e se siano state indicate delle previsioni e quali, sul costo prevedibile dell'opera medesima. (21922).

RISPOSTA. — L'apposita commissione, costituita con il decreto interministeriale 30 ottobre 1958, n. 18032, ha compiuto le indagini preliminari in ordine al collegamento viario e ferroviario fra il continente e la Sicilia, dopo aver esaminato tutti i vari aspetti del problema, dal punto di vista fisico, idraulico, geologico, morfologico, sismico, costruttivo, economico e sociale, non escludendo alcuna delle soluzioni principali proposte per il collegamento in parola e cioè se esso dovrà avvenire a mezzo di un ponte, di una galleria o di un istmo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

Per altro, la commissione non si è potuta pronunciare circa la scelta tra il sistema migliore da seguire non avendo a sua disposizione i numerosi elementi che devono formare la base dell'esame e della soluzione da dare a tale collegamento.

È stato perciò creato in seno all'« Anas » un comitato di esperti (del quale fanno parte anche rappresentanti della regione siciliana) che dovrà approfondire gli studi sinora intrapresi secondo i proposti orientamenti e giungere, con la collaborazione di istituti e laboratori universitari altamente specializzati, a definitive conclusioni sulle possibilità di una pratica attuazione del collegamento di cui si tratta.

Il Ministro: SULLO.

GOMEZ D'AYALA e GRIFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se abbia notizia della voce, largamente accreditata negli ambienti dipendenti dalla direzione generale dell'alimentazione, secondo la quale il consiglio di amministrazione del Ministero, nella seduta dell'11 agosto 1961, sulla base delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1503 (articolo 5), solo il 26 ottobre 1961 avrebbe proceduto allo scrutinio per la promozione per merito comparativo di numerosi funzionari della carriera direttiva, con un vaglio dei titoli degli aspiranti talmente sommario da provocare nella categoria interessata vivo malessere ed il sospetto di inammissibili preferenze e parzialità.

Per sapere, ove la voce accennata risulti fondata, se ritenga — date la illegittimità e la intemperatività — di dover annullare il predetto scrutinio ed invitare il consiglio di amministrazione in parola a riesaminare le singole posizioni dei funzionari della carriera direttiva aspiranti alla promozione con la più scrupolosa applicazione delle norme contenute nell'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (20761).

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 199, con il quale sono stati istituiti i ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione presso questo Ministero, stabilisce, al secondo comma, che « i posti vacanti in ciascuna qualifica superiore alla iniziale delle singole carriere verranno

ricoperti mediante promozioni del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore della medesima carriera, osservando all'uopo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato ».

A tale effetto l'articolo 13 della citata legge riconosce utile, nella prima attuazione della legge medesima, il servizio prestato dal personale nella posizione non di ruolo gerarchicamente corrispondente o equiparata alla qualifica conseguita con l'inquadramento negli anzidetti ruoli ad esaurimento.

In applicazione di tali disposizioni, il consiglio di amministrazione della direzione generale dell'alimentazione in data 11 agosto 1961 ha proceduto agli scrutini di merito comparativo per il conferimento, a norma dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dei posti disponibili nelle qualifiche equiparate a direttore di sezione e ispettore superiore.

Quanto alla legittimità delle promozioni in argomento, non ha alcuna rilevanza il fatto che il relativo scrutinio abbia avuto luogo prima della pubblicazione della legge 8 novembre 1961, n. 1247, in quanto come risulta anche dagli atti dei relativi lavori parlamentari, l'articolo 5 di detta legge, citato dagli interroganti, reca norme di carattere meramente interpretativo, con i quali si è voluto confermare il principio dell'applicazione, al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento, delle disposizioni contenute nel citato decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, con particolare riguardo a quelle degli articoli 368, 370 e 371 concernenti l'avanzamento, mediante scrutinio per merito comparativo o per merito assoluto, alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario e primo archivista.

In merito, poi, alle asserite parzialità e preferenze che avrebbero viziato il giudizio espresso dal consiglio d'amministrazione sulla designazione degli impiegati ritenuti meritevoli della promozione alle qualifiche di direttore di sezione e ispettore superiore si precisa che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con assoluto rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e che le posizioni dei singoli candidati sono state esaminate e vagliate con la massima scrupolosità ed obiettività.

Il Ministro: RUMOR.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

GRAZIOSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda riproporre i provvedimenti contenuti nella legge 31 luglio 1956, n. 926, per quanto si riferisce alla produzione del formaggio « gorgonzola ».

Questo classico formaggio prodotto in alcune province della valle padana è stato infatti ignorato dalla recente legge 28 luglio 1961, numero 837, che purtroppo si è limitata esclusivamente ai formaggi « parmigiano-reggiano » e « grana padano ».

L'interrogante fa presente che solo sostenendo la produzione del « gorgonzola » si può indirizzare ad una necessaria riconversione culturale, volta all'incremento zootecnico, l'agricoltura di talune province irrigue tra le più progredite del nostro paese. (20817).

RISPOSTA. — La possibilità di intervenire a favore dell'ammasso, della conservazione e della lavorazione del formaggio « gorgonzola » è prevista nell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Si può assicurare, quindi, che non si mancherà di esaminare con la massima comprensione le domande, pervenute o che perverranno, intese ad ottenere il contributo a favore della produzione di tale tipo di formaggio.

Il Ministro: RUMOR.

GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ritenga necessario affrontare la posizione nella quale si trovano dall'agosto del 1959 i cosiddetti prestatori d'opera in seno agli uffici provinciali dell'ispettorato della motorizzazione civile. Il trattamento salariale riservato a questa categoria è quanto di più mortificante possa esistere e non onora certamente un Governo che nella sua azione si dice ispirato ai più alti principi di giustizia e di socialità. I prestatori d'opera, inoltre, non hanno diritto all'assistenza medica e nel caso di malattia vengono detratte dal loro miserabile stipendio le giornate di assenza.

Gli interroganti chiedono di conoscere i provvedimenti che il ministro intende disporre per la soluzione di una così grave situazione. (21641).

RISPOSTA. — Come è noto l'applicazione del nuovo codice della strada, per la parte di competenza di questa amministrazione, ha reso necessaria l'effettuazione di una ingente mole di operazioni amministrative per il pas-

saggio della vecchia alla nuova disciplina, soprattutto per la conversione delle patenti automobilistiche e per il primo rilascio delle patenti ai motociclisti.

Non potendo far fronte, con il limitato quantitativo di personale disponibile, a tali esigenze, gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione si sono avvalsi, per la parte meramente esecutiva, dell'opera di persone estranee all'amministrazione, retribuite a quantità di lavoro eseguito.

Date le sue caratteristiche, la prestazione suddetta non ha dato luogo alla costituzione di alcun rapporto di impiego con la pubblica amministrazione e non ha quindi reso possibile, da parte dell'amministrazione stessa, l'assunzione degli oneri che sarebbero stati connessi ad un rapporto di impiego, anche per quanto concerne il trattamento previdenziale ed assistenziale.

Poiché per la sistemazione degli anzidetti prestatori d'opera occorre la emanazione di un apposito provvedimento legislativo, questo Ministero, dopo averne già valutata l'opportunità, ha da tempo predisposto contatti con le competenti amministrazioni ed avviato le necessarie iniziative.

Il Ministro: MATTARELLA.

LUCIFERO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla risoluzione n. 199 (1960) approvata dall'Assemblea consuntiva del Consiglio d'Europa il 22 settembre 1961: in particolare, se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato da essa. (21248).

RISPOSTA. — La politica agricola italiana ha sempre mirato a porre le premesse strutturali e tecniche per una produzione di buona qualità e di costo economico ed a dare direttive sempre più precise per adeguare la produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali.

Salvo casi rari, relativi a pochi settori, non sono state prese iniziative per garantire determinati livelli di prezzo, perché, oltre al conseguente aggravio per l'erario, si era e si è convinti che i mali della nostra agricoltura vanno curati alla radice e che un intervento artificioso sui prezzi, protratto nel tempo, altera l'equilibrio economico, determinando elevate produzioni eccedentarie.

Per quanto riguarda i rapporti con l'estero, la politica italiana è stata fra le più

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

aperte e liberiste. Talune disposizioni temporanee — riguardanti, tanto per fare qualche esempio, il burro e le carni — sono state adottate soprattutto per controbilanciare l'effetto negativo delle notevoli agevolazioni concesse all'esportazione da alcuni altri paesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Russo.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere: in che modo sia disciplinata la temporanea concessione dell'uso di locali demaniali affidati alla soprintendenza alle belle arti (musei, palazzi, ecc.) per riprese cinematografiche, ricevimenti, manifestazioni, ecc.; quali provvedimenti adottati il demanio statale per tutelare le suppellettili artistiche deteriorate, danneggiate o distrutte (come denunciato dalla stampa *Paese Sera* del 10 giugno 1961 edizione napoletana); i risultati delle ispezioni effettuate alla soprintendenza alle belle arti di Napoli dall'ispettore Capitani; da chi vengano amministrati i fondi che la soprintendenza ai monumenti riceve dalle case produttrici per il compenso straordinario al personale impegnato per detta opera; e se in caso d'infortunio lo Stato sia obbligato a risarcire i danni. (18578).

RISPOSTA. — La concessione temporanea dei locali demaniali, monumentali, storici ed artistici, affidati alla tutela ed all'uso della amministrazione delle antichità e belle arti, viene data per manifestazioni di alta cultura e di grande rilievo artistico di importanza nazionale e internazionale (mostre, congressi, conferenze, ecc.) previe apposite misure precauzionali per la protezione del patrimonio artistico, con rigorose condizioni per l'osservanza delle misure stesse.

Non si chiedono pagamenti per tale uso. Sono, naturalmente, a totale carico dei concessionari le spese conseguenziali, comprese quelle per il ripristino, la pulizia e la custodia straordinaria dei locali stessi.

Le irregolarità rilevate dall'ispettore di finanza dottore Capitani in seguito alla sua ispezione presso la soprintendenza alle antichità di Napoli richiedono lo svolgimento di laboriosi riscontri in sede amministrativa, tuttora in corso, per cui non è possibile fornire conclusive notizie in merito.

In caso di infortuni, per eventi di cui debba rispondere lo Stato, è noto che quest'ultimo adotta il principio dell'auto-assicurazione. In tutti gli altri casi rispondono gli even-

tuali assicuratori o i concessionari che ne abbiano preventivamente ed esplicitamente assunto l'obbligo.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — a proposito della circolare del 2 ottobre 1961, n. 6337, della direzione generale servizi alimentazione — se i termini di due anni, stabiliti dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958 perché il personale ex Sepral documenti la dichiarazione dei servizi resi, decorrano dalla data dell'ammissione in ruolo o da quella della notifica dei singoli decreti di nomina. (21044).

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, all'articolo 5, comma primo, stabilisce esplicitamente che il termine perentorio di due anni, per la presentazione della documentazione dei servizi resi dal personale anteriormente alla nomina in ruolo, decorra « dalla data del decreto di nomina ».

Con la circolare del 2 ottobre 1961, n. 6337, questo Ministero ha soltanto inteso ricordare al personale interessato la citata disposizione di legge.

Il Ministro: RUMOR.

MAGLIETTA E DEGLI ESPOSTI. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le disposizioni emanate per garantire le indennità per lavoro notturno ai coadiutori assuntori (guardiasala) del tratto metropolitano nel compartimento ferroviario di Napoli;

per conoscere, inoltre, le misure adottate per garantire a questi lavoratori il completo riconoscimento dei diritti derivanti da leggi e da contratti, nonché una più umana sistemazione economica e normativa. (21196).

RISPOSTA. — Premesso che l'amministrazione ferroviaria osserva scrupolosamente tutte le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del dipendente personale, nonché quelle relative alla categoria degli assuntori, previste dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, entrata in vigore il 1° marzo 1960, si comunica che l'amministrazione stessa non ha per ora la possibilità di corrispondere agli assuntori ed ai loro dipendenti (coadiutori) la richiesta particolare indennità per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

il servizio prestato in ore notturne, non essendo tale indennità contemplata dalla predetta legge.

Comunque, per quanto la ripetuta legge sia stata approvata dopo accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali, è già da tempo allo studio altro provvedimento legislativo contenente opportune modifiche atte a migliorare il trattamento della categoria, prevedendo anche la istituzione della indennità per le prestazioni rese in ore notturne.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Sulla decisione del provveditore agli studi di Napoli di chiudere tre scuole elementari (Altobelli, Ida Baccini e Benedetto Cairoli) per la mancata esecuzione di modesti lavori di consolidamento da parte del comune di Napoli e sulle misure adottate perché il comune provveda o, per suo conto, provveda il genio civile. (21572).

RISPOSTA. — Le scuole elementari Baccini, Cairoli ed Altobelli utilizzano per il loro funzionamento tre stabili di privata abitazione presi in fitto per uso scolastico dal comune di Napoli.

Poiché detti stabili destavano apprensione circa la loro staticità e la direttrice didattica del quattordicesimo circolo, dalla quale dipendono le tre scuole sopraccitate, aveva da tempo, inutilmente, richiesto assicurazioni circa la statica degli immobili, il provveditore agli studi ha dovuto disporre, per motivi di sicurezza, la chiusura di dette scuole ed ha invitato, a sua volta, il comune di Napoli ad effettuare negli immobili sopraccitati i lavori ritenuti necessari anche dall'ufficio del genio civile.

A seguito di detta richiesta, il comune di Napoli ha concordato con i proprietari degli immobili adibiti a scuole i lavori necessari per il loro consolidamento ed ha in corso una deliberazione per il concorso spese da assegnare a detti proprietari.

Prolungandosi i termini necessari per gli adempimenti richiesti al comune (riparazioni degli immobili e relativi certificati di staticità), l'ufficio scolastico di Napoli, per non danneggiare maggiormente gli alunni e le famiglie, ha disposto che la scuola Baccini riprendesse le lezioni con un turno di orario pomeridiano nei locali del vicino convitto nazionale Vittorio Emanuele II in piazza Dante, e che le scuole Cairoli ed Altobelli riprendes-

sero le lezioni con un turno di orario pomeridiano presso l'edificio scolastico di Chiaiano ove tutti i 500 alunni vengono giornalmente convogliati con 14 comodi pullman messi a disposizione dal comune di Napoli.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Sulle demolizioni in atto nella zona di via Foriapiazza Cavour a Napoli per procedere alla costruzione di colossali edifici, senza tenere conto che si tratta di zona di grande interesse archeologico per il ritrovamento delle mura perimetrali della vecchia città greca; sulla necessità di rendere dette mura accessibili a studiosi ed a pubblico e sulla necessità di impedire il loro soffocamento o, peggio, la loro scomparsa;

sulle misure urgenti adottate per evitare il fatto compiuto. (21763).

RISPOSTA. — L'area in cui attualmente si sta procedendo alla demolizione di vecchi edifici, interessa il tracciato delle mura dell'antica Neapolis e un lungo tratto di tali mura, rinvenuto nel corso della demolizione di una parte del limitrofo ospedale degli incurabili, è stato quasi interamente salvato e, in collaborazione con il comune, sistemato convenientemente.

Non si è, per altro, in grado di valutare fino a che punto la continuazione di detto tratto, e propriamente quello che si indirizza verso porta San Gennaro, sia conservato, in quanto finora non sono apparsi elementi che si riallaccino alle mura in parola.

Comunque, la soprintendenza alle antichità di Napoli ha comunicato alla società appaltatrice dei lavori il notevole interesse archeologico dell'area in questione, facendo presente che qualsiasi eventuale rinvenimento di strutture in grossi blocchi di tufo o di altri avanzi antichi deve essere immediatamente denunciato e che in nessun caso si possono rimuovere, né danneggiare i reperti.

Si aggiunge, inoltre, che i lavori in atto sono continuamente sorvegliati dalla soprintendenza, per cui, non appena dovessero emergere antichi manufatti, verrebbero tempestivamente adottati gli opportuni provvedimenti per la tutela e la conservazione dei medesimi.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere quando e come sarà provveduto alla costruzione di un acquedotto che liberi dalla sete la popolazione di Zapponeta (Foggia), da diversi anni approvvigionata di acqua potabile a mezzo di carro botte che, a spesa del comune, la attinge a circa 20 chilometri di distanza, in quantità molto limitata e per qualche volta al giorno. (19686).

RISPOSTA. — La frazione di Zapponeta del comune di Manfredonia è attualmente approvvigionata dall'acquedotto rurale costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno ed entrato in funzione nel 1957, il quale fornisce acqua qualitativamente potabile ed in quantità sufficiente ai bisogni dell'abitato.

Tuttavia il comune di Manfredonia, anche dopo l'entrata in funzione del predetto acquedotto ha conservato il servizio di approvvigionamento a mezzo autobotti per integrare la disponibilità di acqua per gli usi degli abitanti di detta frazione.

Comunque, l'Ente autonomo acquedotto pugliese, il quale ha in corso uno studio intento a definire, nel quadro della normalizzazione dell'approvvigionamento idrico della Capitanata, le opere integrative di acquedotto per l'alimentazione dei comuni del Gargano, non mancherà di comprendere, nel programma di attuazione, anche l'acquedotto della frazione di Zapponeta.

Da parte sua questo Ministero ha promesso al comune di Manfredonia in data 24 agosto 1961 il contributo dello Stato di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 nella spesa di lire 34 milioni per la costruzione della rete idrica e fognante nella predetta frazione.

Si è ora in attesa che il comune presenti il progetto relativo a tali lavori per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

MAGNO, KUNTZE E CONTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli operai in servizio presso la foresta demaniale dello Stato, Umbra, in provincia di Foggia, sin dallo scorso mese di luglio non percepiscono gli assegni di famiglia e sin dal mese di ottobre ricevono soltanto degli acconti sulle retribuzioni loro spettanti.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali decisioni il ministro vorrà adottare per

porre fine a tale gravissimo stato di cose e per assicurare ad ogni lavoratore in questione, oltre che il saldo di tutte le spettanze arretrate, la regolarità dei pagamenti per l'avvenire, nonché il sollecito pagamento delle differenze arretrate relative all'applicazione della legge del 1961, n. 90. (21827).

RISPOSTA. — Gli operai giornalieri ai quali gli interroganti fanno riferimento, sono stati assunti dall'ufficio di amministrazione della foresta demaniale Umbra con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed hanno usufruito, fino al 30 settembre 1961, del trattamento retributivo previsto dal locale contratto collettivo di lavoro e facente carico ai fondi di bilancio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali.

È noto che, di norma, la corresponsione degli assegni familiari viene effettuata separatamente dalla paga ed è differita, ordinariamente, a fine d'anno o di semestre.

In applicazione degli articoli 62 e 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, gli operai in questione debbono essere inquadrati fra gli operai permanenti e fra gli impiegati non di ruolo, con il trattamento economico stabilito per tali nuove posizioni giuridiche e gravante sui fondi del bilancio di questo Ministero.

In pendenza di detto inquadramento, l'azienda, per venire incontro alle necessità degli operai interessati, ha dato disposizioni, ai dipendenti uffici, di corrispondere ai medesimi, dal 1° ottobre 1961, degli acconti sulle retribuzioni corrispondenti alle nuove posizioni di inquadramento che non si discostano molto dall'ammontare complessivo delle retribuzioni stesse.

Per attuare l'inquadramento il più sollecitamente possibile, si è proceduto all'adozione di provvedimenti preliminari collettivi nei confronti del personale interessato dipendente amministrativamente da ciascun ispettorato regionale delle foreste.

Con gli accennati provvedimenti, si è disposto l'inquadramento a decorrere dal 29 marzo 1961, ed è stato attribuito provvisoriamente al personale, dal 1° ottobre 1961, il trattamento economico relativo alla nuova posizione giuridica acquisita, ferma la riserva di far luogo successivamente, in sede di adozione dei provvedimenti individuali definitivi, alla corresponsione dei conguagli spettanti per il periodo anteriore, risalente alla predetta data del 29 marzo 1961.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

In attesa del perfezionamento dei suddetti provvedimenti, sono state date istruzioni perché agli operai che hanno titolo per l'inquadramento vengano corrisposte dal mese di febbraio 1962, le nuove competenze stabilite in via provvisoria.

Il Ministro: RUMOR.

MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia, diramata da un'agenzia di stampa, secondo la quale l'A.N.I.C., società a partecipazione statale del gruppo E.N.I., ha recentemente acquistato una partecipazione azionaria di controllo della società Lanerossi; in caso affermativo, se sia vero che l'operazione menzionata è stata determinata dalla decisione governativa di impegnare l'E.N.I. ad utilizzare parte del gas naturale scoperto in Basilicata in una nuova iniziativa industriale per la produzione di fibre sintetiche e che l'operazione di acquisto delle azioni Lanerossi è stata condotta tramite un consorzio di banche svizzere.

Ove quanto sopra dovesse risultare confermato, l'interrogante chiede di avere precise e dettagliate notizie sulla decisione governativa che ha costituito impegno per il gruppo E.N.I. ad operare nel campo delle fibre tessili artificiali; sulla deliberazione del comitato permanente per le partecipazioni statali che ha autorizzato l'acquisto delle azioni Lanerossi e sui motivi che hanno giustificato tale deliberazione; sul costo dell'operazione e sui mezzi di copertura; sulle ragioni per cui l'acquisto è stato effettuato per il tramite di banche estere; su come l'operazione di cui trattasi si inquadri nel rispetto dell'impegno del Governo di dare al Parlamento preventiva informazione sulle autorizzazioni che stiano per essere accordate ad aziende a partecipazione statale per assumere iniziative in nuovi settori. (21810).

RISPOSTA. — Con la scoperta del gas naturale a Ferrandina, il Governo, nella primavera del 1960, al fine di contribuire allo sviluppo economico di una delle zone più depresse, dava incarico all'E.N.I. di studiare *in loco* una nuova iniziativa industriale. Sotto il profilo tecnico ed economico, appare più conveniente la costruzione di uno stabilimento per la produzione di fibre sintetiche e di materie plastiche: un'attenta valutazione delle condizioni del mercato interno ed internazionale

sconsigliava difatti nuovi programmi in altri settori petrolchimici.

Nell'attuazione del programma in questione, si poneva all'E.N.I. il problema di assicurare un adeguato collocamento dei nuovi prodotti sul mercato, nelle migliori condizioni possibili: problema che, come è noto, è generale della industria chimica nazionale ed internazionale, produttrice di fibre sintetiche e implica un collegamento tecnico ed economico tra l'industria chimica di base e l'industria tessile.

La necessità di un tale collegamento è stata già ravvisata da grandi gruppi italiani (Edison e Montecatini) ed internazionali (*Imperial chemical industry*), i quali hanno acquisito, per garantire uno sbocco sicuro dei loro prodotti, partecipazioni in imprese tessili.

Sulla base di tali considerazioni, l'A.N.I.C., società del gruppo E.N.I., cui è stato affidato il compito di costituire e gestire il nuovo stabilimento della valle del Basento, ha effettuato l'acquisto di una partecipazione di controllo nel gruppo tessile Lanerossi.

A parte le considerazioni che precedono, la operazione come sopra condotta ha assicurato una stabilizzazione delle condizioni economiche e finanziarie della predetta società, la cui gestione negli ultimi tempi è stata caratterizzata da un non favorevole andamento, che avrebbe potuto compromettere la stabilità di lavoro dei suoi dipendenti (circa 13.500 unità).

Un altro aspetto dell'operazione si concretterà nella creazione di un ciclo produttivo integrato e nell'utilizzazione più economica dei suoi lavoratori, con la loro trasformazione in una vasta gamma di prodotti, la cui domanda si va sempre più diffondendo sui mercati nazionali ed esteri.

L'operazione in questione non aveva necessità di essere, da ultimo, sottoposta all'esame del comitato permanente del Ministero per le partecipazioni statali, in quanto essa rientrava nel programma di inserimento dell'E.N.I. nel settore tessile, programma che il comitato stesso aveva approvato fin dal 7 luglio 1960.

Per quanto concerne la valutazione del costo dell'operazione ed i mezzi di copertura, va premesso che, secondo informazioni fornite dalla società responsabile dell'acquisto, l'acquisto stesso è avvenuto a condizioni più che vantaggiose poiché il prezzo medio pagato risulta di molto inferiore alle quotazioni di borsa.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

L'operazione, poi, si è svolta nel quadro delle normali trattative tra società, avendo di mira il conseguimento delle finalità economiche sopra illustrate; la società A.N.I.C. ha agito sotto il controllo dell'ente di Stato, che ha la responsabilità di tutta la gestione del gruppo.

La natura della operazione ha reso necessario che essa venisse condotta con la massima riservatezza attraverso gli operatori economici e nel luogo più adatti per assicurarle il migliore esito.

In tali condizioni nessuna comunicazione preventiva sarebbe stata possibile né d'altronde poteva ritenersi obbligatoria nei confronti del Parlamento che già attua il suo controllo sulle aziende a partecipazione statale attraverso l'esame dei bilanci e dei programmi degli enti di gestione, quali risultano dalla relazione programmatica annualmente presentata da questo Ministero.

Va altresì rammentata la assidua azione di vigilanza che nel quadro delle norme costituzionali viene svolta, oltre che dal Governo, dalla Corte dei conti.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
Bo.

MANCINI E PRINCIPE. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere quale attendibilità abbia la notizia relativa all'eventuale licenziamento di 23 impiegati della sezione acquedotti istituita in Calabria dalla Cassa per il Mezzogiorno. È superfluo far presente che la notizia ha determinato giuste e legittime ansie negli impiegati che da anni assolvono lodevolmente compiti di natura tecnica e amministrava; ma è anche opportuno far rilevare che il minacciato provvedimento è assolutamente incomprensibile e ingiustificabile in rapporto alle esigenze di lavoro della suddetta sezione acquedotti che dovrebbe al contrario essere al più presto potenziata;

per sapere se, in conseguenza, il ministro intenda dare opportuni chiarimenti al fine di tranquillizzare gli impiegati e le loro famiglie e, nello stesso tempo, di dare assicurazioni in merito allo sviluppo delle attività della citata sezione. (21341).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, nella seduta del 10 maggio 1961, nell'intento di regolarizzare, mediante l'assunzione con contratto a termine — come previsto dalla legge istitu-

tiva (articolo 22, penultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646) — il rapporto di impiego con i dipendenti iscritti a libro paga in servizio presso gli uffici periferici di acquedotti, deliberò di ammettere ad una prova di idoneità tutti coloro che si trovavano nella anzidetta condizione e che erano forniti del titolo di studio minimo (licenza di scuola media inferiore), prescritto per l'accesso alla categoria impiegatizia.

Per coloro che hanno superato detta prova, è intervenuta successivamente l'assunzione con contratto di lavoro a termine, mentre un analogo provvedimento non si è potuto, evidentemente, adottare nei confronti di quei candidati che non hanno superato la prova medesima.

Questi ultimi, ai quali gli interroganti hanno inteso riferirsi, sono stati, tuttavia, mantenuti in servizio presso l'ufficio acquedotti della Calabria, nella precedente posizione di iscritti a libro paga, e verranno quanto prima sottoposti ad una nuova prova di idoneità, al fine della loro assunzione con contratto a termine.

Il Ministro: PASTORE.

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia informato della particolare situazione in cui sono venute a trovarsi, a seguito della legge 28 luglio 1961, n. 381, le insegnanti di economia domestica in possesso di laurea.

Come è noto, le insegnanti fornite dei suddetti titoli sono abilitate di diritto, ai sensi del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1885, all'insegnamento di economia domestica nelle scuole di magistero; ed è del pari noto che per la citata legge n. 831 la immissione nei ruoli ordinari si ottiene verificandosi la condizione della conseguita idoneità in concorso a cattedra o quella dei 7 decimi riportati in un concorso-esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, condizione che non può verificarsi per le insegnanti laureate in economia domestica, essendo state esse escluse in base al citato decreto del 1934 dagli esami di abilitazione all'insegnamento.

In considerazione di quanto esposto si chiede di sapere quali provvedimenti si intendono adottare per risolvere secondo equità la singolare situazione per la quale non può farsi ricorso, per evidenti ragioni, all'articolo 21 della legge n. 831, come non può pretendersi l'esibizione di un titolo che è stato vietato di conseguire per le più volte richiamate disposizioni di legge. (21455).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

RISPOSTA. — La legge 28 luglio 1961, n. 831, mira principalmente a sistemare in ruolo coloro che abbiano preso parte ad un esame-concorso indetto prima del 28 ottobre 1957, e che non siano riusciti vincitori per mancanza di posti.

A tale principio si deroga in favore degli insegnanti ex-combattenti ed assimilati per i quali è prevista l'assunzione in ruolo con il possesso di una qualsiasi abilitazione, cioè anche con una abilitazione conseguita dopo la data predetta o con un titolo abilitante come le lauree conseguite prima del 1924.

Ciò premesso, è chiaro che le insegnanti di economia domestica in possesso di laurea, per le quali non furono indetti prima del 28 ottobre 1957 concorsi-esami di abilitazione, non hanno possibilità di beneficiare delle norme contenute negli articoli 11 e 12 della citata legge n. 831: ad esse infatti non può essere riconosciuto il possesso di un titolo professionale che non hanno mai conseguito.

Il Ministro: GUI.

MANCINI E PRINCIPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale ragione non viene corrisposta ai direttori didattici incaricati la indennità di direzione prevista dall'articolo 18 del decreto 11 gennaio 1956 in ragione della metà della misura prevista per quelli di ruolo; e se e quando sarà provveduto alla liquidazione di quanto voluto dalla legge. (21814).

RISPOSTA. — Ai sensi del quarto comma del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, all'insegnante elementare, incaricato della reggenza di un circolo didattico temporaneamente privo di titolare, spetta un compenso mensile pari alla differenza di stipendio fra quello percepito in qualità di maestro e quello iniziale di direttore didattico (coefficiente 522).

Al medesimo non compete, invece, l'indennità di direzione, fissata per il direttore didattico di ruolo dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Invero il terzultimo comma del citato articolo 18 stabilisce che « ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennità di direzione è attribuita in ragione della metà della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi ».

La richiesta dell'interrogante, intesa ad ottenere che al maestro incaricato della reggenza di un circolo didattico sia corrisposta l'indennità di cui trattasi nella misura sopra

riportata, non può trovare, tuttavia, accogliamento, atteso che la ricordata norma fa espresso riferimento ai capi d'istituto incaricati e supplenti i quali si trovino ad occupare temporaneamente il posto di cui, di regola, è titolare un preside o un direttore di istituto o scuola elencati ai numeri 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 18 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Tale, infatti, non può configurarsi il direttore didattico, il quale non dirige né un istituto né una delle scuole tassativamente indicate dalla disposizione in parola.

Il Ministro: GUI.

MARIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda a verità la notizia che recentemente la società per azioni Zuccherificio del Fucino, la cui attività è sottoposta al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha appaltato, alla ditta Giulio Ercole, il trasporto delle bietole al prezzo di lire 72 al quintale, quando la ditta Contestabile di Celano si era offerta di svolgere lo stesso trasporto ad un prezzo di lire 50 al quintale.

Se quanto sopra risponde a verità, la società per azioni zuccherificio del Fucino verrebbe ad affrontare un maggior onere di oltre 12 milioni di lire, potendosi valutare a circa 600 mila i quintali di bietole trasportati, a fine campagna, dalle bascule allo stabilimento di Celano. (21511).

RISPOSTA. — La società per azioni Zuccherificio del Fucino è una società privata e perciò non è sottoposta a controllo di questo Ministero, il quale, invece, esercita la propria vigilanza sull'ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, che partecipa al capitale azionario della società medesima con una quota del 6 per cento.

Da notizie assunte risulta che lo zuccherificio ha complessivamente lavorato, nella campagna recentemente chiusa, 458 mila quintali di bietole. Parte di tale quantità, e precisamente 333 mila quintali, non è stata portata direttamente allo stabilimento, ma, per comodità degli agricoltori, ammassata in quattro diversi depositi e, quindi, avviata allo stabilimento. Per queste operazioni di ritiro e ricarico delle bietole la società si è avvalsa di varie ditte trasportatrici, a condizioni pattuite in relazione alla natura del servizio richiesto. Fra tali ditte è compresa la ditta Ercole, mentre per la ditta Contestabile la società non ha

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

avuto neppure modo di esaminarne l'offerta, perché questa è pervenuta ad aggiudicazione effettuata.

Il Ministro: RUMOR.

MAROTTA VINCENZO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per intensificare i servizi tra Lecce e Brindisi in dipendenza dello sviluppo economico industriale di questa città e dell'imponente numero di lavoratori che vi si recano da Lecce e dai paesi intermedi; e se ravvisi l'opportunità e la necessità, non potendo provvedere direttamente, di autorizzare le numerose ditte private che hanno chiesto la concessione di autolinee, anche in dipendenza del fatto che la zona industriale è lontanissima dalla stazione ferroviaria ed i paesi da collegare non hanno scalo ferroviario delle ferrovie dello Stato. (21769).

RISPOSTA. — Per il collegamento fra Lecce e Brindisi, problema connesso alla creazione del nuovo complesso industriale della società Montecatini in località Fiume Grande di Brindisi, si è, per ora, deciso: *a)* l'aumento della composizione dei treni utilizzati dagli operai per recarsi sul posto di lavoro; *b)* la istituzione di nuove autolinee per tratti locali; *c)* per tratti più lunghi la modifica di alcuni orari dei treni in servizio nelle prime ore del mattino e del tardo pomeriggio per il rientro in sede.

Si assicura, inoltre, che l'intero problema del traffico, nella zona di cui trattasi, sarà affrontato e risolto da questo Ministero con criteri di ragionata larghezza, atti a consentire un armonico sviluppo sia nel settore delle autolinee, sia in quello dei servizi ferroviari statali e concessi all'industria privata.

Il Ministro: MATTARELLA.

MARZOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, avendo presente il decreto interministeriale del 14 gennaio 1956, con il quale è stato deciso il trasferimento del centro urbano del comune di Papozze (Rovigo) in zona protetta dall'argine maestro del Po, e tenuto conto che detto centro urbano è attualmente ubicato in una gola e quindi costantemente esposto ai pericoli delle alluvioni, ritenga opportuno ed urgente disporre lo stanziamento dei fondi necessari al completamento delle opere, i cui lavori, iniziati nel 1958, sono stati sospesi nel 1959.

L'abbandono in cui sono state lasciate dette opere, oltre a danneggiare seriamente i manufatti incompleti, ha determinato nella popolazione una dolorosa situazione di disagio, che si traduce in giustificata sfiducia nei confronti del Governo, il quale in data 6 settembre 1961, ha comunicato al sindaco del comune di Papozze di non poter far luogo al finanziamento della spesa per la scarsa entità dei fondi di bilancio. (20114).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19787, del deputato Cavazzini, pubblicata a pag. 9516).

MAZZONI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se ritenga di accogliere, date le condizioni di depressione economica in cui si trova il comune di Vaiano (Firenze) la richiesta avanzata dal comune suddetto, con deliberazione del 27 marzo 1961, di dichiarare ai sensi e per gli effetti della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni, il territorio del comune di Vaiano zona economicamente depressa. (22006).

RISPOSTA. — La pratica per il riconoscimento delle caratteristiche di località economicamente depressa del territorio del comune di Vaiano ai fini previsti dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, è tuttora in istruttoria.

Si assicura l'interrogante che appena acquisiti agli atti tutti gli elementi idonei a consentire una serena, definitiva determinazione, la pratica stessa verrà sottoposta all'esame del Comitato dei ministri per la decisione di competenza.

Il Ministro: PASTORE.

MESSINETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se essi condividano il criterio adottato dalle autorità provinciali di Catanzaro nell'assegnazione dei fondi straordinari, erogati in favore delle tre province calabresi in seguito al viaggio effettuato dallo stesso onorevole Fanfani, tendente alla eliminazione delle baracche, dei tuguri e delle case malsane, in base alla legge n. 640.

Considerata la limitatezza dei fondi messi a disposizione, il giusto criterio da adottare sarebbe stato quello della necessità e del bisogno, ma così non è stato, tanto è vero che dei 500 alloggi assegnati al comune capoluogo,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

che pure ha a sua disposizione altri due miliardi e mezzo per la costruzione di un centro di edilizia popolare, ben 300 sono stati destinati alla frazione di Catanzaro lido, dove le famiglie aventi diritto sono soltanto 150, così come risulta da apposito censimento eseguito da parte dell'autorità prefettizia e da quelle comunali.

Dallo studio dei comuni presi in considerazione risulta, con grande chiarezza, che il criterio fatto prevalere è stato quello delle circoscrizioni dei collegi senatoriali e ciò per ovvi evidenti motivi.

Se questa è la realtà effettiva ed inconfutabile, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti saranno adottati perché le recenti inique decisioni, a sfondo discriminatorio ed elettoralistico, vengano sanate e perché fatti tanto deprecabili non vengano commessi nell'avvenire. (19516).

RISPOSTA. — Il piano di costruzione di alloggi popolari da eseguire nel comune di Catanzaro, in applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 705, è stato concordato dal provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro — sul cui bilancio sono iscritti i fondi stanziati dalla citata legge — con le autorità locali e gli altri enti interessati.

L'opportunità di autorizzare la realizzazione di 190 nuovi alloggi nella frazione Lido della predetta città, in attuazione del precitato piano, ha il suo fondamento nella necessità di procedere ad opera organica di risanamento edilizio e, nel contempo, di ottenere, in relazione anche alla disponibilità di aree edificatorie a congruo prezzo, costi di costruzioni i più economici possibili.

E' appena il caso di precisare che l'intervento come sopra predisposto è completamente aderente all'effettiva situazione abitativa della città di Catanzaro, quale risulta dall'indagine statistica all'uopo espletata dagli enti operanti nel settore dell'edilizia popolare.

Si assicura, per altro, che allorquando nuove provvidenze legislative consentiranno ulteriori interventi nel settore dell'edilizia popolare, non si mancherà di tenere nella dovuta considerazione le necessità abitative prospettate dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: SPASARI.

MICELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla esigenza di fissare in data certa l'epoca di pagamento mensile degli insegnanti non di ruolo.

Attualmente gli insegnanti in parola percepiscono i loro stipendi sempre con notevole ritardo ed in date variabili da un mese all'altro.

In tal modo alla insufficienza delle retribuzioni si aggiungono per le famiglie degli insegnanti la incertezza di poter disporre in tempo utile dello stipendio ed il pericolo di dover rimanere per diversi giorni senza alcuna disponibilità finanziaria.

In provincia di Catanzaro, ad esempio, gli insegnanti elementari non di ruolo hanno percepito la tredicesima mensilità soltanto l'8 gennaio !

L'interrogante chiede se il ministro intenda provvedere con urgenza perché agli insegnanti non di ruolo venga garantito a data certa e fissa per tutti i mesi il pagamento dello stipendio. (21735).

RISPOSTA. — Il pagamento degli assegni mensili agli insegnanti elementari non di ruolo viene effettuato dai provveditorati agli studi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 21 delle istruzioni annesse al regolamento 23 giugno 1938, n. 1224 sui servizi di ragioneria degli uffici scolastici provinciali.

Il predetto articolo 21 dispone che i direttori didattici debbono trasmettere al provveditorato agli studi entro il giorno 3 di ciascun mese appositi prospetti contenenti tutte le indicazioni relative al servizio prestato dagli insegnanti non di ruolo nel mese immediatamente precedente. Sulla base di detti prospetti il provveditorato esegue i controlli di sua competenza e procede alla liquidazione degli assegni. Provvede infine alla emissione degli ordini di pagamento che invia alla sezione di tesoreria in modo che essi siano esigibili non più tardi del giorno 15.

La procedura di cui sopra, imposta dalla necessità da parte dei direttori didattici di accertare i periodi di effettivo servizio prestati dagli interessati, non consente di effettuare il pagamento degli assegni se non dopo che sia trascorso il mese cui essi si riferiscono e non consente altresì di poter assicurare il pagamento stesso in un giorno fisso di ciascun mese.

I prospetti di cui sopra vengono infatti esaminati e liquidati dal provveditorato man mano che pervengono dalle direzioni didattiche ed i relativi ordini vengono trasmessi subito alla tesoreria, la quale li ammette a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

pagamento o li invia agli uffici postali secondo l'ordine di ricezione.

Una data certa per la riscossione può per altro essere considerata il 15 di ciascun mese, termine inderogabile stabilito, come sopra detto, dall'articolo 21 delle citate istruzioni.

Il Ministro: GUI.

MINASI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Al fine di conoscere se intendano prendere in considerazione la situazione grave che si è venuta a verificare per la zona agrumentata di Rosali (Reggio Calabria), ove, per la sopravvenuta insufficienza delle acque per l'irrigazione di quegli agrumeti, il prodotto dell'annata in corso è stato rovinosamente intaccato; e pertanto se intendano adottare solleciti provvedimenti per la captazione di altra acqua al fine di salvaguardare la produttività della zona e con essa gli interessi sociali ed economici di quelle popolazioni. (21753).

RISPOSTA. — Circa l'irrigazione della zona agrumentata di Rosali, si fa presente che tale realizzazione non è inclusa nei programmi formulati dalla Cassa per il Mezzogiorno, né risulta che alla medesima sia pervenuta alcuna segnalazione in tale senso.

Va, per altro, reso noto che ove gli interventi sollecitati rivestissero carattere di piccoli impianti a servizio di singole aziende, la Cassa per il Mezzogiorno ammetterebbe senz'altro a finanziamento le relative opere sulla base delle particolari facilitazioni fissate dalla legge speciale per le opere private di miglioramento fondiario.

Per quanto di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si comunica che eventuali iniziative intese ad ovviare alle conseguenze della lamentata insufficienza delle acque per irrigazione e che abbiano carattere di opere di miglioramento fondiario, potranno essere esaminate dai competenti uffici periferici dell'anzidetto Dicastero, ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste per dette iniziative dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Fra l'altro, gli agricoltori interessati potrebbero provvedere alla captazione di altre acque con la costruzione di laghetti artificiali e impianti relativi beneficiando per tali

opere del contributo statale previsto dall'articolo 11 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale di Sant'Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria), pur avendo disponibile altro suolo nel centro abitato per la costruzione di 20 alloggi in base alla legge n. 640 per la eliminazione delle case malsane, ricorre all'esproprio di un giardino di proprietà privata, la cui sistemazione del terreno comporta una ingente somma stanziata per la predetta costruzione.

Se si intenda intervenire tempestivamente. (21765).

RISPOSTA. — Per la costruzione di 15 alloggi popolari nel comune di Sant'Eufemia di Aspromonte questo Ministro ha in data 27 novembre 1961 approvato un progetto dell'importo di lire 50 miliardi, finanziato ai sensi delle legge 9 agosto 1954, n. 640 e 28 luglio 1961, n. 705.

Nel suindicato progetto non è stata prevista alcuna somma per indennità di espropriazione, in quanto il comune interessato, con delibera del 23 agosto 1961, n. 165, ha ceduto a questa amministrazione la superficie di metri quadrati 5.340 di suolo occorrente per la costruzione di tali alloggi al prezzo simbolico di lire mille.

Pertanto è da ritenersi non esatta la notizia riferita all'interrogante, dato che non si è reso necessario espropriare alcun suolo edificatorio per la costruzione dei cennati alloggi.

Il Ministro: SULLO.

MONTANARI SILVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali norme da adottarsi abbia indicato ai provveditori agli studi in merito all'abbinamento di classi nelle scuole elementari.

I gravi inconvenienti didattici derivanti dall'abbinamento sono troppo facilmente intuibili per considerare tale misura, se non come assolutamente eccezionale e del tutto transitoria, imposta soltanto dall'accertata impossibilità di assegnare tempestivamente, nel periodo iniziale dell'anno scolastico, a quella scuola di un determinato centro abitato tutti gli insegnanti di cui ha bisogno.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

Nella provincia di Mantova, in seguito all'emigrazione, la popolazione complessiva è diminuita, rispetto al 1951, di una percentuale assai prossima al 10 per cento (una delle più alte di tutto il territorio nazionale); di conseguenza in quasi tutti i centri agricoli si è registrata una progressiva diminuzione del numero degli alunni delle scuole elementari. Poiché pochi giorni orsono, nella frazione Gazzo del comune di Bigarello, gli insegnanti in organico sono stati ridotti a tre (prima e seconda classe abbinate per complessivi 20 alunni, terza e quarta abbinate per 22 alunni, quinta con 14), l'interrogante, mentre chiede di sapere ove e quante siano le classi abbinate in tutta la provincia di Mantova, desidera conoscere quali provvedimenti il ministro si accinga ad adottare per assegnare ad ogni singola classe il proprio insegnante. (21371).

RISPOSTA. — A norma delle disposizioni di cui all'articolo 67 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, si procede alla continuità dell'insegnamento mediante abbinamento di classi o alternamento di orario quando, per l'assenza di un insegnante, si affida la classe scoperta ad altro insegnante, senza ricorrere alla nomina di un supplente.

L'abbinamento, pertanto, ha sempre carattere provvisorio.

Quando, invece, due classi vengono riunite in un'unica classe, affidata ad un solo insegnante, non si può parlare di abbinamento, bensì di soppressione di un posto di ruolo.

Tale secondo caso si verifica allorché in una determinata località il numero dei frequentanti, per fenomeni di emigrazione permanenti o per altri motivi, subisce una contrazione.

Tale è appunto il caso cui si riferisce l'interrogante.

Nella frazione in questione, infatti, l'organico degli insegnanti elementari è stato ridotto da 4 a 3 posti in seguito ad una notevole diminuzione di alunni.

Le cinque classi elementari funzionano, pertanto, così abbinate:

classi I e II con complessivi 20 alunni;
classi III e IV con complessivi 22 alunni;
classi V con 14 alunni.

La situazione scolastica di quella contrada risulta, quindi, assolutamente regolare e si fa, altresì, rilevare che il funzionamento di una classe con 14 alunni deve considerarsi eccezionale, in quanto, a norma dell'articolo 100 del regolamento generale 26 aprile

1928, n. 1297, il numero degli alunni previsti per ciascuna classe, è, come minimo, di 15.

Il Ministro: GUI.

NICOLETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, articolo che afferma essere diritto dell'impiegato il prendere visione della parte riservata del proprio rapporto informativo, qualora ne faccia richiesta, nella pratica non venga applicato.

Risulta, infatti, all'interrogante che nella provincia di Brescia numerosi insegnanti elementari abbiano chiesto al loro direttore didattico (e al provveditore agli studi) di prendere visione del rapporto informativo riservato, ottenendone una risposta negativa. E questo in conseguenza di una nota ministeriale che dice testualmente: « In merito al quesito formulato riguardo all'applicazione nei confronti dei maestri elementari dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente, fra l'altro, il diritto dell'impiegato di prendere visione della parte riservata del rapporto informativo, qualora ne faccia richiesta, si comunica che, sino a quando non sarà emanato il nuovo stato giuridico degli insegnanti elementari, le autorità scolastiche sono tenute a continuare ad applicare le vigenti disposizioni, le quali fanno espresso divieto di portare a conoscenza degli interessati quanto risulta sulla parte riservata del rapporto informativo ».

Per sapere se ritenga questa disposizione in aperto contrasto con quanto stabilito dalla legge e quali provvedimenti intenda prendere affinché agli insegnanti elementari siano consentiti i diritti loro riconosciuti dalle leggi. (21429).

RISPOSTA. — Sulla questione riguardante l'ostensibilità agli insegnanti elementari della parte riservata del rapporto informativo, il Consiglio di Stato (sezione I, parere n. 1894, del 31 ottobre 1961) si è di recente pronunciato in senso favorevole, riconoscendo agli insegnanti stessi l'applicabilità dell'articolo 54 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La facoltà di prendere visione della parte riservata di detto rapporto informativo può essere, quindi, esercitata dai maestri elementari, nel termine utile, però, per il ricorso gerarchico avverso la qualifica e con le mo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

dalità prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Questo Ministero, uniformandosi all'accennata pronuncia, ha già impartito le opportune istruzioni ai provveditori agli studi.

Il Ministro: GUI.

NICOLETTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il connazionale Mazzoldi Giuseppe, già residente a Mogadiscio, non sia ancora stato completamente risarcito dei danni subiti l'11 gennaio 1948, nonostante l'amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, direzione generale affari civili e politici, sezione affari politici, abbia deliberato la regolare concessione.

Il Mazzoldi deve ancora percepire 625 « somali ». Numerosi sono gli altri connazionali che si trovano nelle stesse condizioni.

Per sapere quali provvedimenti intenda prendere affinché sia finalmente dato corso a tutte le liquidazioni ancora pendenti. (21919).

RISPOSTA. — I danni subiti dai nostri connazionali in Mogadiscio, in occasione dei noti fatti accaduti l'11 gennaio 1948, sono stati risarciti con le modalità e con le limitazioni stabilite dalla legge per i danni di guerra in Italia.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

ORLANDI. — *Al Ministro della sanità.* — Al fine di conoscere: se gli sia noto il testo della convenzione stipulata il 20 giugno 1961 tra la Federazione nazionale casse mutue malattie degli esercenti attività commerciali e la Federazione nazionale dell'ordine dei medici; se sia dell'avviso che gli articoli 7 ed 8 della convenzione stessa, in quanto frappongono notevoli limitazioni alla professione medica, contrastano con l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il quale stabilisce che « il conseguimento di più lauree e diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie ».

A giudizio dell'interrogante, la limitazione, che è stata introdotta nella convenzione sopra richiamata per circoscrivere l'iscrizione degli specialisti abilitati nel prestare la propria opera alle dipendenze delle mutue all'accertamento della circostanza che essi esercitino, effettivamente ed esclusivamente, una sola specialità e al fatto che non siano investiti di incarichi professionali retribuiti per un com-

plesso di tempo superiore alle tre ore giornaliere, è illegittima perché preclusiva dell'esercizio di un diritto soggettivo e, in quanto tale, nulla; è dannosa perché finisce coll'inibire ai medici specialisti usciti dalle aule universitarie e subito immessi in scuole di specializzazione, l'esercizio della medicina generale condannandoli ad una visione angusta della medicina della terapia; è ingiusta in quanto pur mirando a combattere il cumulo delle cariche non tiene conto che la retribuzione corrispondente a tre ore di incarico professionale è quasi sempre insufficiente a garantire il minimo vitale (21411).

RISPOSTA. — La legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali pone a carico delle casse mutue provinciali istituite per la gestione di detta assicurazione l'assistenza sanitaria specialistica a favore degli appartenenti alla categoria suindicata, stabilendo che i medici specialisti che accettino di prestare la propria opera secondo le tariffe concordate tra le presidenze provinciali della cassa mutua e dell'ordine dei medici devono essere iscritti in apposito elenco da parte dell'ordine dei medici.

Appare, quindi, evidente che l'iscrizione dei medici specialisti nell'elenco in parola è condizionata soltanto alla manifestazione di volontà degli interessati e al possesso del requisito della specializzazione.

Risulta che tra la Federazione nazionale degli ordini dei medici e la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali fu stipulata in data 20 giugno 1961 una convenzione con la quale le parti contraenti hanno, fra l'altro, disposto che nell'elenco dei medici specialisti possono essere iscritti coloro che ne facciano richiesta purché esercitino effettivamente ed esclusivamente una specialità e siano in possesso del relativo diploma di specializzazione o libera docenza e di un'anzianità di laurea di almeno tre anni (articolo 7) e che non possono essere iscritti i medici specialisti che siano soggetti a rapporto d'impiego pubblico o privato o siano investiti di incarichi professionali retribuiti e a carattere continuativo presso gli ambulatori di enti pubblici o altri enti mutualistici per un complesso di tempo superiore a tre ore giornaliere (articolo 8).

Tale convenzione, che non è prevista da alcuna norma di legge, va inquadrata nell'autonomia negoziale degli enti ed ha valore in quanto non contrasti con le norme di ordine pubblico.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

Non vi è dubbio che con la suddetta convenzione sono state introdotte limitazioni ed esclusioni alla iscrizione dei medici specialisti nell'elenco di cui è sopra cenno in contrasto con le disposizioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, le quali — come si è detto — subordinano detta iscrizione soltanto al possesso di requisito di specialista e all'assenso dell'iscritto. L'aggiunta di altre condizioni, come quella che il sanitario eserciti effettivamente ed esclusivamente la specialità, si traduce in una violazione al diritto dell'esercizio della propria professione, diritto che non può essere limitato o ridotto se non da disposizioni di legge.

È da presumere che le federazioni degli ordini dei medici e delle casse mutue di malattia per commercianti, con la menzionata convenzione, abbiamo inteso, nell'ambito dei propri poteri istituzionali, indirizzare l'attività degli enti federati su un piano di uniformità in corrispondenza agli impegni assunti tra le federazioni stesse.

Di ciò si ha riscontro nelle decisioni adottate dall'ordine dei medici di Roma, il quale ha adottato le stesse limitazioni ed esclusioni previste dalla convenzione per la formazione dell'elenco dei medici specialisti ai fini dell'assistenza sanitaria ai commercianti, determinando le proteste di molti e la costituzione di un apposito comitato di agitazione.

Per quanto sopra questo Ministero ha rivolto premure alla Federazione degli ordini dei medici allo scopo di ottenere la revisione della suddetta convenzione in armonia con le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Il Ministro: JERVOLINO.

PAOLICCHI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali siano le possibilità di produzione di borace da parte della società Larderello, in relazione alla crescente richiesta di questo prodotto sul mercato italiano e internazionale, e in relazione alla possibilità che altre imprese, soprattutto private, organizzino una produzione che, per la modernità dei procedimenti e delle attrezzature, metta in crisi, a più o meno lunga scadenza, la produzione della azienda a partecipazione statale;

per conoscere se ritenga necessario un ordinamento della società Larderello diverso da quello attuale (inquadramento nelle ferrovie) in vista di una possibilità di più largo sviluppo della produzione sia elettrica, sia chi-

mica, e in vista dell'istituzione dell'ente dell'energia. (21259).

RISPOSTA. — Attualmente la società Larderello, che, per la produzione borica in genere e del borace in particolare, utilizza sottoprodotti derivanti dallo sfruttamento dei giacimenti minerali di vapori a gas, trovati già in condizioni di mercato particolarmente vantaggiose.

Tuttavia non si è trascurato di impostare un programma di ammodernamento degli impianti chimici, tale da consentire l'aumento della produzione adeguato alla prevedibile espansione della domanda.

L'ordinamento della società, sottoposta al controllo di questo Ministero, è adeguato al perseguimento dei fini sociali e alle esigenze dell'azienda ferroviaria.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se ravvisi la opportunità — anche ai fini di un utile decentramento dei servizi, essendo amplissima la competenza territoriale del compartimento delle ferrovie dello Stato di Ancona — della istituzione di un compartimento in Abruzzo con sede in Pescara. (21679).

RISPOSTA. — La ripartizione della rete ferroviaria in circoscrizioni compartimentali non è fondata su criteri strettamente regionali, ma è determinata da ragioni eminentemente funzionali.

Nel caso particolare la istituzione di un nuovo compartimento contrasterebbe con l'esigenza, per le ferrovie dello Stato, di avere assetto e dimensioni rispondenti a sani principi di economia aziendale.

Devesi, infatti, tener conto che Pescara non costituisce un nodo ferroviario di importanza rilevante; che è relativamente scarsa l'estensione delle linee del territorio abruzzese, e che è obiettivamente impossibile assegnare al richiesto compartimento una giurisdizione che si inserisca funzionalmente tra quelle dei compartimenti finitimi, per cui appare in tutta la sua evidenza l'impossibilità di aderire alla richiesta testé avanzata.

Il Ministro: MATTARELLA.

PEDINI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti.* — Per conoscere se intendano dotare la stazione di Ponte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

San Marco di Calcinato (Brescia) — sulla linea Milano-Venezia — di apparecchio telefonico.

L'interrogante osserva che la disponibilità di comunicazioni telefoniche per tale stazione si rende indispensabile dato il convergere di molto traffico commerciale su detta località dai paesi delle zone circostanti. (21528).

RISPOSTA. — Nella frazione di Ponte San Marco del comune di Calcinato esiste un posto telefonico pubblico istituito ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, ed attivato fin dall'agosto 1954.

Poiché detto posto telefonico pubblico è ubicato a soli 38 metri dallo scalo ferroviario di cui trattasi, non è possibile aderire a quanto richiesto con l'interrogazione, giacché l'articolo 2, lettera e), della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, prevede l'istituzione di collegamenti telefonici a spese dello Stato negli scali ferroviari, solo quando questi distino più di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: SPALLINO.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere se ritengano di incrementare i fondi destinati all'assistenza dei tubercolotici ed elevare i contributi dello Stato per i ricoveri dei tubercolotici, al fine di mettere i consorzi competenti nelle condizioni di aumentare i propri interventi nella lotta contro la tubercolosi. (20427).

RISPOSTA. — Questo Ministero allo scopo di mettere i consorzi nelle condizioni di provvedere con la maggiore ampiezza possibile al ricovero dei tubercolotici, concede ai consorzi medesimi sussidi annuali in ragione degli appositi stanziamenti previsti in bilancio. È da tenere presente, d'altra parte, che molti consorzi si trovano in difficoltà perchè gli enti consorziati (province e comuni), ai quali spetta di provvedere, mediante la propria contribuzione, al regolare finanziamento dei consorzi, spesso non versano i contributi obbligatori.

Si deve rilevare, d'altronde, che la morbosità tubercolare è in fase di declino: i nuovi casi di tubercolosi accertati presso i dispensari antitubercolari si sono ridotti, nel corso degli ultimi tre anni, da 70.674 nel 1958 a 58.618 nel 1960, con una contrazione del 17 per cento; nello stesso periodo di tempo il numero delle giornate di degenza di tubercolotici negli istituti di cura è diminuito di 715.708

unità, passando da 22.465.421 nel 1958 a 21.749.713 nel 1960.

Tutto lascia presumere che al favorevole andamento dell'endemia tubercolare debba corrispondere una progressiva riduzione degli oneri finanziari dell'assistenza, il che consentirà ai consorzi di far fronte ai propri compiti assistenziali senza squilibri finanziari troppo gravi.

Inoltre il disegno di legge n. 1636, attualmente all'esame del Senato, prevedendo la riduzione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alle prestazioni antitubercolari, recherà indirettamente un certo beneficio ai consorzi provinciali antitubercolari, che ora assistono anche i lavoratori non aventi diritto alla predette prestazioni assicurative per difetto dei citati requisiti.

Il Ministro della sanità: JERVOLINO.

PELLEGRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quale sia lo stato delle indagini sulla uccisione del commissario Tandoj e dello studente Damanti di Agrigento;

se sia vero che il relativo incarto processuale, inspiegabilmente ed inammissibilmente, si trova fermo da circa sette mesi alla procura della Repubblica di quella città; se ritenga d'intervenire per eliminare ogni eventuale ingiustificabile remora al corso della giustizia. (21301).

RISPOSTA. — Il giudice istruttore presso il tribunale di Agrigento, con sentenza dell'11 gennaio 1962, in parziale difformità delle richieste del pubblico ministero, ha prosciolto con formula piena La Loggia Mario, Motta Leila, Calacione Salvatore e Pirrera Salvatore dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte, disponendo, altresì, il rinvio del predetto La Loggia al giudizio del pretore di Agrigento per rispondere dei reati di detenzione abusiva di armi ai sensi dell'articolo 28 testo unico leggi di pubblica sicurezza e 697 del codice penale, previo stralcio dal processo della parte relativa a queste imputazioni.

Contro la sentenza istruttoria è stato proposto appello dal procuratore della Repubblica di Agrigento.

Per quanto riguarda il tempo trascorso per l'esame del processi da parte del pubblico ministero, il procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo ha fatto presente che l'importanza del processo stesso giustifica pienamente l'operato del magistrato inquirente in merito alla ricerca e al vaglio delle prove.

Il Ministro: Bosco.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

PELLEGRINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se ritengano di riformare il sistema previdenziale migliorando il trattamento di pensione dei lavoratori imbarcati sui pescherecci, in particolare diminuendo a 15 anni di navigazione il periodo in cui si può maturare il diritto alla pensione, salvo l'età, ed aumentando l'assegno di pensione da 800 lire per anno navigazione a 2000 lire. (21644).

RISPOSTA. — L'articolo 5, secondo comma, *sub b)* della legge 25 luglio 1952, n. 915, riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia in favore dei marittimi (di 60 anni se uomini, e di 55 se donne) che abbiano compiuto 15 anni di navigazione di cui uno, però, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.

La richiesta dell'interrogante è intesa, evidentemente, ad abrogare la condizione di un anno di effettiva navigazione nell'ultimo decennio.

Al riguardo, si fa presente che tale riforma, per quanto, in linea di massima, non vi ostino particolari motivi, si tradurrebbe in un notevole aumento degli oneri a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, oneri che, ad avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa stessa, data la sua situazione finanziaria, non sarebbe in grado di sopportare.

Per quanto concerne la richiesta di aumentare la quota di pensione da 800 lire a 2.000 lire per anno-navigazione, si deve far rilevare che la richiesta stessa non trova un preciso riferimento nelle attuali tabelle di competenze medie.

Ritenendosi, tuttavia, che essa possa essere posta in relazione alla posizione dei marittimi che navigano con la qualifica di padrone al comando su pescherecci con motore di oltre 30 cavalli-vapore, per i quali è prevista la competenza media di lire 21 mila mensili, rivalutata a lire 23.520 ai sensi della legge n. 1183 del 1960, si osserva che la competenza media stessa verrebbe ad essere aumentata a lire 60 mila mensili.

L'aumento di tale competenza, e in siffatta misura, imporrebbe di aumentare proporzionalmente anche tutte le altre competenze che le vigenti norme stabiliscono per imbarchi su piroscafi, motovelieri e velieri in misura inferiore a quella auspicata per i pescherecci con conseguente notevolissimo aggravio finanziario a carico della categoria armatoriale.

La categoria della pesca, per altro, non sarebbe in grado di sopportare il maggior

onere contributivo dato che essa si trova già in una situazione di pressochè generale morosità per il pagamento dei contributi sulla base delle competenze medie rimaste ancora inalterate dal 1952.

Il Ministro della marina mercantile: MACRELLI.

PELLEGRINO, GRASSO NICOLOSI ANNA E DI BENEDETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano i motivi che finora hanno impedito l'applicazione della legge Medici in Sicilia, sulla sistemazione degli insegnanti idonei nel concorso del 1955, fino all'esaurimento della graduatoria;

se ritenga di esaminare la possibilità di superare ogni eventuale intralcio nell'applicazione di detta legge Medici, nella considerazione dello stato gravissimo di disagio in cui si sono venuti a trovare gli insegnanti siciliani dopo l'annullamento dei concorsi regionali. (21674).

RISPOSTA. — La legge 20 ottobre 1961, n. 1264 cui si fa riferimento, riguarda gli idonei dei concorsi magistrali banditi dai provveditori agli studi, in attuazione dell'ordinanza ministeriale 27 ottobre 1958, n. 2580/69, e quelli dei concorsi già banditi dai medesimi ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

La legge non si riferisce, pertanto, ai concorsi banditi dall'assessorato alla pubblica istruzione della regione siciliana o dai provveditori agli studi in forza di ordinanza diversa da quella citata nella legge medesima.

D'altra parte, una estensione della legge predetta, sarebbe inattuabile in quanto, come noto, tutti i posti in soprannumero, compresi quelli vacanti all'inizio degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, ai quali si riferisce l'anzidetta legge n. 1264, sono impegnati per l'attuazione della legge 19 luglio 1961, n. 669.

Il Ministro: GUI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che dal maggio 1961 il militare Luppino Benedetto di Orobica Alpina, quartiere generale di Merano, non dà più notizie di sé alla famiglia; se sia vero che è scomparso dal reparto cui apparteneva e quali indagini abbiano condotto le autorità competenti per il suo ritrovamento; se ritenga di intervenire per la soluzione del gravissimo caso, assicurando la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

derelitta famiglia, per altro disagiata economicamente, facendole pervenire anche la doverosa assistenza. (21688).

RISPOSTA. — Il militare cui ci si riferisce, allontanatosi arbitrariamente il 27 maggio 1961 dal reparto presso il quale prestava servizio senza farvi più ritorno, dopo intense ricerche è stato il 22 gennaio 1962 rintracciato sotto falso nome e, in esecuzione dell'ordine di cattura per diserzione e alienazione di effetti di vestiario emesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale militare di Verona, arrestato e tradotto nelle carceri di Torino.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PEZZINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali, malgrado le assicurazioni in proposito precedentemente fornite e pur essendo ormai trascorsa la data del 30 luglio 1961, non sia stato ancora demolito (né sembra che alcuno abbia intenzione di farlo) il capannone che deturpa il paesaggio e che è stato costruito sulla scogliera compresa tra la nuova strada panoramica e il mare, nel tratto tra Ognina (Catania) e Cannizzaro (Acicastello) (19996).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti dal Ministero è risultato che il soprintendente ai monumenti di Catania aveva inteso autorizzare la concessione a Salvatore Messina relativa alla Costruzione indicata, per un biennio e cioè fino al 31 luglio 1961, mentre la capitaneria di porto di Catania ha invece autorizzato la concessione stessa per un periodo di due anni a decorrere dalla data di espletamento di tutta la pratica cioè dal 15 aprile 1960 al 14 aprile 1962.

Pertanto, solo allo scadere di detto termine si potrà provvedere alla demolizione del capannone in questione.

Il Ministro: GUI.

PEZZINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in relazione alla costruzione, già in avanzato corso di realizzazione, di una grande villa a più piani che sta avvenendo a distanza di appena qualche metro dal mare, interamente ed esclusivamente sulla scogliera costituente demanio statale, nella zona compresa tra la nuova strada panoramica e il mare nel tratto tra Ognina (Catania) e Cannizzaro (Acicastello), e precisamente nei pressi immediati del punto in cui la via Mollica sbocca sulla scogliera;

1°) se la costruzione della strada panoramica abbia avuto lo scopo di incoraggiare abusi del genere e della gravità di quello denunciato o non piuttosto di consentire a tutti i cittadini e ai turisti di ammirare uno dei più bei panorami marini della costa orientale della Sicilia;

2°) chi sia il costruttore e per conto di chi la costruzione della villa sia stata iniziata;

3°) se si tratti di costruzione arbitraria o se invece essa sia stata autorizzata e da chi;

4°) se di fronte alla clamorosa usurpazione del demanio statale e allo sfregio permanente e intollerabile che, per gretti interessi privati, si sta consumando ai danni del panorama nella zona indicata, in sfacciata violazione delle leggi sulla tutela del paesaggio, il ministro intenda intervenire per ordinare l'immediata demolizione di quanto già costruito e la rimozione dei materiali ai fini del ripristino dei luoghi allo stato naturale preesistente, eventualmente annullando l'autorizzazione, se è stata concessa, e chiamando coloro che l'avessero accordata a rispondere dell'abuso. (19997).

RISPOSTA. — L'edificio sito in Acicastello, è di proprietà di Salvatore Marchese ed è stato costruito dall'impresa Mario Busacca.

La costruzione, adibita a ristorante, è stata approvata dal soprintendente ai monumenti di Catania, in conformità delle norme di piano regolatore che prevedono, in quella zona, l'impianto di attrezzature turistiche, con limitazioni atte a salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del luogo.

Gli interessati, con successiva licenza dell'amministrazione comunale di Acicastello, concessa senza la preventiva approvazione del detto soprintendente, hanno provveduto a sopraelevare l'edificio entro il volume ancora consentito dalle norme di piano regolatore, contravvenendo in tal modo alle disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Per tale inosservanza il Ministero ha già disposto perché il soprintendente dia corso agli atti d'ufficio per l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il Ministro: GUI.

PEZZINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato del fatto che presso gli istituti scolastici di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

Catania e provincia vengono esercitate pressioni su presidi e professori per raccogliere somme che dovrebbero essere spese in regali e trattamenti da offrire ad autorità scolastiche.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il provveditore agli studi o altre autorità scolastiche abbiano autorizzato tali inopportune sottoscrizioni e, comunque, se il ministro interrogato ritenga necessario impartire precise e severe disposizioni per vietare in modo assoluto tutte le sottoscrizioni del genere che, malgrado presentate come volontarie, assumono di fatto carattere di illecita coazione quando, come nel caso più recente, è un capo di istituto a farsene promotore. (21204).

RISPOSTA. — I fatti indicati non risultano sussistenti.

In realtà, un gruppo di presidi costituitosi in comitato, ha solo assunto l'iniziativa di offrire la medaglia d'oro dei benemeriti della scuola e della cultura ad un provveditore collocato a riposo, recentemente insignito di tale onorificenza; nella iniziativa è però da escludersi qualsiasi forma di pressione sui capi d'istituto e sul personale insegnante.

Il Ministro: GUI.

PEZZINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alle difficoltà incontrate al momento dell'atterraggio sull'aeroporto di Fiumicino dal pilota del *Viscount* dell'Alitalia del volo 161 del 24 gennaio 1962, proveniente da Catania, difficoltà che hanno costretto il pilota stesso a riprendere nuovamente il volo proprio nel momento in cui l'aereo stava già per sfiorare la pista per l'atterraggio;

1°) se sia vero che nello stesso momento c'era un altro aereo che ostruiva almeno metà della pista sulla quale stava per atterrare il *Viscount* del volo 161;

2°) se la responsabilità di aver creato una situazione così pericolosa, dalla quale avrebbe potuto nascere un gravissimo disastro, ove la prontezza del pilota del *Viscount* non fosse valsa a scongiurarlo, ricada sugli operatori della torre di controllo dell'aeroporto, sul pilota dell'aereo a terra, sul pilota del *Viscount* o su altri. (21759).

RISPOSTA. — Nessuna situazione pericolosa si è verificata il giorno 24 gennaio 1962 sull'aeroporto di Fiumicino al momento dell'atterraggio del *Viscount* dell'Alitalia che

effettuava il volo *AZ 161*, proveniente da Catania.

Il *Viscount* ha, infatti, dovuto effettuare soltanto una normale « riattaccata » in conseguenza del fatto che il velivolo che lo precedeva, nell'atterrare sulla medesima pista, aveva avuto una corsa di frenaggio tale da dover usufruire della quasi totalità della pista stessa.

La manovra eseguita dal pilota del *Viscount* è stata ordinata secondo la normale procedura prevista dal regolamento del servizio della circolazione aerea nel caso che la pista in uso risulti occupata per un qualsiasi motivo dipendente da altro traffico.

E, comunque, da escludere qualsiasi disservizio od errore nell'operato del personale preposto al controllo del traffico di aerodromo e dei piloti degli aerei.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PINNA, COMANDINI, ARMAROLI, BERLINGUER E CONCAS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere in base a quali criteri abbia ritenuto di revocare la circolare ministeriale 16 dicembre 1960, n. 910, T. D., riguardante il riconoscimento delle benemeritenze militari e la decorrenza dei relativi benefici, e di persistere in una prassi che capovolge il retto significato giuridico delle norme secondo le quali i benefici combattentistici « debbono operare nei gradi in cui sono stati acquisiti » e respingere la costante interpretazione data alle stesse norme sia dal Consiglio di Stato sia dalla Corte dei conti, cagionando ingiusto e grave danno a una vasta categoria di statali. (21558).

RISPOSTA. — I criteri seguiti dall'amministrazione militare nell'applicazione ai dipendenti delle benemeritenze combattentistiche ai fini degli aumenti periodici della retribuzione non differiscono sostanzialmente, nel pratico risultato, da quelli suggeriti da recenti orientamenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Questo Ministero, mentre si atterrà agli accennati nuovi orientamenti per le posizioni che venissero ancora all'esame, non ha ritenuto pertanto che fosse il caso di rivedere la massa enorme di provvedimenti già adottati, ormai consolidati dal lungo tempo trascorso.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere integralmente il piano di ammodernamento dei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

servizi ferroviari dello Stato in Sardegna e per sapere quale sia attualmente lo stato dei lavori per la loro esecuzione. (21998).

RISPOSTA. — Gli interventi prioritari da assicurare al sistema ferroviario della Sardegna, al fine di migliorarlo e renderlo consono a fronteggiare le esigenze in atto e quelle prevedibilmente maggiori del futuro dei traffici viaggiatori e merci all'interno dell'isola e con il continente, formano presentemente oggetto di particolare studio da parte di apposita commissione di funzionari delle ferrovie dello Stato e dell'Ispettorato generale delle M.C. T.C., presieduta dal vice direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Le considerazioni conclusive cui detta commissione addiverrà, tenuto anche conto del piano generale di rinascita della Sardegna, e le conseguenti proposte di intervento saranno quindi ben presenti all'azienda delle ferrovie dello Stato all'atto in cui si potrà procedere alla ripartizione, fra le esigenze dell'intera rete nazionale, dei nuovi fondi per investimenti patrimoniali contemplati dal disegno di legge n. 3272 all'esame del Parlamento.

Il Ministro: MATTARELLA.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se disponga di precise informazioni sui danni arrecati dal recente nubifragio a vaste zone della provincia di Cagliari, e di quella di Nuoro, e quali interventi e ulteriori provvedimenti siano stati adottati o predisposti a favore delle popolazioni contadine e pastorali colpite duramente con la distruzione delle colture e dei pascoli. (21102).

RISPOSTA. — Il nubifragio verificatosi nei giorni 22 e 23 novembre 1961 in Sardegna ha interessato una zona del Campidano di Cagliari ed una zona della provincia di Nuoro.

In particolare nella provincia di Cagliari, le abbondanti precipitazioni hanno ingrossato il Flumini Mannu e i corsi d'acqua minori che hanno straripato ed inondato zone coltivate nel triangolo compreso fra gli abitati di Uta-Decimomannu-Assemmini.

Danni sensibili sono stati causati ai fabbricati rurali, alle scorte, alle colture orticole e agrumarie, nonché ai terreni seminativi, per effetto di ruscellamenti ed interrimenti.

Nella provincia di Nuoro, i danni sono stati più limitati: essendo la zona investita collinosa, i ruscelli ed i torrenti hanno asportato

tratti di terreno coltivati producendo insabbiamenti nei fondivalle. Sono stati danneggiati le sistemazioni collinari, muri da sostegno ed alcune opere di canalizzazione primarie e secondarie per lo smaltimento delle acque.

L'amministrazione regionale, per venire incontro alle popolazioni più colpite, ha disposto l'erogazione, per il tramite dell'assessorato agli enti locali, di 100 milioni di lire per le opere di interesse comunale.

L'assessorato all'agricoltura ha dato disposizioni agli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Cagliari e di Nuoro affinché, nell'istruttoria delle domande di concessione delle provvidenze in vigore per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, venga data la precedenza agli agricoltori delle zone colpite.

In data 4 dicembre 1961, si è poi tenuta una riunione presso il provveditorato alle opere pubbliche, per l'esame del problema dello scolo dei terreni di Uta, compresi fra l'argine sinistro del fiume Cixerri e quello del Fluminimannu, ed è stato stabilito che la competenza territoriale sulla zona interessata è dei consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale, cosicché spetta agli stessi consorzi il compito di studiare, il più rapidamente possibile e in collegamento col consorzio del Cixerri, una soluzione radicale del problema segnalando, intanto, al più presto l'entità della spesa per il finanziamento alla Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto concerne le possibilità di intervento da parte di questo Ministero si fa presente che, ai termini della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, alle province di Cagliari e di Nuoro sono state rispettivamente assegnate le somme di 4 milioni e di 1.500.000 lire, per la concessione del concorso statale, nelle misure previste dalla legge stessa, negli interessi su nuovi prestiti quinquennali di esercizio che gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario accorderanno, con proprie disponibilità, agli agricoltori gravemente danneggiati da calamità naturali o da avversità atmosferiche.

Si ricorda, inoltre, che questo Ministero ha da tempo disposto che agli agricoltori danneggiati venga accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggiere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, le

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

province di Cagliari e di Nuoro hanno fruito delle assegnazioni, rispettivamente, di 30 milioni e 10 mila lire e di 58.440.000 lire.

Si aggiunge che è stata recentemente pubblicata la legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali, la quale, come è noto, prevede, tra l'altro, lo stanziamento, nel bilancio di questo Ministero, della somma di 5 miliardi di lire, « per gli interventi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica e al sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa ».

A seguito di ciò, questo Ministero sta già valutando, in relazione alla predetta disponibilità finanziaria, le necessità delle varie zone del territorio nazionale, danneggiate dal maltempo, per stabilire se e quali degli interventi previsti dalla citata legge possano attuarsi in favore delle zone medesime.

In tale sede saranno valutate, d'intesa con i competenti organi della regione autonoma della Sardegna, anche le analoghe necessità delle zone dell'isola.

Il Ministro: RUMOR.

PRINCIPE E MANCINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se intendano sollecitare la definizione della pratica per la concessione del diritto di derivazione delle acque del torrente Amendolea (Reggio Calabria) al consorzio di bonifica del predetto torrente, che da tempo ha impostato la relativa pratica, tenendo presente che ogni ritardo impedisce il funzionamento del consorzio, per quanto riguarda la irrigazione di centinaia di ettari di agrumeti e favorisce la speculazione che in atto persegue il vecchio concessionario da circa 15 anni. (21540).

RISPOSTA. — Con decreto in data 27 gennaio 1962, n. 6381, è stato concesso al consorzio di bonifica del versante calabro ionico meridionale di derivare dal subalveo del torrente Amendolea 200 litri d'acqua al secondo per irrigare 300 ettari di terreno facenti parte del comprensorio consortile.

Con lo stesso decreto il predetto consorzio è stato autorizzato a servirsi delle opere, ora

di pertinenza dello Stato, della ex derivazione Latella, la cui domanda di concessione, in via di sanatoria è stata respinta.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

RAFFAELLI E PUCCI ANSELMO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio in cui si trovano gli abitanti del villaggio I Passi nel comune di Pisa, tuttora privo di servizio telefonico pubblico, della rete per allacciamento dei telefoni privati e dell'ufficio postale;

per sapere se ritenga necessario accogliere con urgenza le ripetute richieste e le giuste esigenze di quei cittadini, installando un posto telefonico pubblico e istituendo l'ufficio postale. (20523).

RISPOSTA. — Il villaggio I Passi del comune di Pisa è compreso fra le località aventi titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato. Il relativo impianto sarà realizzato appena possibile, osservando i criteri di gradualità imposti dal vasto piano di collegamenti in corso di esecuzione.

Circa la richiesta di istituire nella suddetta località un ufficio postale, si fa presente quanto segue:

premesso che il rione I Passi dista dall'ufficio postale più vicino — la succursale n. 8 — circa 1600 metri, in un primo tempo la direzione provinciale postelegrafica aveva proposto di spostare la sede di tale ufficio, per avvicinarla di più al suddetto rione; ma a seguito di reazioni sfavorevoli da parte di alcuni enti, fra i quali lo stesso comune, non si riteneva opportuno attuare simile provvedimento e si dava incarico alla citata direzione provinciale di svolgere i consueti accertamenti e riferire con tutta la documentazione necessaria, al fine di esaminare la possibilità di istituire un nuovo ufficio postale.

Da tali accertamenti è risultato che trattasi di un rione esclusivamente residenziale comprendente 278 appartamenti costruiti dalla gestione I.N.A.-Casa e che nessun interesse turistico, commerciale o industriale caratterizza la zona; che tale rione dista — come già detto — soltanto 1600 metri circa dall'ufficio postale, succursale 8, al quale per altro è collegato da un regolare servizio urbano di autobus.

Inoltre, dai rilevamenti statistici effettuati, è emerso che il movimento a danaro è particolarmente esiguo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

Alla luce di tali elementi, non ritenuti giustificativi del provvedimento di istituzione dell'ufficio, non si è potuto dare ulteriore corso alla pratica, la quale potrà essere ripresa in esame eventualmente in futuro, in conseguenza di un maggiore sviluppo edilizio e demografico del posto.

Il Ministro: SPALLINO.

RAFFAELLI E PUCCI ANSELMO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.* — Per sapere in ordine a quali valutazioni e richieste il comune di Castelfranco di Sotto (Pisa) sia stato dichiarato « area depressa » ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 635, mentre è noto che le condizioni economiche di molti comuni confinanti sono peggiori di quelle di Castelfranco, nel cui capoluogo esiste ed è in sviluppo una notevole attività industriale nel settore del cuoio e delle calzature;

per sapere se siano informati della protesta e della iniziativa dei comuni di Santa Croce sull'Arno, Fucecchio, Montopoli Valdarno, Santa Maria a Monte e San Miniato per la revoca dell'annunciato provvedimento allo scopo di evitare la concessione di facilitazioni a favore di Castelfranco di Sotto che oggettivamente si ritorcerebbero a danno delle attività esistenti o sorgenti nei comuni predetti;

per sapere se, di fronte al vivo malcontento suscitato nei detti comuni ed espresso in voti dei consigli comunali, non ritengano di dover sospendere l'annunciato provvedimento per un riesame dell'intero problema nel quadro delle reali condizioni esistenti nella zona;

per sapere, infine, quali provvedimenti intendano adottare in favore della frazione di Orentano del comune di Castelfranco di Sotto, le cui condizioni economiche e sociali, al contrario di quelle esistenti nel capoluogo, sono fra le più arretrate della provincia di Pisa, per evitare che esigenze legittime di quelle popolazioni siano prese a pretesto per provvedimenti come quello del riconoscimento di « area depressa » a tutto il comune, che avrebbe una efficacia soltanto a favore del capoluogo, consolidando ed aggravando lo squilibrio che esiste fra Orentano e le altre frazioni e il capoluogo del comune. (21936).

RISPOSTA. — Da parte del comune di Castelfranco di Sotto, con deliberazione del 12 dicembre 1959, n. 86, venne chiesto a questo comitato il riconoscimento di « località eco-

nomicamente depressa », ai fini previsti dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, per la frazione di Orentano.

La prefettura di Pisa, nel trasmettere la richiesta del comune e copia della delibera stessa, espresse parere del tutto favorevole al suo accoglimento, relazionando ampiamente sullo stato di depressione economica in cui versa la citata frazione.

Infatti, gli elementi che caratterizzano la economia della frazione di Orentano sono tali da fare senz'altro ritenere che la detta frazione possa essere effettivamente riconosciuta, nello spirito della legge sopraccitata, località economicamente depressa.

Pertanto, questo comitato, convinto della opportunità del riconoscimento, ma non ritenendosi autorizzato dalla ripetuta legge n. 635 a limitare un siffatto riconoscimento ad una parte soltanto del territorio di un comune e considerato, d'altro canto, che il territorio della frazione di Orentano rappresenta oltre la metà dell'intero territorio di Castelfranco di Sotto, sulle cui condizioni economiche ha indubbiamente riflesso la depressione in cui versa l'anzidetta estesa frazione, ha ritenuto di dover procedere al riconoscimento del detto comune, al fine di poter estendere, così come richiesto, alla frazione in parola, i benefici previsti dal sopraccitato articolo 8.

Risulta, per altro, a questo comitato che avverso la deliberazione di cui trattasi, alcuni comuni limitrofi a quello di Castelfranco di Sotto hanno avanzato ricorso al Consiglio di Stato, richiedendo l'annullamento del provvedimento, e per il momento, la sospensione della esecutorietà dello stesso. Si è ora in attesa di conoscere le determinazioni che il supremo organo di giustizia amministrativa riterrà di adottare al riguardo.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

RICCIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano prendere per alleviare le difficoltà derivanti dall'allagamento di intere zone nei comuni di Arienzo e di San Felice (Napoli) e soprattutto per eliminare le cause di questi allagamenti continui dovuti all'acqua che scende da Arpaia e dalle zone di Benevento e, specialmente, dalla montagna di San Michele; e se, comunque, intendano procedere a sistemazioni definitive per eliminare queste gravi cause di allagamento. (20986).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

RISPOSTA. — Gli allagamenti verificatisi nei comuni di Arienzo e di San Felice, sono da attribuirsi principalmente al dissesto idraulico-forestale dell'intero bacino dei monti Tifatini.

Allo stato attuale, infatti, le condizioni idrologiche del predetto bacino si presentano precarie per la mancanza di idonee opere di sistemazione idraulico-forestale degli impluvi montani che lo caratterizzano e, pertanto, in occasione di eventi meteorici i torrenti esondano provocando l'allagamento delle sottostanti campagne.

Al finanziamento della rilevante spesa occorrente per l'eliminazione dei suindicati inconvenienti provvederà, per la parte di competenza, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, mentre questo Ministero si riserva di intervenire con i fondi stanziati con la recente legge 25 gennaio 1962, n. 11, per la sistematica regolazione dei corsi naturali in tutto il territorio nazionale.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

RIVERA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i criteri direttivi del Ministero, relativi alla legge sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia; per sapere se il Governo creda d'intervenire per garantire, in materia di decentramento, le prerogative dello Stato per la protezione della fauna e la concessione di riserva (ciò che è di risparmio per lo Stato) e per abolire la superata delega prefettizia nella zona delle Alpi; per conoscere, infine, quale sia l'intendimento del Ministero, nei confronti del proposito delle province di incorporare, alla scadenza, le riserve private nelle riserve comunali. (21175).

RISPOSTA. — Come è noto, in applicazione degli articoli della Costituzione 5 (« La Repubblica... attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo ») e 129 (« Le province e i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale ») sono state emanate le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo.

È altresì noto che per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il decentramento amministrativo ed autarchico è stato disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Detto decreto, all'articolo 18, dispone che « le amministrazioni provinciali assumono, in materia di caccia, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti »... « e le assolvono osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ».

Ora, tali direttive sono state emanate da questo Ministero con decreto del 1° febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 febbraio 1956, n. 41.

Nell'ambito di tali disposizioni, le prerogative dello Stato sono ben difese da questo Ministero.

Quanto alla delega prefettizia nella zona delle Alpi, è appena il caso di ricordare che essa è prevista dall'articolo 97 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Si comunica, infine, che questo Ministero esaminerà caso per caso l'eventuale richiesta delle province di incorporare, alla scadenza, le riserve private in quelle comunali.

Il Ministro: RUMOR.

ROMANO BRUNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda intervenire presso il provveditorato agli studi di Napoli, affinché provveda in merito al ricorso presentato in data 19 giugno 1961, con raccomandata n. 2531, da un insegnante incaricato presso l'istituto A. Volta di Napoli, sospeso dal preside di detto istituto dallo stipendio perché ammalato (20358).

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Napoli, con decreto in data 29 gennaio 1962, protocollo n. 51997, ha parzialmente accolto il ricorso presentato il 19 giugno 1961 dal professore Riviaccio Raimondo, cui con tutta evidenza ha inteso far riferimento l'interrogante.

Con l'anzidetto decreto è stato riconosciuto al professor Riviaccio il diritto alla corresponsione degli assegni per il periodo 7 marzo-9 maggio 1961, nella misura e con le modalità stabilite dalla legge 19 marzo 1955,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

n. 160 e dalla circolare ministeriale del 20 dicembre 1961, n. 4151.

Con lo stesso decreto, inoltre, il professor Rivieccio è stato licenziato, con decorrenza 9 maggio 1961, dall'incarico, conferitogli dall'ufficio scolastico di Napoli per l'anno 1960-61, nell'insegnamento di costruzioni civili presso l'istituto tecnico industriale A. Volta, per essersi da tale data ingiustificatamente assentato dal servizio.

Il Ministro: GUI.

ROMANO BRUNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che per ben due volte hanno portato alla revisione della graduatoria dei vincitori dei concorsi a cattedre per titoli di educazione fisica (n. 1 e n. 2) — previsto dall'articolo 14 della legge n. 88 del 1958, bandito, con grande ritardo nel marzo del 1960 ed espletato solo nell'estate del 1961 — e quali provvedimenti intenda prendere per accertare le responsabilità del grave ritardo; per sapere, inoltre, se ritenga opportuno dare immediata attuazione alla graduatoria già compilata e provvedere affinché non venga comunque ostacolata o pregiudicata dalla legge n. 831 né nei termini di assunzione, né nel diritto acquisito di assunzione. (21441).

RISPOSTA. — Il Ministero indisse con decreto in data 15 marzo 1960 due concorsi per titoli a cattedre di educazione fisica (n. 1 e n. 2); il tempo trascorso da tale data non è però da imputare a inerzia della amministrazione, bensì ai ricorsi al Consiglio di Stato che i partecipanti al concorso n. 1 avanzarono contro il bando del concorso n. 2 e viceversa.

Dopo che uno dei ricorsi fu dal Consiglio di Stato dichiarato inammissibile e dopo che l'emanazione delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1727 e 28 aprile 1961, n. 400 parve risolvere talune delle eccezioni sollevate dai ricorsi pendenti, il competente ufficio del Ministero ritenne di affrettare i tempi dando corso ai lavori delle commissioni esaminatrici. È da tener presente che la commissione del concorso n. 2 ha tenuto la sua prima seduta il 16 giugno 1961 e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso n. 1 è venuto a scadere solo il 28 agosto successivo.

Nondimeno, in ottobre le graduatorie erano completate. La Corte dei conti ha effettuato la registrazione del provvedimento relativo al concorso n. 1 e sta ora esaminando la graduatoria del concorso n. 2.

Non vi è stata da parte delle commissioni esaminatrici alcuna revisione delle graduatorie dei concorsi.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che gli idonei del concorso per titoli n. 2 non possono comunque partecipare al concorso recentemente bandito ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, il cui articolo 11 prevede come titolo di ammissione l'idoneità conseguita in un concorso per esami e per titoli.

Il Ministro: GUI.

ROMUALDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il Governo, interessato alla questione fin dal 1955, abbia predisposto quanto occorre per un intervento massiccio inteso ad eliminare le conseguenze pestilenziali e dannosissime dell'inquinamento del fiume Ronco nel tratto fra Forlì e Ravenna, e che cosa ne sia dei progetti in materia già da gran tempo presentati. (20596).

RISPOSTA. — Nel tratto del fiume Ronco compreso tra l'abitato di Meldola ed il confine della provincia di Ravenna, vengono immessi gli scarichi di numerosi impianti industriali nonché direttamente ed allo stato bruto le fogne cittadine, di Meldola, Forlimpopoli, Forlì, sprovviste di impianti di depurazione, con pregiudizio principalmente per la città di Ravenna, in corrispondenza della quale le acque del Ronco si uniscono a quelle del fiume Montone per formare il corso d'acqua denominato Fiumi Uniti.

Al fine di avviare a soluzione il problema, su iniziativa della prefettura di Forlì venne realizzato nel 1956, con il concorso degli enti e delle industrie interessate, un impianto pilota da servire per gli esperimenti ed esami dei liquami ai fini della progettazione delle opere definitive.

Senonché detto impianto non è mai entrato in funzione per la mancanza di fondi necessari per il suo completamento e per la sua gestione.

Allo stato attuale occorrerebbe realizzare un maggiore impianto di depurazione delle acque inquinate del fiume Ronco la cui spesa dovrebbe far carico agli enti interessati.

Il Ministro: SULLO.

ROMUALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere come intenda ovviare alla grave sproporzione esistente fra la appena sufficiente indennità di volo percepita dal sot-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

tuffiale pilota e quella dello specialista che, pur sopportando gli stessi rischi del primo, ne percepisce una sette volte inferiore; se intenda rivedere la situazione relativa alla anzianità amministrativa regolata dalla legge delega per tutti i sottufficiali con una decurtazione di diciotto anni; e ancora se intenda effettuare il conguaglio delle indennità di mestiere restate alla quota anteguerra. (21522).

RISPOSTA. — Tra l'indennità di pilotaggio spettante ai sottufficiali e militari dell'arma aeronautica, ruolo naviganti e l'indennità di volo spettante ai sottufficiali e militari specialisti facenti parte degli equipaggi è sempre esistito un netto distacco, giustificato dalla diversità delle mansioni delle due categorie. Tale distacco è rimasto sostanzialmente invariato con la recente revisione delle indennità in parola.

Il nuovo sistema di computo dell'anzianità di servizio dei sottufficiali ai fini dell'inquadramento economico è stato stabilito in occasione dei noti sensibili miglioramenti concessi alla categoria, dopo accuratissimo esame di tutti gli aspetti del problema, sia in sede governativa sia in sede parlamentare.

Le indennità di mestiere previste per i sottufficiali e militari delle forze armate sono state equamente revisionate dalla legge 8 gennaio 1952, n. 15.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, anche in adesione a ripetute richieste di enti pubblici, non stia per disporre la istituzione di una seconda coppia di treni direttissimi sulla linea Napoli-Isernia-Pescara, in partenza da Napoli nelle prime ore del mattino e da Pescara nel tardo pomeriggio. L'esigenza di tale intensificazione di traffico ferroviario è largamente documentata nell'interesse delle province di Pescara, l'Aquila, Chieti, Campobasso, Caserta e Napoli. (21738).

RISPOSTA. — L'istituzione di una seconda relazione diretta con automotrici tra Pescara e Napoli, con orario inverso a quello della coppia esistente, è stata già ampiamente dibattuta ed in merito non si può che confermare le precedenti risposte negative date agli enti richiedenti ed alle autorità che hanno segnalato la questione stessa.

A prescindere infatti da ogni considerazione di carattere economico sulla limitata acquisizione di traffico che potrebbe derivare all'azienda ferroviaria dall'attuazione del prov-

vedimento, i motivi che non consentono di accogliere la richiesta sono da ricercarsi essenzialmente nell'assoluta mancanza di disponibilità di automotrici, che non permette di soddisfare esigenze ritenute più pressanti su altre linee della rete.

Il Ministro: MATTRELLA.

SANTARELLI ENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se corrispondano a verità le affermazioni, più volte manifestate in alcuni consigli comunali della provincia di Ancona — e recentemente convalidate sostanzialmente dal *Notiziario settimanale* del comune di Ancona e ribadite solennemente dal voto del consiglio comunale di Senigallia — relative alle stridenti disparità che si verificherebbero nel settore dell'edilizia scolastica a favore del comune di Ancona e a danno di altri importanti comuni, che da anni attendono di veder accolte le necessarie ed urgenti richieste di stanziamenti per lo sviluppo della scuola.

L'interrogante chiede se, dinanzi a tale situazione, non s'intenda oggi adeguare le deliberazioni relative all'edilizia scolastica — in relazione alla grave situazione di Senigallia, Jesi, Chiaravalle — ai ritmi assunti negli ultimi tempi nel comune di Ancona, al fine di far cessare l'attuale lamentata disparità e soprattutto di potenziare le attrezzature al livello dei bisogni della popolazione. (21294).

RISPOSTA. — Al riguardo si precisa:

a) le disposizioni di legge in materia presuppongono l'attuazione di piani, da svolgere con la necessaria gradualità, attraverso vari esercizi, in relazione alle disponibilità finanziarie;

b) i programmi per ciascun esercizio vengono predisposti d'intesa tra questo Ministero e quello dei lavori pubblici, in rapporto alle carenze esistenti in ciascuna regione e provincia e secondo il duplice criterio della necessità e della urgenza;

c) tenuto conto dei suddetti principi, i provveditori agli studi sono invitati a compilare annualmente un elenco comparativo delle opere da ammettere a contributo nel territorio di competenza; ma tale elenco ha valore soltanto indicativo in quanto spetta per legge ai due ministri interessati ogni superiore valutazione di tutti gli elementi acquisiti, e quindi ogni definitiva decisione;

d) nel quadro di tale valutazione può determinarsi, ovviamente, il caso — salvo restando il principio, in linea di massima,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

del riparto dei contributi in proporzione delle carenze accertate regionalmente e nelle province — che particolari circostanze inducano ad assegnazioni a favore di qualche comune, con precedenza o in maggior misura di altri;

e) nel caso del comune di Ancona non può, per altro, non tenersi conto che trattasi del capoluogo della regione, dove esiste il maggior numero di istituti scolastici che, per la loro stessa natura ed importanza, interessano l'intera provincia e regione.

Tutto ciò considerato, nel far presente che ai comuni di Senigallia, Jesi e Chiaravalle, sono stati finora corrisposti contributi rispettivamente per l'ammontare di lire 143.460.000, di lire 301.729.000 e di lire 74.800.000, si assicura che anche per gli esercizi futuri saranno tenute particolarmente presenti le esigenze dei suddetti comuni.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

SANTARELLI ENZO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se il consorzio di bonifica dell'Esino (Fabriano) abbia ottenuto l'approvazione del piano generale di bonifica; per conoscere la spesa e i tempi previsti per l'attuazione del piano; per conoscere quali opere siano state ultimate, quali siano in corso di esecuzione o già finanziate; per conoscere l'entità dei contributi (per ettari e complessiva) pagati annualmente dai soci del consorzio. (21912).

RISPOSTA. — Gli studi e la redazione del piano generale di bonifica montana del comprensorio dell'Esino vennero affidati in concessione dell'omonimo consorzio con sede in Fabriano (Ancona), con decreto ministeriale 1° settembre 1956, emanato in applicazione degli articoli 5 e 17 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

L'elaborato pervenne a questo Ministero verso la fine dell'anno 1960, dopo essere stato regolarmente pubblicato e dopo che in merito avevano espresso il rispettivo parere i comitati tecnici per la bonifica integrale delle province interessate, nonché l'ispettorato generale di zona addetto al provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.

Successivamente, il piano è stato sottoposto all'esame del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

In data 7 novembre 1961, la V sezione di detto consesso ha nominato la commissione relatrice che dovrà riferire in merito all'ela-

borato non appena avrà eseguito i necessari sopralluoghi.

Poiché il piano dovrà essere sottoposto successivamente anche all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, appare prematuro comunicare i dati richiesti e rilevabili dall'elaborato medesimo perché tali dati potrebbero subire sostanziali modifiche in base al parere che dovranno esprimere al riguardo i due suddetti consessi.

Circa la contribuzione del consorzio, risulta che il contributo consortile viene applicato nei confronti di ciascun consorziato nella misura del 25 per cento del reddito dominicale catastale.

Il gettito della contribuzione, riferibile agli anni 1958 e 1959 ed inserito nel bilancio di previsione per il 1960, ammonta a 5.364.000 lire.

Le ditte consorziate sono 18.740, delle quali 14.500 proprietarie di aziende di estensione inferiore ai 2 ettari.

Il Ministro: RUMOR.

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali sono stati, a norma della legge 21 luglio 1961, n. 685, messi a concorso soltanto 4 posti di ammissione alla facoltà di lingue presso l'istituto superiore orientale della sede di Napoli, contro i 200 della sede di Venezia.

Sarà noto al ministro che tale fatto ha determinato uno stato di vivissimo e giustificato malcontento tra aspiranti e capi di istituto, anche perché il numero dei posti messi a concorso è stato irregolarmente notificato ai candidati solo all'inizio delle prove di esame.

In particolare l'interrogante chiede di sapere dal ministro se, in vista di tale fatto, ritenga opportuno procedere all'annullamento del concorso in parola o almeno ammettere alla sede di Venezia il restante numero di idonei della sede di Napoli, permettendone comunque l'ammissione ad altre università (21012).

RISPOSTA. — Si premette che all'istituto universitario orientale di Napoli, in virtù delle disposizioni antecedenti a quelle contenute nella legge 21 luglio 1961, n. 685, già accedevano, senza concorso, i diplomati degli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, talché la citata legge n. 685 per quanto riguarda l'istituto universitario in parola, ha innovato solamente in quanto ha consentito l'ammissione, mediante il concorso previsto dalla legge stessa, delle diplomate de-

gli istituti tecnici femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna. Ciò spiega il divario rilevato fra il numero dei posti messi a concorso per l'istituto universitario orientale e quello dei posti messi a concorso per il corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'istituto universitario di Venezia, al quale soltanto in virtù della recente legge sopraccitata, sono stati ammessi i diplomati degli istituti tecnici di ogni tipo.

Il numero dei posti da mettersi a concorso nelle sedi universitarie interessate è stato stabilito con decreto ministeriale del 23 ottobre 1961, sulla base delle proposte fatte dai competenti consigli di facoltà, come previsto dall'articolo 3 della legge di cui sopra, ed è stato immediatamente reso pubblico a mezzo di comunicati stampa.

Il direttore dell'istituto universitario orientale di Napoli ha fatto conoscere, anche mediante idonei documenti, quali i verbali relativi alle operazioni di esame e di scrutinio nonché le graduatorie delle candidate esaminate, che la prova di concorso si è svolta nella massima regolarità. È da rilevare che dei cinque posti messi a concorso soltanto quattro sono stati attribuiti e che, pertanto, nessuna candidata idonea è stata esclusa.

Il Ministro: GUI.

SCALIA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre il finanziamento di lire 50 milioni richiesto nel dicembre 1960, tramite il genio civile di Messina, dal comune di Naso (Messina), occorrente all'installazione dell'impianto per l'energia elettrica in alcune contrade.

Trattasi di problema di grande necessità per gli abitanti di quel comune, che attualmente non usufruiscono di tale beneficio. (21903).

RISPOSTA. — In merito alla elettrificazione rurale nel comune di Naso, si informa che il relativo elaborato presentato dal predetto comune all'ufficio del genio civile di Messina non è stato inoltrato alla Cassa per il Mezzogiorno, né risulta che la medesima sia stata direttamente interessata alla soluzione del problema.

Allo stato attuale, pertanto, non si è in grado di fornire alcuna indicazione al riguardo, pur assicurando che ove il comune di Naso avanzasse eventuali proposte alla Cassa per il Mezzogiorno, queste sarebbero accuratamente esaminate.

Il Ministro: PASTORE.

SCHIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi inconvenienti che si sono verificati nelle scuole medie sperimentali — istituite dal Ministero della pubblica istruzione — nella scelta, operata dai provveditori agli studi, degli insegnanti tecnico-pratici, ed in genere di tutto il personale insegnante.

L'interrogante, per precisare, chiede di sapere se il ministro della pubblica istruzione ritenga più opportuno ed utile, ai fini didattici, affidare l'insegnamento di materia tecnica specifica ad elementi che, sia pure laureati, sono del tutto sforniti della necessaria competenza richiesta dall'insegnamento delle suddette discipline tecniche. In taluni casi, specie in Campania, gli attuali insegnanti tecnici, diplomati periti industriali, si sono visti ridurre il loro orario d'insegnamento, quando non siano stati addirittura sostituiti da laureati in farmacia od in veterinaria.

Chiede, infine, di sapere se il Ministero ritenga di intervenire per riportare negli istituti regolarità e per ridare agli insegnanti tecnico-pratici la tranquillità reintegrando nell'insegnamento, da una parte, e, dall'altra, restituendo l'intero numero di ore regolamentari, come innanzi detto. (21621).

RISPOSTA. — Non risulta che i provveditori agli studi, nel conferimento degli incarichi di educazione tecnica nelle classi sperimentali di scuola media unificata, abbiano seguito criteri non conformi alle direttive impartite dal Ministero.

Nel conferimento degli incarichi d'insegnamento della disciplina in parola, agli insegnanti tecnico-pratici sono stati preferiti i docenti di materie tecniche, soprattutto per motivi attinenti alla loro specifica preparazione didattica.

D'altra parte, con apposita circolare, i provveditori agli studi sono stati invitati a non effettuare nuove assunzioni senza aver prima utilizzato nell'insegnamento gli insegnanti tecnico-pratici già in servizio negli anni precedenti.

Per quanto riguarda poi la situazione particolare di alcune province della Campania, si fa presente che è stato inviato, presso quei provveditorati agli studi un ispettore con l'incarico di accertare la reale situazione degli insegnanti tecnico-pratici in relazione al conferimento degli incarichi.

Il Ministro: GUI.

SCHIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

del fatto che, per l'assegnazione provvisoria degli incarichi di presidenza nelle scuole medie e di avviamento, da parte dei provveditori vengono adottati criteri non obiettivi.

In particolare, si lamenta che — in Campania — spesso vengono esclusi da tali incarichi meritevoli insegnanti di ruolo dandosi, per contro, preferenza a semplici incaricati e non certo per motivi tecnico-professionali.

Si chiede, pertanto, di sapere se ed in che modo il ministro intenda intervenire per evitare il lamentato discriminatorio inconveniente. (21873).

RISPOSTA. — In alto, la nomina a preside incaricato è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, le quali stabiliscono che, quando in un istituto manchi il preside, o questi non sia in attività di servizio, o sia temporaneamente comandato ad altro ufficio, si procede alla nomina di un preside supplente nella persona di uno dei professori di ruolo dell'istituto.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, competente a provvedere a tale nomina è il provveditore agli studi, il quale, per ovvi motivi, è l'organo più qualificato ad accertare e vagliare, con giudizio responsabile, le attitudini di ciascun docente di una determinata scuola ad espletare temporaneamente le mansioni inerenti all'ufficio di preside.

Quanto alla specifica segnalazione fatta, non risulta a questo Ministero che in Campania i provveditori non si siano attenuti a criteri di opportunità, di capacità e di obiettività nella scelta dei professori ai quali attribuire l'incarico di presidenza.

Il Ministro: GUI.

SCHIRATTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se tra le istituende nuove soprintendenze vi sia anche quella della regione friulana, la cui necessità ed opportunità è data dalla eccezionale vastità della provincia, dalla numerosità e grande valore dei beni artistici ivi situati e dalla attuale situazione veramente incongrua di dipendere, per le antichità, da Padova e, per i monumenti e le gallerie, da Trieste. (21582).

RISPOSTA. — L'istanza delle autorità locali per l'istituzione di una soprintendenza ai monumenti, alle antichità e alle gallerie nella regione friulana sarà oggetto di attento esame

in sede di attuazione della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, che ha ampliato il numero delle soprintendenze, comparativamente con le analoghe richieste di altre regioni e con riguardo alle esigenze della tutela archeologica e monumentale.

Il Ministro: GUI.

SCHIRATTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per sapere se, in occasione delle prossime trattative italo-giapponesi per nuovi accordi commerciali, ritengano di interesse nazionale consentire l'abolizione delle licenze ministeriali per la importazione di coltellerie, dato che la produzione nazionale nel settore non solo soddisfa il consumo interno ma deve rivolgersi anche ad una esportazione e dato che a tale produzione è rivolta l'attività in prevalenza di artigiani e di piccolissime industrie. (21718).

RISPOSTA. — D'intesa con gli altri Ministri interessati si sta compiendo una indagine sulla effettiva competitività della produzione giapponese nel settore delle coltellerie e sulla base dei risultati di tale indagine sarà determinato l'atteggiamento italiano in occasione della prossima riunione della commissione mista italo-giapponese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RUSSO.

SERVELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1°) se sia a conoscenza che, nonostante la circolare dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità n. 804/30400/AG/8728 del 22 giugno 1955 — richiamata anche nel luglio 1958 — non sono venuti a cessare quegli abusi, in materia di pubblicità sanitaria, che la citata circolare affermava essere rilevabili con tale frequenza, da rendere necessario l'intervento delle autorità preposte al controllo di così delicata materia, nonché al rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

2°) se risulti che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità od il Ministero della sanità, che gli è succeduto nell'espletamento degli stessi compiti, abbia mai provveduto alla denuncia di coloro — centri, istituti e società — che non si uniformano al disposto del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, e più precisamente al secondo comma dell'articolo 20 (obbligatorietà del numero di registrazione, rispetto delle disposizioni di cui ai numeri

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

2°, 3° e 4° dell'articolo 17, approvazione del Ministero della sanità) ed in conseguenza di ciò decadano anche dalla stessa autorizzazione secondo la norma di cui al punto 3° dell'articolo 27 dello stesso regio decreto.

Qualora anche al ministro risulti l'attuale carenza di qualsiasi azione repressiva contro i lamentati abusi e, quindi, una mancata applicazione delle leggi che disciplinano la materia, da parte di quegli organi che hanno istituzionalmente il dovere di farle rispettare, l'interrogante chiede di conoscere il motivo di tale deficienza e domanda quali provvedimenti intenda il ministro adottare per stroncare questi abusi i quali, essendo diretti a propagandare prodotti ai quali si attribuiscono non controllate e, molte volte, inesistenti proprietà terapeutiche, possono recare serio nocimento alla salute pubblica e costituire oggetto di speculazioni sfuggendo ad ogni controllo anche per la determinazione del prezzo.

L'interrogante — tenute presenti le norme del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732 — chiede al ministro:

a) se gli consti o meno che, mentre i prodotti ai quali si attribuiscono proprietà terapeutiche debbano:

1°) essere considerati specialità medicinali;

2°) come tali, ottenere la registrazione da parte del Ministero della sanità, previo accertamento delle prerogative loro attribuite;

3°) essere soggetti alla determinazione del prezzo di vendita da parte dell'apposita commissione;

4°) essere prodotti in laboratori autorizzati e soggetti a periodici controlli;

5°) avere l'approvazione di una apposita commissione sia per la confezione sia per gli allegati che debbono sempre riportare l'esatta formula del prodotto i cui componenti debbono essere « denominati secondo la pratica medica », ai sensi del già richiamato regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, nonché del testo unico del 1934, articoli dal 161 al 179;

6°) essere posti in commercio esclusivamente presso le farmacie, la pubblicità delle quali è pure soggetta all'approvazione dell'apposita commissione che deve accertarne la serietà e la fondatezza;

b) se vi siano viceversa prodotti che sono:

1°) abusivamente propagandati, come lamentato nella prima parte della presente interrogazione;

2°) fabbricati in laboratori non soggetti al prescritto controllo;

3°) messi in vendita non tramite le farmacie ma direttamente da cosiddetti centri, istituti e società che con la loro organizzazione capillare provvedono non solo alla diffusione di detti prodotti a prezzi incontrollati ed esorbitanti, ma anche alla loro applicazione ai pazienti, là dove è necessaria, dietro lauti compensi ai medici fiduciari.

Qualora consti al ministro l'esistenza di questi prodotti e siano, a sua conoscenza le irregolarità sopra elencate e compiute in dispregio delle vigenti norme legislative disciplinanti la materia, l'interrogante chiede di conoscere il motivo della carenza dell'azione repressiva da parte di quegli organi che hanno istituzionalmente il dovere di farle rispettare e domanda quali provvedimenti intenda il ministro adottare per sradicare un malcostume che, oltre tutto, costituisce una seria minaccia alla salute pubblica. (21066).

RISPOSTA. — È da precisare, innanzitutto, che questo Ministero non ha mai mancato di esercitare la dovuta vigilanza sul settore della pubblicità sanitaria, intervenendo tempestivamente e con energia tutte le volte che sia venuto a conoscenza di infrazioni alle norme di legge in materia.

Fanno fede della attenta cura prestata alla questione le circolari citate e le numerose denunce all'autorità giudiziaria nei confronti dei contravventori, a termini dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'articolo 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422.

Questa amministrazione non solo provvede alla denuncia all'autorità giudiziaria dei contravventori alle norme sulla pubblicità sanitaria, ma interviene anche — quando si tratti di pubblicità relativa a specialità medicinali — con l'adozione dei provvedimenti amministrativi previsti dal regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (revoca della registrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 27, n. 3).

Quanto poi al fatto che vi sarebbero in commercio prodotti non registrati come specialità medicinali ma come tali abusivamente propagandati, prodotti fabbricati in officine non autorizzate, prodotti messi in ven-

dita non tramite le farmacie ma dagli stessi produttori, e direttamente somministrati ai pazienti a mezzo di medici di fiducia, è da dire che a questo Ministero non risulta alcunché di preciso, perché quando ne fosse informato attraverso esatte segnalazioni sarebbe in grado di stroncare ogni illecito. Infatti alla repressione del commercio abusivo dei medicinali provvede per compito istituzionale con l'impiego di ogni mezzo a disposizione (ispezioni alle officine farmaceutiche, periodici prelevamenti di medicinali dalle farmacie e dai depositi dei grossisti, controlli dei campioni prelevati, sequestri, ecc.) avvalendosi anche della collaborazione degli uffici dei medici provinciali.

Il Ministro: JERVOLINO.

SILVESTRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare la completa distruzione dell'abitato di Trevignano Romano (Roma), minacciato dallo sfaldamento della roccia. (21783).

RISPOSTA. — In seguito al distacco di massi dalla collina La Rocca sovrastante l'abitato di Trevignano Romano, questo Ministero è tempestivamente intervenuto disponendo, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento a difesa della pubblica incolumità, consistenti in gabbionate, terrazzamenti ed alleggerimenti della massa rocciosa, onde evitare eventuali rotolamenti di massi.

Inoltre, questo Ministero si riserva di esaminare se e quali provvedimenti potranno essere adottati per il consolidamento dell'intera massa rocciosa, al fine di eliminare definitivamente ogni pericolo per il suindicato abitato.

Il Ministro: SULLO.

SILVESTRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica per la costruzione in Fiuggi (Frosinone) della nuova sede della scuola media statale. (21784).

RISPOSTA. — Per la costruzione della nuova sede della scuola media questo Ministero ha promesso in data 6 marzo 1959 al comune di Fiuggi il contributo statale di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sulla spesa di lire 24 milioni 500 mila prevista per un primo lotto di lavori.

Da informazioni assunte è risultato che il consiglio comunale di Fiuggi ha già approvato il progetto generale di lire 70 milioni e quello di primo stralcio di lire 30 milioni ed ha deliberato, nel contempo, di far fronte con i fondi del proprio bilancio alla differenza di lire 5.500.000 occorrente per la realizzazione dei lavori previsti nel citato progetto stralcio.

Non appena i suindicati progetti verranno trasmessi a questo Ministero, accompagnati dalla suindicata delibera del comune di Fiuggi, approvata dalla giunta provinciale amministrativa, non si mancherà di adottare i conseguenti provvedimenti.

Il Ministro: SULLO.

SINESIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione di un edificio postale a Cammarata (Agrigento).

Il comune di Cammarata, nel mettere in evidenza l'urgente necessità di realizzare quest'opera, ha fatto presente che l'ufficio postale di quel centro è attualmente ubicato in locali malsani, antigienici, angusti ed inadeguati ed, al fine di definire una buona volta la pratica, ha messo a disposizione tutte le aree disponibili nell'abitato, richiedendo, tra l'altro, un sopralluogo da parte degli organi tecnici del Ministero per la ricerca dell'area utile allo scopo, precisando che l'amministrazione comunale non solo avrebbe collaborato, ma avrebbe fatto tutto il possibile per ottenere l'area che eventualmente fosse risultata prescelta. Tale comunicazione non ha avuto finora riscontro, per cui l'interrogante chiede che venga presa in considerazione tale urgente richiesta, anche perché l'amministrazione comunale di Cammarata deve provvedere alla occupazione delle aree disponibili per altre costruzioni. (19068).

RISPOSTA. — L'ufficio locale delle poste di Cammarata non risulta attualmente ubicato in locali « malsani, antigienici, angusti ed inadeguati », bensì in un locale di metri quadrati 79 (costituito da tre vani, di cui uno per i servizi igienico-sanitari) ben aerato ed illuminato che, specialmente con i compiuti lavori di sistemazione da parte della proprietaria e con l'arredamento di nuovi mobili e del bancone divisorio forniti dall'amministrazione, si potrebbe ritenere idoneo alle esigenze di quei servizi postali, se non vi fosse l'inconveniente dell'ubicazione al primo piano.

Al fine di ovviare tale inconveniente, questa amministrazione, tenendo conto delle richieste del comune di Cammarata, ha inviato sul posto, nel novembre dello scorso anno, un ispettore della direzione provinciale delle poste e telegrafi di Agrigento ed un tecnico della sezione lavori (poste e telegrafi) di Palermo, i quali hanno esaminato e vagliato le soluzioni prospettate dal sindaco di quella località.

In seguito a tali accertamenti è stata presa in particolare considerazione l'offerta di cessione, da parte del comune, di un'area di sopraelevazione sovrastante i locali destinati alla S.E.T., i quali constano di un solo piano terra, posto al disotto del livello di via Cesare Battisti. L'edificio postale, da costruire in sopraelevazione, avrebbe l'ingresso in tale via a livello stradale. Nella zona sono situati importanti uffici pubblici.

La redazione del relativo progetto è per il momento condizionata all'esito dell'esame, da parte della sezione lavori (poste e telegrafi) di Palermo, sullo stato delle strutture portanti dei locali della predetta società telefonica.

Il Ministro: SPALLINO.

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere l'annoso problema dell'approvvigionamento idrico di Menfi (Agrigento) e quello relativo alla sistemazione della strada Menfi-Partanna, il cui progetto si trova presso gli uffici della Cassa per il Mezzogiorno. (20435).

RISPOSTA. — Il rifornimento idrico del comune di Menfi avviene attualmente a mezzo dell'acquedotto comunale Favarotta, integrato dall'acquedotto Montescuro Ovest, che assicurano una disponibilità complessiva di acqua di circa 8 litri al secondo, per altro insufficiente alle esigenze del predetto comune.

Per la soluzione di tale problema del nuovo acquedotto Urgo del Drago, e, successivamente, ove si rendesse necessario, verrà anche ricostruito ed ampliato il vecchio acquedotto Favarotta.

Al riguardo la Cassa per il Mezzogiorno ha già provveduto alla esecuzione delle opere di captazione delle sorgenti che dovranno alimentare il nuovo acquedotto Urgo del Drago, ma non ha ancora finanziato la spesa occor-

rente per il citato acquedotto, in quanto è in attesa che sia definito da parte del comune il passaggio in gestione all'Ente acquedotti siciliani di tutti gli impianti idrici comunali.

Questo Ministero, da parte sua, ha concesso al comune di Menfi il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla complessiva spesa di lire 200 milioni occorrenti per la costruzione della rete idrica interna, i cui lavori sono stati in parte eseguiti ed in parte sono in via di realizzazione.

Per quanto riguarda la sistemazione della strada provinciale Menfi-Partanna, essa sarà tenuta presente dalla Cassa per il Mezzogiorno allorquando future disponibilità di fondi consentiranno di poter effettuare ulteriori interventi per il finanziamento di opere del genere.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivissimo malumore che è stato provocato dalla soppressione del circolo didattico di Cammarata (Agrigento). Di questo facevano parte anche le scuole di San Giovanni Gemini, con un totale di 109 classi, tra scuole normali e sussidiarie che andranno ad aumentare il circolo didattico di Casteltermini che comprende ora, in virtù della nuova disposizione, le scuole di Casteltermini, San Biagio Platani, Cammarata e San Giovanni Gemini, con un totale di 240 classi. A questo è da aggiungersi la distanza da Casteltermini dei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini che è di 30 chilometri.

Sorprende il fatto che, proprio nel periodo previsto per l'attuazione del piano di sviluppo della scuola, vengano a mancare gli elementi principali di tale sviluppo, creando degli ostacoli al buon funzionamento delle scuole.

L'interrogante chiede di conoscere se si ritenga opportuno di revocare tale provvedimento. (20692).

RISPOSTA. — La cessazione del funzionamento del circolo didattico in questione, istituito a carattere sperimentale per iniziativa della regione siciliana, insieme ad altri 12, è stata disposta per riportare le direzioni didattiche nel numero fissato dall'organico (2871).

Allo stato attuale, è in corso il lavoro preparatorio per un incremento dei circoli didattici.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

Si assicura, pertanto, che la situazione scolastica della Sicilia sarà tenuta presente in sede di ampliamento del numero degli uffici di vigilanza che dovrà, comunque, essere disposto con apposita legge.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda ripristinare la direzione didattica di San Giuseppe Jato (Palermo) la cui soppressione è stata appresa con vera apprensione e malcontento dalla popolazione.

La direzione didattica di San Giuseppe Jato era stata istituita sin dall'anno scolastico 1947-1948 e la sua giurisdizione comprendeva anche il centro di San Cipirriello. L'esperimento di questo circolo didattico, inoltre, aveva fornito risultati assai positivi.

L'annullamento del provvedimento si rende necessario al fine di assicurare il buon funzionamento della scuola primaria nei suddetti centri. (20694).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione precedente).

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti si intendano adottare per riorganizzare e potenziare le biblioteche comunale e Lucchesiana di Agrigento.

Si lamenta in particolare, oltre alla scarsità del materiale librario aggiornato, la deficienza del personale addetto alla ricerca dei volumi richiesti ed alle informazioni. (20696).

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza delle condizioni di funzionamento delle biblioteche comunale e Lucchesiana di Agrigento, le quali mancano di personale e di mezzi finanziari adeguati. La biblioteca comunale ha anche bisogno di vari restauri nei locali.

La competente soprintendenza bibliografica dedica ogni cura al riordinamento dei due istituti e, con l'aiuto dei contributi di questo Ministero e dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione, è riuscita ad attivarne, sia pure parzialmente, l'attività.

Inoltre, la predetta soprintendenza ha assunto l'iniziativa di costituire un consorzio tra gli enti interessati e cioè tra amministrazione provinciale, comune e camera di commercio, nel quadro del quale verrebbe a trovare col-

locazione la biblioteca Lucchesiana come sezione staccata della biblioteca pubblica unica, che risulterebbe dal consorzio, e, a tale fine, ha sollecitato i rappresentanti degli enti interessati a prendere i necessari accordi sulla base di uno schema di statuto da essa predisposto.

La stessa soprintendenza ha pure proposto all'assessorato regionale alla pubblica istruzione la opportunità di regionalizzare le biblioteche non governative dell'isola secondo un piano organico di esigenze locali, con particolare riguardo alle biblioteche dei capoluoghi di provincia, elaborando un apposito progetto, che, concordato anche con la soprintendenza della Sicilia orientale, si trova oggi all'esame dell'assemblea regionale siciliana come disegno di legge.

Secondo le disposizioni di tale disegno di legge, le biblioteche di Agrigento troverebbero adeguata sistemazione e, riunite, formerebbero un importante complesso bibliografico con dotazione a carico del bilancio regionale e con un ruolo del personale nel quadro di un ruolo più ampio di tutte le biblioteche che verrebbero regionalizzate. Si avrebbe, in definitiva, una soluzione simile a quella vigente per le biblioteche pubbliche governative, con gli opportuni adattamenti alle situazioni locali, soluzione che contribuirebbe in modo determinante a rendere più funzionali le biblioteche in parola.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della scarsa ricettività tuttora lamentata nella zona di Porto Empedocle (Agrigento) dei programmi radiofonici.

Fatta eccezione per il programma nazionale che viene regolarmente captato dalla stazione di Caltanissetta I, il secondo programma è molto disturbato malgrado la vicinanza del ripetitore radiofonico di Agrigento, mentre il terzo programma non è in grado di essere ricevuto.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per potenziare il ripetitore televisivo della stessa Porto Empedocle che è ancora fonte di numerosi disturbi, e se si ritenga più logico spostare la sua ubicazione dal molo Crispi alla località prossima alla casa natale di Pirandello, in contrada Caos, per ampliare il suo raggio di azione e per evitare, soprat-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

tutto, gli inconvenienti provocati dalla umidità, dalla salsedine, ecc. (20724).

RISPOSTA. — La R.A.I., interessata in proposito, ha precisato che, per quanto concerne la ricezione radiofonica ad onde medie nella zona di Porto Empedocle, nonostante i migliori intendimenti nulla è possibile fare ai fini di un ulteriore potenziamento della locale rete trasmittente.

Occorre infatti considerare che la disponibilità delle gamme di frequenza assegnate all'Italia con il piano di Copenaghen del 1948, già insufficiente al fabbisogno nazionale in quell'epoca, è divenuta man mano negli anni sempre più critica, a causa del notevole incremento delle utenze radiofoniche ad onde medie, cosicché oggi essa si presenta in termini di assoluta impossibilità ai fini di una ulteriore estensione della rete.

Per tali motivi, da tempo, la R.A.I. provvede alla trasmissione dei suoi programmi radiofonici utilizzando anche appositi impianti a modulazione di frequenza che consentono, per la loro particolare natura, una ricezione più efficace di quella ottenuta ad onde medie e priva di qualsiasi disturbo.

Anche a Porto Empedocle i programmi a modulazione di frequenza possono essere ricevuti dagli impianti da tempo installati sul monte Cammarata.

Per quanto riguarda la ricezione televisiva, si fa presente che il suggerito spostamento del ripetitore dal Molo Crispi alla contrada Caos non risolverebbe in modo soddisfacente il problema.

Infatti, tale spostamento, mentre potrebbe migliorare la ricezione in alcune zone della parte orientale di Porto Empedocle, renderebbe senz'altro precaria la situazione nelle zone occidentali del detto comune, e d'altra parte non eliminerebbe gli inconvenienti attribuiti alla umidità ed alla salsedine, in quanto questi si verificano sulle antenne riceventi degli utenti e non sull'impianto ripetitore TV che funziona correttamente.

Tuttavia, la R.A.I. ha assicurato che per migliorare la attuale situazione della ricezione TV a Porto Empedocle è stata studiata ed è in corso di realizzazione una modifica all'impianto ripetitore, consistente nell'aumento della potenza degli apparati e nella sostituzione dell'antenna trasmittente.

Il Ministro: SPALLINO.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa e del tesoro.* — Per conoscere quali provvidenze saranno disposte nei confronti dei familiari dei 13 militari italiani selvaggiamente massacrati nel Congo.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se, e in quanti giorni, la pratica relativa alle dovute pensioni sarà definita di ufficio, evitando ogni crudele lungaggine burocratica e instaurando, finalmente, seguendo l'esempio di altre civilissime nazioni, la prassi dell'immediato e completo automatismo pensionistico verso i congiunti dei militari comunque caduti al servizio della patria, senza lasciare agli interessati la dolorosa iniziativa di rivendicare il dovuto;

b) quale sarà l'importo delle pensioni per i prefati familiari dei 13 caduti, l'opinione pubblica, profondamente impressionata, attende in proposito un pronto atto di sensibile solidarietà verso le vedove e verso gli orfani da parte del Governo, come già chiaramente chiesto dalla stampa nazionale, e in particolare dal quotidiano *Il Tempo* del 17 novembre 1961;

c) se i 13 gloriosi caduti saranno, come sembra equo, considerati perennemente presenti alle bandiere della libertà e dell'O.N.U.: in tal caso gli assegni mensili da devolversi ai familiari non dovrebbero essere inferiori a quelli che i 13 militari percepivano al momento della tragedia, comprese tutte le indennità accessorie;

d) se e quando sarà supplito alla eventuale specifica carenza giuridica, affinché, nella deprecabile ipotesi che nel futuro abbiano a ripetersi simili tristissimi episodi, si instauri, fin da ora, una perentoria certezza del diritto pensionistico per tutti i militari italiani che divengano invalidi o soccombano al servizio della patria o dell'O.N.U. (20927).

RISPOSTA. — L'amministrazione militare, oltre ad adeguate provvidenze di immediato soccorso morale ed economico, ha, con doverosa sollecitudine, proceduto a raccogliere direttamente la documentazione occorrente e a liquidare senza soluzione di continuità pensione provvisoria a favore dei familiari degli aviatori caduti a Kindu.

Gli importi liquidati, corrispondenti a quelli della pensione definitiva, risultano dal prospetto che segue.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

Dante causa	Beneficiari	Importo netto mensile
maggiore pilota <i>Parmeggiani Amedeo</i>	vedova con 2 figli	L. 82.502
capitano pilota <i>Gonelli Giorgio</i>	» » 2 »	» 57.300
tenente del corpo sanitario ausiliario <i>Remotti Francesco</i>	» » 3 »	» 51.287
maresciallo motorista <i>Di Giovanni Filippo</i>	» » 2 »	» 38.654
maresciallo motorista <i>Quadrumani Nazzeno</i>	» » 1 »	» 33.123
sergente maggiore <i>Fabi Armando</i>	» » 1 »	» 29.355
sergente maggiore <i>Possenti Silvestro</i>	» » »	» 25.436
sergente <i>Marcacci Martano</i>	» » 1 »	» 24.330
sergente <i>Mamone Antonio</i>	» » »	» 19.322

Per quanto concerne i sottotenenti De Luca Onorio e Garbati Giulio, il sergente maggiore Stigliani Nicola e il sergente Paga Francesco, i quali hanno lasciato solo i genitori, il riconoscimento in favore di questi ultimi del diritto a pensione è subordinato al risultato degli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni stabilite dalle leggi in materia.

A tutte le famiglie degli aviatori caduti è stato immediatamente liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico, nell'importo di lire 5.200.000 per ciascuna.

Si assicura infine che i diritti pensionistici dei militari italiani che collaborano con l'O.N.U. nel Congo sono già garantiti dalle leggi in vigore.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando, in ottemperanza al dettato costituzionale e a coronamento delle illuminate provvidenze recentemente disposte a favore di alcune categorie di studenti appartenenti a famiglie di modeste possibilità economiche, sarà assicurata la prosecuzione degli studi ai giovani meno abbienti i quali aspirino, e meritino, di frequentare, fino al conseguimento della laurea, gli istituti universitari.

L'interrogante, con l'occasione, sottolinea la discriminazione — di esclusivo carattere economico — che tuttora pesa sui giovani di talune regioni, come la Lucania, che, oltre a fruire di un bassissimo reddito, sono sprovviste di università locali. Indipendentemente

dall'auspicata istituzione di nuove università, l'interrogante chiede di conoscere se, analogamente a quanto accade in altre nazioni occidentali, sia ritenuto opportuno:

a) studiare e attuare una formula previdenziale che garantisca agli studenti meritevoli la prosecuzione degli studi, a prescindere dalle condizioni economiche (presenti o future) delle rispettive famiglie;

b) offrire a tutti gli studenti una completa assistenza sanitaria e farmaceutica;

c) promuovere adeguati sussidi, eventualmente sotto forma di prestiti sull'onore, dopo il diploma o la laurea, per l'avvio alla professione;

d) esentare dalle tasse scolastiche gli studenti che, al pari degli universitari lucani, siano costretti a frequentare università distanti dalla residenza delle loro famiglie. (21241).

RISPOSTA. — In favore degli studenti universitari bisognosi e meritevoli esistono attualmente varie provvidenze, quali l'esenzione totale o parziale dalle tasse scolastiche e dai contributi integrativi; la concessione di borse di studio e sussidi da parte del Ministero, ma soprattutto da parte delle opere universitarie, istituite presso ogni singolo ateneo.

Sempre in favore di studenti universitari bisognosi e meritevoli le opere universitarie provvedono alla concessione di borse di studio, all'ammissione gratuita e semigratuita presso le case dello studente nonché alla con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

cessione di buoni mensa, di buoni libri e di ogni altra forma di assistenza in genere.

Nello svolgimento di tale attività le opere universitarie si avvalgono dei contributi ministeriali che, per il corrente esercizio finanziario sono stati i seguenti:

Assistenza sanitaria	L. 600.000.000
Mense universitarie	» 200.000.000
Buoni libro	» 180.000.000
Borse di studio comprese quelle per posti gratuiti nei collegi e case dello studente	» 450.000.000
Per attrezzature grafiche ai fini della stampa di dispense	» 70.000.000

Ai contributi predetti va aggiunta la somma di lire 400 milioni circa corrispondente ad un terzo del contributo statale di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Una discriminazione, sia pure di carattere esclusivamente economico, non può essere attuata tra studenti delle varie regioni italiane; per questa considerazione il Ministero sta predisponendo in favore di tutti gli studenti universitari ulteriori e sostanziali provvidenze in aggiunta a quelle già esistenti ed a quelle previste dalla legge 5 marzo 1961, n. 158.

All'assistenza sanitaria in particolare in favore di studenti universitari provvedono direttamente le opere universitarie in tutte le sedi universitarie. Ciò avviene mediante speciali accordi intervenuti già da tempo con le cliniche universitarie.

Tale forma di assistenza sarà ulteriormente potenziata e perfezionata mediante speciali criteri i quali sono attualmente in corso di studio da parte del Ministero.

La questione relativa all'eventuale concessione di prestiti d'onore in favore di studenti universitari sembra, attualmente, di non facile attuazione.

Il Ministero, già in varie occasioni, si è soffermato su tale problema. Ha anche ritenuto di sottoporlo recentemente al parere del Comitato nazionale delle opere universitarie, del quale fanno parte i rappresentanti delle associazioni studentesche.

Detto consesso ha dovuto tra l'altro constatare che l'assistenza sotto forma di prestiti d'onore non è praticamente attuabile anche nella considerazione che, nella maggior parte dei casi i giovani, subito dopo aver conseguito la laurea, non possono ottenere un'immediata sistemazione e quindi non si trovano

nella condizione di poter offrire le opportune garanzie che l'applicazione del sistema richiederebbe. Tuttavia, l'argomento, di per se stesso interessante, potrà essere in un prossimo avvenire ulteriormente approfondito.

Quanto alla discriminazione invocata al punto quarto dell'interrogazione soprarrapportata, in favore di studenti di particolari regioni, si fa presente che essa potrebbe essere attuata solo mediante una speciale disposizione di legge.

Per altro, il Ministero non mancherà, per quest'ultima categoria di studenti, di esaminare la possibilità di predisporre in loro favore speciali aiuti, quali la concessione di un maggior numero di borse di studio ed altre provvidenze di diversa natura.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per conoscere se e quando sarà finalmente disposta la traslazione delle salme dei gloriosi caduti italiani, sparsi e dimenticati nei cimiteri civili adiacenti a campi di prigionia francesi, funzionanti, durante l'ultimo conflitto, in Algeria e in Marocco.

L'interrogante fa presente che:

a) per la soluzione di un problema tanto penoso non possono certo esservi, per l'Italia cristiana, insormontabili ostacoli di bilancio.

b) se insormontabili difficoltà di bilancio condannano tuttora a tenuissime pensioni i familiari dei caduti in guerra, si dia almeno agli orfani e alle vedove il sollievo e l'orgoglio di sapere che la patria non si è dimenticata di coloro che per lei si immolarono, e si dia loro la possibilità di portare un fiore sulla tomba dei loro cari, che hanno improcrastinabile diritto a una degna sepoltura. (21722).

RISPOSTA. — La degna sistemazione delle salme dei caduti in guerra ha sempre formato oggetto di assidua e amorevole cura.

In un primo tempo venne ritenuto che i resti mortali dei caduti sepolti in terra straniera dovessero rimanere in sacrari e cimiteri da costruire nello stesso paese nel quale erano stati inumati, così come, di massima, è stato fatto dalle altre nazioni che hanno preso parte all'ultimo conflitto, per i loro caduti.

Da tale criterio fu ritenuto successivamente opportuno, in taluni casi, discostarsi ed è stato, quindi, provveduto a dare degna sepoltura in patria ai caduti in Grecia. E in corso il rimpatrio delle salme dei caduti in Albania,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

in Jugoslavia e in Francia e tra breve sarà iniziato quello dei caduti in Tunisia.

Si farà luogo alle operazioni di rimpatrio delle salme inumate in Marocco appena terminata la traslazione dei caduti in Tunisia.

L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in Algeria potranno, invece, essere intraprese solo quando le locali condizioni politico-militari lo consentiranno.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se la spesa relativa all'acquisto delle sciabole che dal 15 maggio 1962, ripristinando simpaticamente una bella tradizione, entreranno a far parte, obbligatoriamente, del corredo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'esercito, dovrà essere sostenuta dagli interessati e se a costoro sarà doverosamente conferita una indennità *una tantum* per non aggravare il già modesto bilancio dei quadri delle forze armate, che, specialmente nei gradi inferiori, si dibattono, com'è noto, in pesanti difficoltà economiche. (21807).

RISPOSTA. — Le spese per il corredo degli ufficiali e dei sottufficiali sono a carico dei singoli interessati.

L'amministrazione non può quindi assumersi la spesa per l'acquisto della sciabola che fa parte del corredo personale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se sia ritenuto opportuno, oltreché doveroso, stabilire una tariffa forfettaria e non differenziata secondo le rispettive distanze per il trasporto degli ortofruttili dal meridione ai posti di confine. Infatti gli agricoltori meridionali, già afflitti da oneri che rendono difficilissima una serena competizione concorrenziale ai loro prodotti destinati al M.E.C., sono ingiustamente vittime di una gravosa sperequazione tariffaria per il trasporto delle loro derrate, il cui costo viene appesantito dalle tariffe dei trasporti assai più di quanto non venga appesantito il costo dei prodotti agricoli delle regioni che abbiano la ventura di trovarsi più vicine ai confini che immettono nel M.E.C. (21837).

RISPOSTA. — Il prezzo di trasporto ferroviario dei prodotti ortofruttili in partenza dall'Italia meridionale risulta già ad un li-

vello eccezionalmente basso, e comunque notevolmente inferiore ai costi.

Tali trasporti, infatti, oltre a beneficiare di un sistema tariffario caratterizzato da una fortissima differenzialità per distanza, che favorisce le spedizioni a lunga percorrenza, fruiscono di un'apposita tariffa eccezionale con prezzi e condizioni d'inoltro estremamente vantaggiosi.

Inoltre, per il traffico in esportazione, i prezzi già bassi della tariffa interna, applicabili ai trasporti in questione, vengono ulteriormente ridotti di percentuali variabili, in funzione della distanza e della natura del prodotto, dal 15 al 25 per cento, e ciò per effetto della tariffa eccezionale n. 251.

Va ricordato, altresì, che, per tener conto delle difficoltà del settore agricolo, ed allo scopo di agevolare il collocamento dei prodotti ortofruttili nei mercati di consumo, i trasporti a carro dei prodotti stessi sono stati esentati dagli ultimi aumenti tariffari adottati dalle ferrovie.

Come è dimostrato da quanto sopra esposto, trattasi quindi di trasporti effettuati largamente sotto costo, per i quali l'azienda ferroviaria non è in condizioni di sopportare ulteriori oneri.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere l'esatto importo della indennità di missione stabilita per i sottufficiali e per i militi dell'arma dei carabinieri, importo che, per un inspiegabile anacronismo, ammonterebbe a poche decine di lire giornaliera. L'interrogante chiede, inoltre, se si ritenga urgente e doveroso adeguare tale importo alle legittime istanze della benemerita categoria interessata, con particolare riguardo ai sottufficiali e ai militi che hanno onere di famiglia. (21851).

RISPOSTA. — L'indennità giornaliera di missione per i sottufficiali e per i militari di truppa dell'arma dei carabinieri è stabilita, come per tutti gli altri dipendenti dallo Stato, dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, e varia da un massimo di lire 4 mila per i marescialli a un minimo di lire 2.500 per i militari di truppa.

Qualora l'interrogante abbia inteso riferirsi non alla indennità di missione propriamente detta, che compete per servizi isolati fuori sede, ma alla indennità di marcia spettante per i servizi collettivi di ordine pub-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

blico fuori sede, si comunica che la rivalutazione di quest'ultima indennità forma oggetto di esame da parte delle amministrazioni interessate.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando saranno doverosamente esaudite le legittime aspirazioni — di carattere squisitamente morale — di quei funzionari che, nonostante il loro buon diritto, si sono recentemente visti escludere dalla nomina a provveditore. Come è noto, infatti, sono stati testé promossi al grado di provveditore solo 15 funzionari, sulla legittimità del cui avanzamento nulla si potrebbe eccepire. Ma, nel contempo, sono stati esclusi dall'avanzamento, pur occupando alcuni primissimi posti in graduatoria generale, altri funzionari non meno degni e benemeriti, come, ad esempio, i vice provveditori Maselli, Grilli e Annina Prencipe in Vaselli (quest'ultima, vice provveditore da ben 18 anni). L'interrogante chiede infine di conoscere se, da un lato, ispirandosi ai principi cui si informa la legge Pitzalis e, dall'altro, alla opportunità di non ferire la sensibilità e il decoro di ottimi funzionari, si ritenga giusto allargare la schiera dei promossi, utilizzando gli eventuali provveditori in soprannumero in altri uffici del Ministero. (21874).

RISPOSTA. — I 15 posti conferiti nella qualifica di provveditore agli studi di seconda classe, attraverso lo scrutinio per merito comparativo effettuato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 1962, corrispondono ai quattro quinti dell'intera disponibilità (19 posti) determinatasi nella stessa qualifica sia per effetto dell'incremento della dotazione organica disposto dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264 (14 posti) che in applicazione della terza ed ultima aliquota di promozioni in soprannumero prevista dalla legge 19 ottobre 1959, n. 928 (Pitzalis), ridefinita ai sensi dell'articolo 3 ultimo comma della predetta legge n. 1264 (5 posti).

I restanti 4 posti, corrispondenti a un quinto della sopradescritta disponibilità complessiva, a termini dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono essere conferiti mediante concorso speciale per esami, indetto con decreto ministeriale 31 dicembre 1961, in corso di registrazione.

Circa le designazioni scaturite dallo scrutinio è da tener presente che la comparazione del merito, compiuta dal consiglio di amministrazione in base alle norme generali contenute nell'articolo 169 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 ed ai criteri di massima predeterminati dallo stesso consiglio, prescinde dall'anzianità di ruolo e di qualifica, che possono costituire titolo di preferenza solo in caso di parità di merito. Dei funzionari pretermessi, di cui l'interrogante fa il nome a titolo esemplificativo, uno è indicato erroneamente col cognome Maselli e non può essere individuato, dal momento che nessuno degli interessati ha un cognome somigliante. Gli altri due — il dottor Giuseppe Grillo e la dottoressa Annina Prencipe, nata Vaselli — non hanno raggiunto la votazione necessaria per essere designati per la promozione non già per demerito, ma in rapporto ai prevalenti titoli posseduti dagli altri scrutinati.

Per quanto sopra esposto, dal momento che sono stati conferiti tutti i posti disponibili, le prossime promozioni a provveditore agli studi di seconda classe, oltre ai quattro posti messi a concorso speciale, avverranno in relazione alle normali vacanze di ruolo nella qualifica, essendo ininfluyente, agli effetti dei limiti della disponibilità organica, la circostanza che alcuni provveditori agli studi siano assegnati a prestare servizio presso il Ministero.

Il Ministro: GUI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della scarsa funzionalità e del disdicevole stato in cui si trova l'ufficio postale nel comune di Squinzano (Lecce); per conoscere, altresì, come si intenda risolvere tale annoso problema e se si ritenga non più ulteriormente dilazionabile l'acquisto dell'area da utilizzare per l'erigendo edificio e il relativo completamento dell'opera. (21598).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20798, del deputato Bogoni, pubblicata a pag. 9512).

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in relazione alle note difficoltà in cui si dibatte il mercato vitivinicolo, ritenga di intervenire per eliminare o, quanto meno, limitare le importazioni di vini non tipici che giungono dall'estero.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

È noto che sia ad Anzio (Roma) sia in altri porti vengono sbarcati notevoli quantità di vini provenienti dall'estero, che poi vengono miscelati con vini nostrani e smerciati come vini caratteristici di produzione nostrana. (21678).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21703, del deputato Almirante, pubblicata a pag. 9505).

SPONZIELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza della impropria funzione del treno rapido n. 55 in partenza da Roma per Lecce alle ore 13,30.

Detto treno, qualificato rapido, effettua il servizio di un normale treno direttissimo, tant'è vero che impiega nove ore per percorrere il tratto Roma-Lecce, di gran lunga superiore al tempo impiegato da altri treni rapidi sulla stessa linea.

Se si ritenga, in conseguenza, di assegnare a detto treno n. 52 la sua effettiva funzione di treno rapido, eliminando le diverse fermate intermedie proprie di altri treni, oppure, nel caso che esigenze impongano di lasciare inalterato il servizio attuale, di eliminare il costo di « supplemento rapido » che è di lire 2.170 per la prima classe e di lire 1.210 per la seconda classe e che i viaggiatori ingiustamente pagano. (21879).

RISPOSTA. — La velocità commerciale del treno n. 55 tra Roma e Lecce è di circa 72 chilometri orari e non può ritenersi scarsa anche per un treno classificato rapido, se si considera la lunghezza del percorso (645 chilometri di cui oltre 300, con alcuni tratti acclivi, su linea a semplice binario con vincoli di circolazione imposti dai treni incrocianti). Comunque, si informa che è stata già disposta, in relazione al miglioramento degli impianti sulla Caserta-Foggia, la soppressione, col nuovo orario 27 maggio 1962, di alcune fermate di servizio del treno stesso il che consentirà una riduzione, sia pure limitata, dell'attuale percorrenza.

Inoltre, è in corso d'esame anche la eventuale possibilità di una riduzione del numero delle fermate intermedie per servizio pubblico, ma una decisione in tal senso potrà aversi solamente dopo che le camere di commercio competenti, opportunamente interessate dalle ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda gli altri treni rapidi esistenti sulla linea, a percorrenza più celere,

preciso che trattasi di treni effettuati con mezzi leggeri e quindi con caratteristiche di velocità diverse.

Il Ministro: MATTARELLA.

TOGNONI, BARDINI E BECCASTRINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se siano a conoscenza del malcontento dei pensionati di Baccinello (Grosseto) a seguito del fatto che per riscuotere la pensione devono recarsi — con grave danno e sacrificio — agli uffici postali di Cana, Polveraia e Grosseto, che distano vari chilometri dalla frazione di Baccinello; e per sapere come intendano intervenire perché le pensioni vengano pagate in Baccinello. (20160).

RISPOSTA. — Allo scopo di poter venire incontro ai desiderata dei pensionati dell'I.N.P.S., residenti in Baccinello i quali chiedono che siano pagate *in loco* le loro competenze, è stata esaminata la possibilità di istituire nella località una agenzia postale.

Dai rilevamenti statistici, a tale scopo effettuati, è però risultato che Baccinello conta una popolazione di 510 abitanti e che l'entità delle operazioni postali e a denaro eseguite per conto di quell'utenza è particolarmente esigua, sì da non giustificare la progettata istituzione.

Si fa comunque presente che la questione relativa al pagamento delle pensioni nelle località sprovviste, come Baccinello, di ufficio postale, sta formando oggetto di studio da parte dei competenti organi di questo Ministero, ai fini di una possibile soluzione di carattere generale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPALLINO.

TROMBETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, attese le maggiori necessità di bilancio dei concorsi provinciali per l'istruzione tecnica professionale, determinate dal maggiore impegno richiesto per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali nell'importante e delicato settore della formazione e qualificazione della gioventù, ritenga di proporre, di concerto con i ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, un decreto del Capo dello Stato inteso a rivalutare congruamente il contributo che, a sensi della legge 26 maggio 1942, n. 846,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

l'I.N.P.S. è tenuto ad erogare ai suddetti consorzi; e ciò in rapporto alla rivalutazione della quale hanno beneficiato da tempo i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione percepiti dal predetto istituti e dai quali, in forza della stessa citata legge, deve essere prelevata la parte spettante ai consorzi. (21560).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già ripetutamente interessato in merito il Ministero del tesoro e quello del lavoro, proponendo l'aumento del contributo in parola dai 5 milioni attuali a 500 milioni.

La questione è, pertanto, ben presente all'attenzione delle amministrazioni interessate.

Il Ministro: GUI.

VIDALI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga di poter disporre l'apertura di una nuova succursale postale nelle adiacenze di quella recentemente soppressa in via Broletto, a Trieste.

La soppressione dell'ufficio postale cui si fa cenno è stata determinata da esigenze dei lavori in corso per la galleria ferroviaria di circonvallazione ed il trasloco, effettuato in via D'Alviano, ha determinato grave disagio alla popolazione di quella zona e particolarmente ai pensionati che devono recarvisi per riscuotere la pensione e che per tale necessità sono costretti a spese e fatiche, specie nella stagione invernale, per essi molto pesanti. (19939).

RISPOSTA. — L'ufficio postale di via Broletto a Trieste fu trasferito il 24 maggio 1961 in via D'Alviano, in quanto l'edificio in cui era alloggiato doveva essere demolito per la costruzione della nuova linea ferroviaria di circonvallazione.

Al riguardo, occorre precisare che, il trasferimento dell'ufficio se fu conseguenza della demolizione dell'edificio, corrispose tuttavia alle maggiori esigenze dell'altra zona, più popolata ed economicamente più attiva. Del resto gli abitanti di via Broletto possono agevolmente servirsi di altri uffici postali (succursali numero 2, 12 e 10) che si trovano a breve distanza.

Con tale provvedimento la distribuzione delle succursali postali in tutta la zona è venuta a risultare più razionale e più rispondente alle esigenze della popolazione; né sus-

siscono condizioni obiettive che possano giustificare l'istituzione di un nuovo ufficio in via Broletto o nelle immediate vicinanze.

Il Ministro: SPALLINO.

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere se intendano intervenire al fine di evitare l'attuazione dell'esistente progetto di costruzione, sull'altipiano carsico, nel comune di Trieste, di un nuovo villaggio per la sistemazione dei profughi dell'Europa orientale non giuliani.

Alla luce delle esperienze già fatte con l'attuale campo profughi di Sant'Anna la nuova sistemazione prevista dà fondate preoccupazioni da vari punti di vista.

Anzitutto l'eterogeneità e le caratteristiche di irrequietezza di questa collettività di circa 1.500-2 mila persone fanno prevedere notevoli difficoltà, inconvenienti e pericoli per la serenità e la sicurezza degli abitanti della zona prescelta, a danno sia della popolazione slovena ivi originariamente residente, sia del cospicuo contingente di profughi istriani da tempo sistemato, non senza difficoltà, in quelle località.

Il provvedimento previsto determinerebbe indubbiamente un decisivo impedimento al tanto auspicato sviluppo turistico della zona e le notizie finora diffuse in proposito già hanno provocato un notevole deprezzamento dei terreni.

Da un punto di vista più generale, il concentramento nel territorio di Trieste della aliquota di profughi esistente in Italia, lungi dal portare il minimo vantaggio, contribuisce invece ad aggravare seriamente il disagio della popolazione locale sia dal punto di vista economico, sia da quello politico e morale.

Pertanto l'interrogante sollecita un riesame dell'intero problema da parte dei ministeri competenti, al fine di promuovere presso gli organismi internazionali e nazionali responsabili adeguati provvedimenti atti a sollevare Trieste con lo smistamento dei profughi in questione verso altre città e altri Stati. (21866).

RISPOSTA. — La scelta della località dove far sorgere il nuovo centro profughi stranieri di Trieste sarà adottata previo esame di idonee proposte da parte degli enti locali interessati, delle quali si è, attualmente, ancora in attesa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: DELLE FAVE.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1962

ZAPPA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per conoscere se sia possibile procedere a nuova assegnazione della casa popolare, composta da un appartamento, atta in località Campo Mezzola di Novate Mezzola (Sondrio) — via alle scuole — la quale da quattro anni è disabitata, tranne che per 15-20 giorni durante le ferie estive e qualche volta il sabato sera e la domenica in cui è occupata dalla famiglia di un parente di certo Montanari, residente a Milano.

Nella vicinanza di detta casa popolare, che, come predetto, non serve all'assegnatario ma serve a di lui parente per le vacanze estive o per gite alla fine settimana, vivono rispettivamente in due locali le famiglie di certo Spini Luciano con la moglie, 5 figli oltre il suocero e la suocera. e di Pascoli Rino con

moglie e 4 figli, entrambi aspiranti all'assegnazione di detta casa popolare. (21875).

RISPOSTA. — L'I.A.C.P. di Sondrio, ha recentemente iniziato l'azione per rientrare nella piena disponibilità dell'alloggio assegnato nel giugno 1960 al signor Montanari Agostino in Novate Mezzola, avendo constatato che il predetto, nonostante i ripetuti inviti, non ha occupato stabilmente l'alloggio di che trattasi.

Tale alloggio, non appena possibile sarà assegnato ad un altro richiedente.

Il Ministro: SULLO.